



Registri delle imprese negli Stati membri

In Europa i registri delle imprese offrono una serie di servizi che possono variare da uno Stato membro all'altro.

Tuttavia, i servizi fondamentali offerti da tutti i registri consistono nel registrare, esaminare e conservare le informazioni sulle imprese, quali la forma giuridica dell'impresa, la sua sede, il suo capitale e i suoi rappresentanti legali, e nel metterle a disposizione del pubblico.

Per maggiori informazioni sui registri negli Stati membri, in Islanda, Lichtenstein e Norvegia, selezionare una delle bandierine a destra dello schermo.

Questa pagina è a cura della Commissione europea. Le informazioni contenute in questa pagina non riflettono necessariamente il parere ufficiale della Commissione europea. La Commissione declina ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Si rinvia all'avviso legale per quanto riguarda le norme sul copyright per le pagine europee.

Ultimo aggiornamento: 06/10/2020

Registri delle imprese negli Stati membri - In ambito internazionale

Le informazioni dei registri delle imprese sono disponibili anche per i paesi dello Spazio economico europeo che non sono Stati membri dell'Unione europea.

[Norvegia](#)

[Islanda](#)

[Liechtenstein](#)

Norvegia

Il centro dei registri di Brønnøysund è un organo governativo che dipende dal Ministero del commercio, dell'industria e della pesca. Il registro delle imprese è uno dei 14 registri nazionali gestiti da questo centro.

Il registro delle imprese è responsabile per la registrazione di tutte le imprese in Norvegia. Il registro garantisce la protezione giuridica e fornisce una panoramica della situazione finanziaria; esso rappresenta un punto di riferimento importante per chiunque abbia bisogno di informazioni dettagliate su coloro che operano nell'ambito dell'industria e del commercio in Norvegia.

Quali informazioni si trovano nel registro delle imprese norvegese?

Il registro delle imprese norvegese fornisce informazioni sulle imprese registrate. Con il sito web del centro dei registri di Brønnøysund è possibile accedere alle principali informazioni attraverso il nostro motore di ricerca. Le informazioni del registro delle imprese possono essere consultate sugli avvisi e inoltre si possono richiedere ulteriori informazioni ed estratti dal "web shop" e mediante il registro europeo delle imprese (EBR).

Principali informazioni:

- numero d'identificazione dell'impresa;
- nome dell'impresa, sede legale e altri indirizzi;
- data di costituzione dell'impresa;

- statuto e tipo di attività dell'impresa;
- ruoli nell'impresa;
- informazioni in materia di procedure concorsuali.

Avvisi

Il registro delle imprese rende pubblici tutti gli avvenimenti più importanti per un'impresa: quando una nuova impresa viene registrata, quando vengono registrate importanti modifiche relativamente a un'impresa, e quando un'impresa viene sciolta o cancellata. La banca dati degli avvisi si può consultare e contiene dati a partire dal 1° novembre 1999. La [versione inglese degli avvisi](#) è disponibile dall'agosto 2006.

Ulteriori informazioni che possono essere richieste a pagamento, per estratti e certificati come ad esempio:

- il certificato di registrazione;
- i conti annuali.

L'accesso al registro delle imprese è gratuito?

Tutte le informazioni principali accessibili dal nostro motore di ricerca e le informazioni della banca dati sono gratuite. Alcuni servizi, come ad es. estratti e certificati sono a pagamento.

Come interrogare il registro delle imprese norvegese?

Le informazioni basilari sulle imprese registrate nel relativo registro sono disponibili sul [sito web](#) del centro dei registri di Brønnøysund. Le ricerche si possono effettuare con il nome dell'impresa o il numero dell'organizzazione nella [banca dati degli avvisi](#).

In che misura sono affidabili i documenti presenti nel registro?

I terzi possono far affidamento sulle informazioni nel registro delle imprese in quanto si tratta di informazioni giuridicamente valide su un'impresa. Le informazioni registrate sono considerate come se fossero all'attenzione dei terzi. Ciò vale sia per le informazioni in sé che per i documenti che sono alla base della registrazione. In pratica ciò significa che un terzo dovrebbe verificare le informazioni registrate relativamente a un'impresa prima di concludere affari con quest'ultima.

Le norme che stabiliscono in che misura un terzo possa far affidamento su informazioni registrate nel registro delle imprese norvegese sono contenute all'articolo 10, primo comma, della legge sulla registrazione delle imprese. In sintesi le norme stabiliscono che le informazioni registrate si considerano all'attenzione dei terzi.

Per spiegare meglio occorre evidenziare che quando una norma stabilisce la situazione giuridica di un terzo riguardo al fatto che fosse al corrente o meno di un punto particolare, le informazioni registrate nel registro delle imprese sono considerate come portate all'attenzione dei terzi.

Per i dati che si sarebbero dovuti notificare al registro (ma per i quali non si è agito in tal senso) e che contrastano con le informazioni registrate non possono essere opposti a un terzo. Costituisce un'eccezione a tale regola la situazione nella quale il terzo era o avrebbe dovuto essere al corrente di quell'informazione. In questo caso il terzo non ha diritto a far valere il fatto di poter far riferimento alle informazioni registrate.

Storia del registro delle imprese norvegese

Il registro delle imprese norvegese è stato istituito nel 1988 ed ha rilevato le funzioni di circa 100 precedenti registri commerciali locali.

Link correlati

[legge sulla registrazione delle imprese in Norvegia](#)

Islanda

Quali informazioni si trovano nel registro delle imprese islandese?

Il registro delle imprese costituisce una sezione della Direzione delle entrate dal 2003 e gestisce un archivio pubblico contenente informazioni sui seguenti soggetti:

1. privati, società e altri soggetti che esercitano attività commerciali;
2. istituzioni e aziende statali;
3. istituzioni e aziende municipalizzate;
4. associazioni, organizzazioni e altri soggetti diversi dai privati, che gestiscono i beni o che assolvono gli obblighi fiscali;
5. altre attività che secondo la direzione delle entrate/del registro delle imprese, per qualsiasi motivo dovrebbero essere registrati in un archivio ufficiale.

Il registro contiene, a seconda dei casi, le seguenti informazioni sui summenzionati soggetti:

1. nome;
2. numero d'identificazione, indirizzo;
3. forma giuridica;
4. data della creazione;
5. nome, indirizzo e numero identificativo dei dirigenti;
6. codice d'attività (n. ISAT);
7. liquidazione;
8. altre informazioni che devono essere registrate in base alla legge.

Una volta che il soggetto è registrato, il registro rilascia un numero unico d'identificazione.

Il registro delle imprese fornisce agli enti pubblici, alle imprese e ai privati informazioni sul registro, conformemente alla normativa emanata dal ministero relativamente alla portata delle informazioni e agli oneri.

L'accesso al registro delle imprese è gratuito?

Le informazioni sul nome, l'indirizzo, la forma giuridica, il codice ISAT e il numero dell'IVA sono accessibili pubblicamente e gratuitamente sul sito internet della direzione delle entrate/del registro delle imprese.

Ulteriori informazioni sono a pagamento e dovrebbero essere disponibili presso il nostro *webstore* entro il 2016.

Come interrogare il registro delle imprese islandese?

Sul sito web della [☞ direzione delle entrate](#) è possibile ricercare informazioni gratuite. Purtroppo tali informazioni attualmente sono disponibili soltanto in islandese. Per ottenere ulteriori informazioni, in attesa dell'apertura del *web-store* (che avverrà l'anno prossimo) è necessario contattare l'ufficio per telefono o per e-mail.

Storia delle imprese del registro delle imprese islandesi

Fino al 1980 le società venivano registrate presso i commissari locali in tutta l'Islanda. Nel 1980 è stato istituito un registro speciale per le società a responsabilità limitata, ma l'ufficio delle statistiche d'Islanda rilasciava i numeri d'identificazione a tali imprese. Dal 1997 tutte le società sono registrate nel registro delle imprese, ad eccezione delle società a responsabilità limitata e dal 2014 tutte le società senza eccezioni. Pertanto, in Islanda esiste un unico registro delle imprese.

Liechtenstein

Esiste un registro delle imprese (*Handelsregister*) per tutti i paesi tenuto dal Ministero della giustizia (*Amt für Justiz*) a Vaduz.

Il registro delle imprese è un registro pubblico; presumibilmente esso contiene dati esatti. Il suo obiettivo principale è quello di garantire dati certi per le imprese dal punto di vista giuridico rendendo pubblici rapporti giuridici di diritto privato, in particolare le situazioni delle persone fisiche e giuridiche che esercitano attività commerciali per quanto riguarda la loro responsabilità e la capacità di agire.

Quali informazioni si trovano nel registro delle imprese?

Il registro delle imprese contiene informazioni su tutti i soggetti giuridici registrati con sede legale nel Principato del Liechtenstein e sui "trust" del Liechtenstein (*Treuhänderschaften*). Tali informazioni riguardano fatti e rapporti; alcuni devono essere registrati per legge nel registro e alcuni vengono registrati volontariamente, accompagnati dai pertinenti documenti giustificativi.

I documenti relativi ai "trust" non registrati sono ugualmente depositati nel registro delle imprese, come anche i dati relativi alle fondazioni (*Stiftungen*) che non sono registrati.

L'accesso al registro delle imprese è gratuito?

L'accesso al registro delle imprese è a pagamento.

Si possono trovare informazioni basilari su imprese registrate nel registro delle imprese e altre informazioni giuridiche gratuite nell'elenco delle imprese (*Firmenindex*) attraverso il link <https://www.oera.li/cr-portal/suche/suche.xhtml>, e si può richiedere un estratto in copia conforme a pagamento sulla medesima pagina internet.

Come interrogare il registro delle imprese del Liechtenstein?

Il registro delle imprese è pubblico (comprese le notifiche e i documenti giustificativi).

L'elenco delle imprese (*Firmenindex*) può essere utilizzato per ricercare un soggetto giuridico registrato per mezzo del suo nome, del nome commerciale o del suo numero di registrazione.

In che misura le informazioni presenti nel registro sono opponibili?

L'articolo 3 bis della direttiva 2009/101/CE, modificata dalla direttiva 2012/17/UE, impone agli Stati membri di dare informazioni che spieghino le disposizioni del diritto nazionale in base alle quali i terzi possono far affidamento sui documenti della società e sui dettagli di cui all'articolo 2. La decisione del comitato misto SEE dell'8 ottobre 2013 stabilisce che la direttiva 2012/17/UE dev'essere integrata nell'accordo SEE.

Salvo nel caso in cui la legislazione preveda che soltanto la parziale pubblicazione o la pubblicazione di estratti sia obbligatoria, le registrazioni nel registro delle imprese sono pubblicate integralmente e immediatamente dal Dipartimento della giustizia sulla Gazzetta ufficiale (articolo 956, primo comma, della legge sulle persone e sulle società (*Personen- und Gesellschaftsrecht, PGR*)). La pubblicazione ufficiale del Principato del Liechtenstein è la Gazzetta ufficiale elettronica (*Amtsblatt*) (articolo 16 della legge sulla pubblicazione. (*Kundmachungsgesetz*)).

Sulle registrazioni, le modifiche e le cancellazioni nel registro delle imprese possono far affidamento tutte le persone che agiscono in buona fede. Il contenuto della registrazione, della modifica o della cancellazione può esser fatto valere nei confronti di una parte registrata purché siano stati effettuati con il consenso di tale parte (articolo 948, commi 1 e 2 della *PGR*).

Rispetto ai terzi una registrazione nel registro delle imprese produce effetti sempre a condizione che esista un obbligo di pubblicazione (articolo 947, secondo comma della *PGR*).

Ai sensi dell'articolo 949 della *PGR*, la registrazione nel registro delle imprese produce effetti nei confronti dei terzi, e una volta che la registrazione ha prodotto i suoi effetti nei confronti dei terzi una persona non può più eccepire di non essere stato a conoscenza della registrazione. Tuttavia, qualora ci fosse stato l'obbligo di registrazione per un fatto specifico e il fatto non fosse stato registrato, tale fatto può essere opposto a un terzo solo nel caso in cui si possa provare che il terzo ne era comunque a conoscenza.

Storia del registro delle imprese

I dati nel registro delle imprese venivano originariamente registrati su schede. Tutti i dati esistenti attualmente, come una gran parte dei dati storici sono attualmente disponibili elettronicamente.

Informazioni supplementari

Le registrazioni nel registro delle imprese sono pubblicate nella forma prevista dalla legge sulla gazzetta elettronica, e possono essere opposte ai terzi soltanto con effetto dal giorno dopo il giorno in cui sono state pubblicate. Nel caso di discrepanze tra la registrazione nel registro e le informazioni pubblicate, la registrazione nel registro prevale.

Pubblicazione ed effetti delle registrazioni nel registro delle imprese

Natura pubblica del registro delle imprese

Il registro delle imprese è pubblico, comprese le notifiche e i documenti giustificativi. Chiunque può accedere alle registrazioni. I documenti del registro riguardanti le società per azioni (*Aktiengesellschaften*), le società in accomandita per azioni (*Kommanditaktiengesellschaften*) e le società a responsabilità limitata (*Gesellschaften mit beschränkter Haftung*) sono accessibili senza restrizioni. Per gli organi costituiti sotto altre forme giuridiche, la persona che chiede di poterli consultare deve provare il relativo interesse a farlo (articolo 953 della *PGR*).

Pubblicazione delle registrazioni

Salvo per il caso in cui la normativa stabilisca che solo la pubblicazione parziale o la pubblicazione di estratti sia prevista, le registrazioni nel registro delle imprese sono pubblicate integralmente e immediatamente dal Ministero della giustizia nella Gazzetta ufficiale. Tutti i documenti e i dettagli che per legge devono essere presenti e pubblicati sono pubblicati allo stesso modo (articolo 956 e segg. *PGR*). Le informazioni pubblicati possono essere opponibili direttamente nei confronti di chiunque dalla fine del giorno della loro pubblicazione.

Gli avvisi concernenti società per azioni (*Aktiengesellschaften*), società in accomandita per azioni (*Kommanditaktiengesellschaften*) e società a responsabilità limitata (*Gesellschaften mit beschränkter Haftung*) assumono la forma di un riferimento pubblicato nella gazzetta ufficiale per la registrazione e per i documenti giustificativi e i dettagli. Ciò vale anche per qualsiasi persona giuridica che effettua scambi commerciali. Gli avvisi di altri casi hanno la forma di un riferimento per la registrazione nel registro (articolo 957 della *PGR*).

Efficacia delle registrazioni nei confronti dei terzi

Nei confronti dei terzi, una registrazione nel registro delle imprese è efficace il giorno seguente a quello in cui la registrazione è stata pubblicata, purché comunque sia obbligatoria la pubblicazione (articolo 947, secondo comma della *PGR*).

Nel caso di società per azioni (*Aktiengesellschaften*), società in accomandita per azioni (*Kommanditaktiengesellschaften*) e società a responsabilità limitata (*Gesellschaften mit beschränkter Haftung*) un fatto che è stato registrato e pubblicato non può essere opposto a un terzo se si riferisce a un atto con effetti giuridici compiuto nei quindici giorni seguenti alla data in cui la registrazione diviene effettiva e qualora il terzo possa provare che non era al corrente di quest'ultimo e non avrebbe dovuto esserlo (articolo 949, primo comma, lettera a) della *PGR*).

Una volta che la registrazione è divenuta effettiva nei confronti dei terzi, nessuno potrà opporre il fatto di non essere stato al corrente della registrazione (articolo 949, primo comma della *PGR*).

Le registrazioni nel registro delle imprese **fanno piena prova** dei fatti che attestano, a meno che venga dimostrato che non corrispondono a verità (articolo 949, terzo comma della *PGR*).

Divergenze tra i dati registrati e quelli pubblicati

Nel caso in cui sussista una **divergenza** tra la registrazione nel registro e le informazioni pubblicate, la registrazione nel registro prevale anzitutto, in secondo luogo prevalgono le informazioni pubblicate e, infine, vale il contenuto dei documenti giustificativi. In caso di divergenza tra la registrazione nel registro e le informazioni pubblicate, i terzi di buona fede possono invocare anche le informazioni pubblicate nei confronti della parte per la quale la registrazione è stata effettuata. (articolo 959, commi 2 e 3 dalla *PGR*).

Link correlati

[📄 Legge sulle persone e sulle società \(*Personen- und Gesellschaftsrecht, PGR*\) del 20 gennaio 1926 \(pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 4 del 1926\)](#)

[📄 Legge sulla pubblicazione \(*Kundmachungsgesetz*\) del 17 aprile 1985 \(pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 41 del 1985\)](#)

[📄 Regolamento sulla Gazzetta ufficiale \(*Amtsblattverordnung*\) del 4 settembre 2012 \(pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 2012\)](#)

Questa pagina è a cura della Commissione europea. Le informazioni contenute in questa pagina non riflettono necessariamente il parere ufficiale della Commissione europea. La Commissione declina ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Si rinvia all'avviso legale per quanto riguarda le norme sul copyright per le pagine europee.

Ultimo aggiornamento: 20/05/2019

Questa sezione contiene una panoramica del portale del registro delle imprese in Belgio.

Quali informazioni sono contenute nel registro delle imprese belga ?

Il **registro delle imprese belga (la Banque carrefour des Entreprises (BCE))**, viene gestito da un ufficio (il [Service public fédéral Économie \(servizio pubblico federale economia\)](#)) Il registro è stato istituito nell'ambito della semplificazione amministrativa e dell'identificazione unica delle imprese. La BCE contiene tutte le imprese per le quali esiste, a norma di legge, l'obbligo di registrazione. Le unità di stabilimento delle imprese sono altresì registrate. Si tratta dei recapiti presso i quali l'impresa esercita la sua attività. La BCE contiene inoltre il link verso altre banche dati. Essa contiene non soltanto le imprese, ma anche le altre persone giuridiche. Le imprese individuali, gli enti pubblici e in certi casi anche le imprese straniere sono incluse in questa banca dati.

La consultazione del registro delle imprese è gratuita?

Chiunque può consultare gratuitamente i dati pubblici delle imprese sul sito web "Public Search" (ricerca pubblica).

Tale motore di ricerca permette di trovare imprese o unità di stabilimento in base a diversi criteri di ricerca. Si può accedere gratuitamente inoltre a uno schedario "Open Data" e che può essere riutilizzabile dopo la registrazione da parte di chiunque. Sono anche accessibili i servizi web "Public search" che permettono di integrare gran parte dei dati pubblici pubblicati nelle applicazioni dell'utente. Tuttavia quest'ultimo servizio è a pagamento.

Come consultare il registro delle imprese belga?

La funzione "Public Search" permette di effettuare una ricerca dei dati relativi a tutte le imprese attive o chiuse, sia che si tratti di persone giuridiche, di imprese individuali e delle loro unità di stabilimento.

Quali dati potete trovare ?

A livello d'impresa :

1. numero d'impresa
2. statuto
3. situazione dal punto di vista giudiziario
4. data d'inizio
5. nome
6. indirizzo della sede legale
7. numero di telefono
8. fax
9. indirizzo elettronico
10. sito internet
11. tipo di forma giuridica delle imprese
12. numero di unità di stabilimento
13. funzioni
14. competenze professionali e conoscenze di gestione di base per le quali è stata fornita la prova
15. qualità
16. autorizzazioni
17. attività dell'impresa (IVA e ONSS- sicurezza sociale)
18. dati finanziari
19. link con altre imprese
20. link esterni (Moniteur belge, Banque nationale de Belgique, e repertorio dei datori di lavoro ONSS)

A livello dell'unità di stabilimento: :

1. numero d'impresa
2. statuto
3. numero dell'unità di stabilimento
4. data d'inizio
5. nome dell'unità di stabilimento
6. indirizzo
7. numero di telefono
8. fax
9. indirizzo elettronico
10. sito internet
11. autorizzazioni
12. attività ONSS e attività (non) commerciali

In che misura i dati che figurano nel registro sono affidabili?

Le società sono tenute a pubblicare determinati atti e indicazioni. Ciò permette di garantire in particolare l'opponibilità nei confronti dei terzi. In Belgio, ciò si realizza attraverso la pubblicazione degli atti e delle indicazioni sul "*Moniteur belge*" e la pubblicazione dei conti annuali presso la "*Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique*". L'articolo 76 del *Code des sociétés* contiene le norme relative all'opponibilità degli atti e delle indicazioni dopo la pubblicazione.

L'articolo 76 del *Code des sociétés* stabilisce che gli atti e le indicazioni di cui è prevista la pubblicità sono opponibili ai terzi solo dal giorno della loro pubblicazione mediante estratti o tramite menzione negli *Annexes du Moniteur belge*, salvo il caso in cui la società dimostri che i terzi ne avevano conoscenza in precedenza.

Tuttavia, i terzi possono far riferimento agli atti che non sono stati resi pubblici.

Per le operazioni effettuate prima del sedicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione, tali atti non sono opponibili ai terzi che dimostrino che si sono trovati nell'impossibilità di averne conoscenza.

In caso di discordanza tra il testo depositato e quello pubblicato negli "*Annexes du Moniteur belge*", quest'ultimo non è opponibile ai terzi. Questi ultimi tuttavia possono fare riferimento ad esso, a meno che la società provi che hanno avuto conoscenza del testo depositato.

In caso di discordanza tra i documenti che debbano essere redatti in una lingua ufficiale e le traduzioni volontariamente depositate in una o più lingue ufficiali dell'Unione europea, quest'ultima traduzione volontariamente pubblicata non è opponibile ai terzi. Questi ultimi tuttavia possono far riferimento alle traduzioni volontariamente pubblicate, a meno che la società non dimostri che essi hanno avuto conoscenza della versione di cui all'articolo 67, primo paragrafo, secondo comma, del *Code des sociétés*, vale a dire le copie degli atti autentici, i duplicati o gli originali degli atti e gli estratti (in formato elettronico o meno) che devono essere depositati presso la cancelleria del *tribunal de commerce*.

Sul sito "Public Search" della BCE, i dati delle imprese includono link diretti alle pubblicazioni nel *Moniteur belge* e alla *Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique*.

Modalità di ricerca

Questo è il link che vi permette di accedere al sito [Public Search \(ricerca pubblica\)](#).

Esistono quattro diverse possibilità di ricerca separate come segue:

- ricerca per numero (se conoscete il numero d'impresa o il numero d'unità di stabilimento)
- ricerca per nome
- ricerca per indirizzo
- ricerca per attività

Il sito internet è disponibile in quattro lingue: tedesco, inglese, francese e neerlandese.

Troverete informazioni generali sulla BCE mediante il [site internet du Service public fédéral Économie](#) (servizio pubblico federale Economia) (sezione "Entreprises et Indépendants", rubrica "Banque carrefour des Entreprises").

Link connessi

[Registre de Commerce européen](#) (Registro del commercio europeo), [Service Public Fédéral Justice](#) (servizio pubblico federale della giustizia), [Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie](#) (servizio pubblico federale Economia PMI, classi medie e energia)

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 18/01/2017

Registri delle imprese negli Stati membri - Bulgaria

Questa sezione offre una panoramica sui registri delle imprese bulgari e sul registro BULSTAT. La Bulgaria garantisce che questi registri rispettano i principi di pubblicità, trasparenza e sicurezza delle informazioni.

Quali sono le informazioni contenute nel registro delle imprese bulgaro?

[Il registro delle imprese bulgaro](#) e il registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro (TRRYULNTs) sono tenuti dall'Agenzia di gestione dei registri presso il ministero della Giustizia. Essi contengono informazioni sugli operatori economici, le filiali di operatori economici esteri, le persone giuridiche senza scopo di lucro e le filiali di persone giuridiche straniere senza scopo di lucro, nonché informazioni sulle loro rispettive caratteristiche che secondo le norme di legge debbono essere iscritte nei registri. Nel TRRYULNTs sono inoltre registrati alcuni documenti riguardanti gli operatori economici, le filiali di operatori economici esteri, le persone giuridiche senza scopo di lucro e le filiali di persone giuridiche straniere senza scopo di lucro secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.

Il registro delle imprese e il registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro condividono la stessa banca dati elettronica contenente le informazioni che per legge devono essere registrate, così come gli atti ivi pubblicati a norma di legge, relativamente agli operatori e alle filiali di operatori economici esteri, alle persone giuridiche senza scopo di lucro e alle filiali di persone giuridiche straniere senza scopo di lucro. Per ogni operatore - che si tratti della filiale di un operatore economico estero, di una persona giuridica senza scopo di lucro o della filiale di una persona giuridica straniera senza scopo di lucro - viene creato un fascicolo in forma elettronica. A questo fascicolo vengono allegati le domande, i documenti attestanti le informazioni iscritte nel registro, gli atti pubblicati e altri documenti che possono contenere anche dati personali di identificazione dei rappresentanti o degli amministratori dell'operatore economico o della persona giuridica senza scopo di lucro.

L'accesso al registro delle imprese bulgaro è gratuito?

Sia il registro delle imprese che il registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro sono pubblici: chiunque può accedere liberamente e gratuitamente alla banca dati contenente tali registri. Nell'ambito di una procedura di registrazione, l'Agenzia di gestione dei registri permette di accedere al fascicolo dell'operatore o della persona giuridica senza scopo di lucro presso gli uffici locali dell'Agenzia, dietro la presentazione di una domanda e di un documento di identità. La persona che richieda l'accesso in modalità elettronica deve identificarsi con la propria firma elettronica o un certificato digitale rilasciato dall'Agenzia e, in caso di accesso d'ufficio, si applica una specifica normativa. L'Agenzia di gestione dei registri permette inoltre di accedere liberamente e gratuitamente alle informazioni iscritte e agli atti pubblicati attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

Come si effettua una ricerca nel registro delle imprese bulgaro?

Il [registro delle imprese](#) è accessibile 24 ore su 24.

Chiunque può effettuare una ricerca per verificare la presenza o l'assenza di un'iscrizione o di un atto pubblicato nel registro delle imprese e nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro.

Il portale del TRRYULNTs permette di effettuare ricerche in base ai seguenti criteri:

- ragione sociale/nome o codice di identificazione unico (CIU) dell'operatore economico, della filiale di un operatore economico estero, della persona giuridica senza scopo di lucro e della filiale di una persona giuridica straniera senza scopo di lucro; nomi o numero di identificazione nazionale, rispettivamente ragione sociale o CIU del socio o del socio unico delle società commerciali;
- nomi o numero di identificazione nazionale, rispettivamente ragione sociale/nome o CIU di un membro degli organi di una persona giuridica-operatore economico o di una persona giuridica senza scopo di lucro. Il fascicolo di un operatore singolo, della filiale di un operatore economico estero, di una persona giuridica senza scopo di lucro e della filiale di una persona giuridica straniera senza scopo di lucro, nonché dei suoi predecessori e successori legali, può essere oggetto di ricerche in base a qualsiasi tipo di informazione iscritta o di atto pubblicato.

Gli utenti possono inoltre effettuare ricerche nella banca dati del TRRYULNT utilizzando criteri propri. La sottoscrizione al servizio di consultazione integrale della banca dati costa 100 BGN/anno (in base al tariffario dei canoni pubblici riscossi dall'Agenzia di gestione dei registri, di seguito "il tariffario"). Per le autorità pubbliche l'accesso alla banca dati è gratuito.

Esiste inoltre la possibilità di ottenere certificati direttamente allo sportello dell'Agenzia di gestione dei registri o in modalità elettronica (a pagamento, conformemente al tariffario di cui sopra relativo ai canoni pubblici percepiti dall'Agenzia di gestione dei registri).

Allo sportello o in modalità elettronica possono altresì essere ottenute copie di documenti conservati nel registro (a pagamento, conformemente al tariffario di cui sopra).

In che misura si può fare affidamento sui documenti contenuti nel registro?

La Bulgaria ha adottato i principi conformi alla pertinente regolamentazione dell'Unione europea relativi all'attività di iscrizione e cancellazione delle iscrizioni nel registro delle imprese e nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro e alla pubblicazione di documenti relativi agli operatori/alle persone giuridiche senza scopo di lucro. A livello nazionale le disposizioni applicabili sono definite dalla legge sul registro delle imprese e sul registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro e dalla legge sul commercio.

Conformemente alle disposizioni della legge sul registro delle imprese e sul registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro, un'iscrizione apportata nei registri si presume conosciuta da terzi di buona fede dal momento della sua iscrizione. Fino a che non siano passati 15 giorni, l'iscrizione non può essere opposta a terzi che provino di essere stati nell'impossibilità di esserne a conoscenza. I terzi possono avvalersi di un fatto sottoposto a iscrizione anche se l'iscrizione non è ancora stata effettuata, a meno che la legislazione non preveda esplicitamente che esso produce effetti solo una volta avvenuta l'iscrizione. Un'iscrizione non ha più effetto dal momento della sua cancellazione. I documenti contenuti nel registro delle imprese e nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro sono ritenuti conosciuti a terzi dal giorno della loro pubblicazione.

Terzi agenti in buona fede possono avvalersi di un'iscrizione o di una pubblicazione anche se il fatto iscritto o l'atto pubblicato non esiste. Nei confronti di terzi in buona fede, i fatti non iscritti nel registro sono presunti inesistenti.

Storia del registro delle imprese bulgaro e del registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro

La riforma della procedura di iscrizione è iniziata il 1° gennaio 2008 da quando la legge sul registro delle imprese è entrata in vigore e da quando è diventato operativo il registro elettronico degli operatori economici e delle filiali degli operatori economici esteri. Gli operatori hanno dovuto iscriversi nuovamente entro il 31 dicembre 2011.

Ai sensi dell'articolo 17 della legge sulle persone giuridiche senza scopo di lucro, l'Agenzia di gestione dei registri tiene il registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro a partire dal 1° gennaio 2018. L'articolo 25, paragrafo 1, delle disposizioni transitorie e finali della legge sulle persone giuridiche senza scopo di lucro stabilisce che le persone giuridiche senza scopo di lucro iscritte nell'apposito registro tenuto presso le giurisdizioni provinciali possono chiedere la loro nuova iscrizione presso l'Agenzia di gestione dei registri entro il 31 dicembre 2020. I due registri condividono la stessa banca dati.

La riforma ha prodotto le seguenti conseguenze:

1. La procedura di iscrizione ha lasciato la sfera di competenza delle giurisdizioni ed è ora effettuata da un organo amministrativo, ovvero l'Agenzia di gestione dei registri.
2. Tutti i registri delle 28 giurisdizioni provinciali sono stati riuniti in una banca dati elettronica unificata e centralizzata. Tale banca dati contiene tutti i fatti sottoposti a iscrizione e gli atti trasmessi ai fini della pubblicazione, nonché una copia elettronica di tutti i documenti comunicati, dei provvedimenti di diniego, delle istruzioni impartite e dei fascicoli delle imprese.
3. Il principio di pubblicità delle informazioni è fondamentale per la procedura di iscrizione.

4. La domanda di iscrizione è effettuata usando vari tipi di moduli: il modulo dipende dal tipo di operatore o di persona giuridica senza scopo di lucro e dai fatti che si vogliono iscrivere.

Come presentare una domanda di iscrizione al registro delle imprese?

Le domande possono essere presentate sia allo sportello dei servizi di iscrizione dell'Agenzia di gestione dei registri sia elettronicamente attraverso il [portale del TRRYULNTs](#).

Le domande formulate per iscritto possono essere presentate in qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia di gestione dei registri indipendentemente dalla sede dell'operatore economico. Le domande cartacee vengono prese in consegna dai servizi di iscrizione, sono sottoposte a scansione elettronica e allegati al sistema informatico del TRRYULNTs. I documenti allegati devono essere originali o copie certificate conformi dal richiedente o da un notaio.

Le domande trasmesse elettronicamente possono essere presentate in qualsiasi momento attraverso il portale del TRRYULNTs.

Come si svolge la valutazione delle domande di iscrizione?

Ogni documento ricevuto per essere registrato nel sistema informatico del TRRYULNTs (domanda di iscrizione, decisione giudiziaria, domanda di rettifica di un errore, domanda di nomina di periti, verificatori, controllori, ecc.) è contrassegnato da un numero unico di ingresso avente formato "aaaammgghhmmss" (anno, mese, giorno, ora, minuti, secondi). Dopo aver ricevuto un numero unico di ingresso, il documento viene attribuito in maniera casuale dal sistema informatico del TRRYULNTs a un funzionario che è incaricato di esaminarlo. Le domande di iscrizione, cancellazione e pubblicazione degli atti a norma dell'articolo 14 sono attribuite automaticamente dal sistema informatico del TRRYULNTs, ai fini della loro valutazione, ai funzionari incaricati della registrazione in base al loro ordine di arrivo. L'attribuzione di una nuova domanda o decisione giudiziaria viene effettuata non appena il funzionario addetto alla registrazione ha segnalato con la propria firma elettronica di aver terminato il trattamento della domanda precedente e per il sistema informatico risulta quindi avere lo status "disponibile".

Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, della legge sul registro delle imprese e sul registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro, il funzionario responsabile della registrazione decide in merito alle domande di iscrizione, cancellazione e pubblicazione degli atti tre giorni lavorativi dopo la loro presentazione, salvo diversa disposizione di legge. Le domande di iscrizione di operatori economici che vengono presentate per la prima volta sono esaminate entro la fine del giorno lavorativo successivo a quello di deposito nel registro delle imprese e la decisione viene presa subito dopo l'esame della domanda, tranne nei casi di cui all'articolo 22, paragrafo 5, della legge sul registro delle imprese e sul registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro quando viene impartita una particolare istruzione. Le domande di comunicazione di bilanci e di relazioni finanziarie annuali, ove richiesto dalla legge, sono trattate in base all'ordine di presentazione, separatamente dalle altre domande.

In base al tipo di decisione, sono possibili i seguenti esiti:

- parere corredato della firma elettronica del funzionario incaricato della registrazione al termine dell'esame della domanda interessata, che viene pubblicato immediatamente sul conto dell'operatore economico e da eseguire entro il termine di cui all'articolo 19, paragrafo 2, della legge sul registro delle imprese e sul registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro;
- rifiuto corredato della firma elettronica del funzionario incaricato della registrazione al termine dell'esame della domanda, che viene pubblicato immediatamente sul conto dell'operatore economico;
- iscrizioni corredate della firma elettronica del funzionario incaricato della registrazione al termine dell'esame della domanda, che rimangono visibili sul conto dell'operatore economico con la dicitura "In attesa-termini di tre giorni" fino allo scadere del termine previsto all'articolo 19, paragrafo 2, della legge sul registro delle imprese e sul registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro. Una volta scaduto il termine di legge, il sistema informatico del TRRYULNTs crea automaticamente l'iscrizione e genera il numero di iscrizione nel formato sopra specificato: l'anno, il mese e il giorno sono quelli della pubblicazione automatica da parte del sistema informatico, mentre l'ora, i minuti e i secondi sono quelli dell'iscrizione effettuata il giorno precedente dal funzionario incaricato della registrazione.

Quali sono le informazioni fornite dal registro bulgaro BULSTAT?

Il [registro bulgaro BULSTAT](#) (Balgarskiyat registar BULSTAT) contiene informazioni concernenti:

1. le persone giuridiche che non sono né operatori economici né persone giuridiche senza scopo di lucro ai sensi della legge sulle persone giuridiche senza scopo di lucro, soggette a iscrizione nel registro delle imprese o nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro;
2. le filiali di soggetti esteri che non sono né operatori economici né persone giuridiche senza scopo di lucro;
3. le agenzie di soggetti esteri ai sensi dell'articolo 24 della legge sulla promozione degli investimenti;

4. le persone giuridiche straniere che esercitano un'attività economica in Bulgaria, anche a partire da un luogo di attività economica, una sede o un sito determinato;
5. le persone giuridiche straniere aventi sede di gestione effettiva sul territorio bulgaro;
6. le persone giuridiche straniere che detengono beni immobili in Bulgaria;
7. i datori di pegno ai sensi della legge sui pegni registrati;
8. le società non dotate di personalità giuridica ai sensi della legge sulle obbligazioni e sui contratti, comprese quelle di tipo artigianale e le casse di previdenza sociale ai sensi dell'articolo 8 del codice di sicurezza sociale;
9. le persone, diverse da quelle fisiche, che versano contributi alla previdenza sociale;
10. le filiali e le controllate, così come le controllate degli operatori economici iscritti nel registro delle imprese;
11. le persone fisiche che esercitano la libera professione o un'attività artigianale;
12. i cittadini stranieri che non hanno un numero di identificazione nazionale né un numero personale per stranieri e che:
 1. forniscono servizi personali indipendenti in Bulgaria, compresi quelli a partire da un luogo di attività economica, una sede o un sito determinato;
 2. acquistano un bene immobile;
 3. versano contributi alla previdenza sociale;
13. le altre persone fisiche che versano contributi alla previdenza sociale;
14. le persone straniere sottoposte a registrazione speciale ai sensi della legge fiscale, anche quando sono esenti da imposte in virtù di un accordo internazionale vigente di cui la Bulgaria fa parte;
15. le persone fisiche o giuridiche e altri soggetti giuridici che operano sul territorio della Bulgaria in qualità di fiduciari di negozi fiduciari, di fondi di conservazione e di altri soggetti giuridici stranieri simili con sede e di competenza di giurisdizioni che consentono tali negozi fiduciari.

L'accesso al registro bulgaro BULSTAT è gratuito?

Le informazioni iscritte nel [registro BULSTAT](#) nella banca dati dei documenti presentati per fornire le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, punti da 1 a 7, punto 19, e paragrafo 9 della legge sul registro BULSTAT sono pubbliche. Chiunque può verificare la presenza o l'assenza di un'iscrizione.

Storia del registro BULSTAT

Il registro BULSTAT è stato creato sulla base del registro degli operatori economici tenuto presso l'Istituto nazionale di statistica (INS), conformemente all'articolo 6, paragrafo 7, della legge sulla statistica. Il Consiglio dei ministri ha adottato il regolamento che istituisce tale registro con decreto n. 206 del 30 ottobre 1995. Il registro nazionale unico degli operatori economici BULSTAT è operativo in Bulgaria dal 1° gennaio 1996. Con decisione n. 379 del Consiglio dei ministri del 30 luglio 1998, il codice di identificazione del registro nazionale unico degli operatori economici è stato adottato come codice di identificazione unico (EIK) per tutti i soggetti giuridici e di altro tipo operanti sul territorio della Bulgaria. Il 17 giugno 1999 l'Assemblea nazionale ha adottato la legge sulla statistica che definisce le modalità di creazione, funzionamento e utilizzo del registro unico di identificazione degli operatori economici che esercitano un'attività sul territorio bulgaro, chiamato registro BULSTAT. Il registro BULSTAT diventa quindi il principale registro amministrativo del paese. Nel 2000 i suoi dati sono stati messi a disposizione attraverso la [pagina internet del registro](#).

Dall'11 agosto 2005 il registro BULSTAT è gestito dall'Agenzia di gestione dei registri. Esso contiene tutte le persone giuridiche e le filiali di soggetti esteri che non sono né operatori economici né persone giuridiche senza scopo di lucro ai sensi della legge sulle persone giuridiche senza scopo di lucro, e che sono soggette a iscrizione, rispettivamente, nel registro delle imprese o nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro. Sono soggette a iscrizione anche le persone che esercitano la libera professione o un'attività artigianale. Fino al 1° gennaio 2008 gli operatori erano tenuti a registrarsi nel Bulstat entro 7 giorni. Successivamente questa registrazione è passata sotto la competenza del registro delle imprese.

Come presentare una domanda di iscrizione nel registro BULSTAT?

Le domande di iscrizione e cancellazione sono effettuate usando un modulo standard.

Le domande possono essere presentate sia allo sportello dei servizi di iscrizione dell'Agenzia di gestione dei registri sia elettronicamente attraverso il [portale del registro BULSTAT](#).

Le domande formulate per iscritto possono essere presentate in qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia di gestione dei registri indipendentemente dalla sede del soggetto interessato. Le domande cartacee vengono prese in consegna dai servizi di iscrizione, sono sottoposte a scansione elettronica e allegate al sistema informatico del registro BULSTAT. I documenti allegati devono essere originali o copie certificate conformi dal richiedente o da un notaio.

Le domande trasmesse elettronicamente possono essere presentate in qualsiasi momento attraverso il portale del registro BULSTAT.

Per essere iscritta nel registro BULSTAT, una persona deve presentare in base al proprio status:

1. la copia di una decisione giudiziaria o di un altro documento, a seconda dei casi:
 - a) persona giuridica: il suo statuto o l'atto che determina la persona che l'amministra e/o la rappresenta;
 - b) agenzia di un soggetto estero ai sensi dell'articolo 24 della legge sulla promozione degli investimenti: un documento di iscrizione alla Camera di commercio e dell'industria bulgara (BTTPP);
 - c) persona giuridica straniera: un documento attestante l'esercizio di un'attività sul territorio bulgaro; un documento legalizzato attestante la creazione della persona giuridica straniera nel paese interessato;
 - d) unità organizzativa non dotata di personalità giuridica ai sensi della legge sulle obbligazioni e sui contratti e casse di previdenza sociale ai sensi dell'articolo 8 del codice di sicurezza sociale: il contratto della società, l'attestato di iscrizione all'Agenzia nazionale delle entrate;
 - e) filiale o controllata: il suo statuto o l'atto che determina la persona che l'amministra e/o la rappresenta;
 - f) altri soggetti non compresi ai punti da a) a e) che versano contributi alla previdenza sociale: titoli di legittimazione e/o, a seconda dei requisiti di legge, documenti comprovanti l'esercizio di una specifica attività;
2. una domanda conforme al modello approvato dal direttore esecutivo dell'Agenzia di gestione dei registri;
3. una dichiarazione di autenticazione dei fatti invocati, firmata dal richiedente;
4. il documento attestante il pagamento del canone pubblico in base al tariffario adottato dal Consiglio dei ministri.

Ogni documento ricevuto per essere iscritto nel registro (domanda di iscrizione o domanda di rettifica di un errore) è contrassegnato da un numero unico di ingresso avente formato "aaaammgghhmmss" (anno, mese, giorno, ora, minuti, secondi).

Le istanze e le domande di iscrizione e cancellazione sono esaminate in base al loro ordine di arrivo da un agente incaricato della registrazione, il quale si pronuncia il giorno successivo al ricevimento delle stesse.

In base al tipo di decisione, sono possibili i seguenti esiti:

- parere corredato della firma elettronica del funzionario incaricato della registrazione al termine dell'esame della domanda, che viene pubblicato immediatamente sul conto elettronico del soggetto e da eseguire entro 5 giorni lavorativi;
- rifiuto corredato della firma elettronica del funzionario incaricato della registrazione al termine dell'esame della domanda, che viene pubblicato immediatamente sul conto elettronico del soggetto;
- iscrizioni corredate della firma elettronica del funzionario incaricato della registrazione al termine dell'esame. Una volta effettuata l'iscrizione, il sistema informatico del registro BULSTAT crea automaticamente il numero di iscrizione nel formato sopra specificato: l'anno, il mese e il giorno sono quelli della pubblicazione automatica da parte del sistema informatico, mentre l'ora, i minuti e i secondi sono quelli dell'iscrizione da parte del funzionario incaricato della registrazione.

La consultazione online può essere effettuata in base alle seguenti informazioni:

- il nome o il CIU/il numero di identificazione nazionale dei soggetti;
- il fascicolo dell'azienda/anno/giurisdizione provinciale;
- il numero della domanda, il numero di registrazione;
- il collegamento tra i soggetti.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Questa sezione presenta un'anteprima del pubblico registro (veřejný rejstřík) in Cechia. Il pubblico registro è formato dal registro delle associazioni, il registro delle imprese, il registro delle fondazioni, il registro degli enti e delle istituzioni, il registro dei condomini e il registro degli enti di pubblica utilità.

Che cosa offre il pubblico registro ceco?

Nel pubblico registro sono contenuti i dati, stabiliti dalla legge relativi alle persone giuridiche di diritto privato. L'organizzazione generale del pubblico registro è fissata dall'articolo 120 della legge n. 89/2012 (codice civile). L'organizzazione più dettagliata del pubblico registro tenuto dalle giurisdizioni trova definizione nella legge n. 304/2013 relativa ai pubblici registri delle persone giuridiche e delle persone fisiche. La raccolta degli atti (*sbírka listin*) è parte del pubblico registro; essa contiene gli atti prescritti dalla legge, ad esempio gli atti costitutivi di un ente, i relativi statuti e le relative scritture contabili ecc.

Il pubblico registro è tenuto da un tribunale a tal fine designato. L'amministratore del pubblico registro è il ministero della giustizia.

I seguenti soggetti di diritto sono iscritti nel pubblico registro:

- le associazioni
- le organizzazioni sindacali
- le organizzazioni sindacali internazionali
- le organizzazioni patronali
- le organizzazioni patronali internazionali
- le associazioni di succursali
- le organizzazioni sindacali delle associazioni di succursali
- le organizzazioni sindacali internazionali delle associazioni di succursali
- le organizzazioni patronali di succursali
- le organizzazioni patronali internazionali di succursali
- gli imprenditori persone fisiche iscritte nel registro delle imprese
- le società in nome collettivo
- le società in accomandita
- le società a responsabilità limitata
- le società per azioni
- le cooperative
- le imprese di Stato
- le imprese create per scissione (spin-off)
- gli enti di pubblica utilità
- le fondazioni
- i fondi di dotazione
- gli istituti e le istituzioni
- gli organismi cofinanziati dal bilancio statale
- i condomini
- i gruppi europei di interesse economico
- le sedi di enti o persone esteri
- le società cooperative europee
- le società (anonime) europee (Societas Europaea)

I dati che devono essere iscritti nel pubblico registro sono elencati dalla legge n. 304/2013 relativa ai registri pubblici delle persone giuridiche e fisiche. I più importanti sono: la denominazione o la ragione sociale, la sede, la natura dell'attività, la forma giuridica e il numero di identificazione, il nome e il domicilio o la ragione sociale e la sede delle persone che compongono il consiglio di amministrazione.

L'accesso al pubblico registro ceco è gratuito?

Il pubblico registro è tenuto in forma elettronica. La sua **consultazione è gratuita** tramite il [portale web](#) e/o le ricerche possono essere effettuate direttamente sul sito <https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik>. Chiunque può avere accesso al pubblico registro, consultarlo e avere copie o estratti di quanto in esso contenuto.

Come fare una ricerca nel pubblico registro ceco?

Il pubblico registro ceco dispone di un **motore di ricerca avanzata online**. È possibile effettuare le ricerche a partire dal nome della persona fisica o giuridica o dal suo numero di identificazione.

Qual è l'affidabilità degli atti contenuti nel registro?

La pubblicità degli atti

Il tribunale incaricato della tenuta del pubblico registro pubblica tutte le iscrizioni apportate nonché le modifiche o le cancellazioni di quest'ultime e il deposito dei documenti, compresi quelli in formato elettronico nel più breve tempo possibile successivamente all'iscrizione. Le informazioni iscritte nel pubblico registro e i documenti depositati nella raccolta degli atti sono pubblicati in modo da permettere la loro consultazione a distanza. Il tribunale incaricato della tenuta del pubblico registro pubblica i dati relativi e dispone che si possa ottenerne copia elettronica conforme. Il documento così ottenuto è firmato elettronicamente mediante un certificato qualificato del tribunale competente ed è disponibile gratuitamente sul sito Web del [ministero della giustizia](#). Su richiesta il tribunale incaricato della tenuta del pubblico registro emette, in formato cartaceo, una copia completa o parziale, conforme, di qualsiasi iscrizione contenuta nel registro o di qualsiasi documento depositato nel registro degli atti, o invia al richiedente un'attestazione relativa all'esistenza di taluni dati nel pubblico registro, salvo che il richiedente non solleciti esplicitamente una copia non conforme. Per quanto riguarda i fatti iscritti nel pubblico registro e i documenti depositati nella raccolta degli atti prima del 1° gennaio 1997 il tribunale incaricato della tenuta del registro rilascia soltanto una copia in formato cartaceo, salvo che le menzioni relative a questi fatti o i documenti relativi siano già conservati in formato elettronico.

L'opponibilità dei documenti e dei dati

Un soggetto di cui confronti esista un'iscrizione del pubblico registro non ha il diritto di opporsi a una persona che agisce legittimamente sulla base della detta iscrizione, asserendo che quest'ultima non corrisponde alla realtà.

Una persona iscritta nel registro può opporre a un terzo dati contenuti in documenti per i quali la legge impone la pubblicazione solo a partire dalla data di quest'ultima, salvo che essa dimostri che i terzi ne avevano preventivamente conoscenza. La persona iscritta non può tuttavia invocare i dati e il contenuto dei documenti summenzionati nell'ambito di azioni che essa esperisce prima del sedicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione, se il terzo dimostra che non poteva averne conoscenza.

I terzi possono sempre avvantaggiarsi delle informazioni e dei contenuti dei documenti non pubblicati, nella misura in cui la loro non pubblicazione non li privi di qualsiasi effetto giuridico.

Non conformità delle iscrizioni

Qualora il contenuto di una iscrizione nel registro pubblico sia contrario a disposizione di legge imperativa e qualora non possa essere ottenuta in altro modo una rettifica dell'iscrizione, il tribunale incaricato della tenuta del registro ingiunge alla persona iscritta nel registro di porre rimedio alla situazione. Se la persona giuridica non procede alla rettifica richiesta nel termine assegnato, il tribunale può disporre d'ufficio il suo scioglimento e la sua liquidazione, se è nell'interesse della protezione dei terzi.

In caso di discordanza tra i termini dell'iscrizione apposta nel pubblico registro in lingua ceca e in un'altra lingua o tra documenti depositati nella raccolta dei documenti in lingua ceca e la loro traduzione in una lingua straniera volontariamente depositata ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 1, della legge relativa ai pubblici registri delle persone giuridiche e fisiche, i termini dell'iscrizione pubblicata o del documento depositato in lingua straniera non sono opponibili ai terzi. Un terzo può avvantaggiarsi di un'iscrizione pubblicata o di un documento depositato nella raccolta degli atti in una lingua straniera, tranne nel caso in cui la persona iscritta nel registro provi che il terzo aveva conoscenza del contenuto dell'iscrizione pubblicata o del documento depositato in lingua ceca.

Traduzione della legge sui pubblici registri

Il ministero della giustizia ha stilato una traduzione non ufficiale in inglese della legge n. 304/2013 sui pubblici registri delle persone fisiche e giuridiche e sul registro dei trust, nella versione vigente dal 1° gennaio 2018. Tale traduzione è fornita a scopo meramente informativo. Fa fede unicamente il testo in lingua ceca pubblicato nella raccolta delle leggi della Cechia. Cfr. [qui](#).

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 15/06/2020

Registri delle imprese negli Stati membri - Danimarca

Questa sezione contiene una panoramica del registro delle imprese danese.

L'autorità delle imprese danese [Erhvervsstyrelsen]

Storia del registro delle imprese danese

L'autorità delle imprese danese è stata istituita il 1° gennaio 2012.

L'autorità delle imprese danese ha circa 500 impiegati. L'autorità delle imprese ha numerose mansioni e responsabilità, che complessivamente mirano a rendere più semplici e attraenti l'imprenditoria in Danimarca. L'autorità è operativa in svariati settori, dall'elaborazione di leggi e lo sviluppo delle zone rurali fino alla digitalizzazione e a una sorveglianza e un controllo efficace su fondazioni, imprese e riciclaggio, bilanci, revisori dei conti e settore dell'esportazione nonché controlli UE. L'autorità è responsabile del registro centrale delle imprese (Det Centrale Virksomhedsregister - CVR), ossia il registro pubblico contenente le informazioni relative a tutte le imprese danesi.

L'autorità è gestita dal ministero dell'Industria.

Quali informazioni sono contenute nel registro delle imprese danese?

Nel sito web erhvervsstyrelsen.dk si possono trovare informazioni riguardanti tutti i settori di attività dell'autorità, compreso il [registro delle imprese danese](#).

Il CVR.dk rappresenta il punto d'accesso centrale alle informazioni e ai dati riguardanti tutte le imprese in Danimarca. Indipendentemente dal tipo di impresa, si possono trovare informazioni sia per quanto riguarda l'impresa stessa (nota anche come persona giuridica) che per quanto concerne le sue unità di produzione. Il registro contiene anche informazioni relative ai fondatori, ai proprietari e agli amministratori.

Per taluni tipi di impresa – in particolare le società per azioni e le società a responsabilità limitata – si possono trovare ulteriori informazioni su situazioni finanziarie, dati e relazioni sull'impresa e le persone che la gestiscono.

Quali informazioni contiene il CVR?

- Il numero di registrazione CVR
- Nome e indirizzo
- Data di inizio ed eventualmente di fine attività
- Forma giuridica
- Indicazione di un'eventuale tutela pubblicitaria
- Informazioni creditizie
- Succursali e filiali
- Eventuali recapiti
- Eventualmente il numero di impiegati
- Azionisti, fondatori, proprietari e amministratori con piena responsabilità

- Nome e indirizzo
- Numero CPR o CVR (il numero CPR non può essere comunicato a privati)
- Unità di produzione associate
 - Il numero di unità di produzione
 - Nome e indirizzo
 - Data di inizio ed eventualmente di fine attività
 - Indicazione di un'eventuale tutela pubblicitaria
 - Succursali e filiali
 - Eventuali recapiti
 - Eventualmente il numero di impiegati

Come effettuare una ricerca nel registro danese delle imprese?

Nella pagina "CVR på Virk" si possono effettuare ricerche su singole imprese e cercare/filtrare i risultati secondo un'ampia gamma di parametri, quali la denominazione, il nome di una persona, il numero di registrazione dell'impresa, il numero dell'unità di produzione, l'indirizzo dell'impresa o dell'unità di produzione o della persona. Si possono consultare i dati essenziali relativi a tutte le imprese registrate nel CVR.

Sulla pagina di ricerca "CVR-Data" [☞ "Sådan søger du"](#) si può reperire un aiuto per effettuare le ricerche di informazioni sulle imprese nel CVR.

Per una mole importante di dati esistono diverse soluzioni, quali l'accesso da sistema a sistema e i servizi web del CVR. Per ulteriori informazioni: [☞ fare clic qui](#)

L'accesso al registro delle imprese danese è gratuito?

I documenti e i servizi del CVR che non richiedono un intervento manuale sono gratuiti, ossia:

- diverse visualizzazioni
- bilanci
- accesso da sistema a sistema e servizio web del CVR

Numerosi documenti richiedono un intervento manuale e sono quindi a pagamento. I seguenti prodotti sono tuttavia esenti dall'IVA:

- Aggiunta di una firma: 120 corone danesi
- Bilanci più vecchi su microfilm o su archivi remoti: 300 corone danesi
- Certificato di registrazione: 300 corone danesi
- Certificato di modifica della denominazione: 500 corone danesi
- Piano di fusione: 150 corone danesi
- Verbale dell'assemblea generale annuale: 150 corone danesi
- Documentazione sul capitale: 150 corone danesi
- Copia del modulo di registrazione: 150 corone danesi
- Dichiarazione degli amministratori: 150 corone danesi
- Resoconto di acquisizioni successive: 150 corone danesi
- Dichiarazione di autofinanziamento: 150 corone danesi
- Piano di scissione: 150 corone danesi
- Statuti: 150 corone danesi

Tariffe in vigore dal 5 dicembre 2014.

In che misura sono affidabili i documenti presenti nel registro?

L'articolo 14 della legge sulle società recepisce l'articolo 3 della prima direttiva sul diritto delle società nell'ambito del diritto danese e descrive in che modo le informazioni registrate possono essere utilizzate. Tale articolo dispone che

le informazioni pubblicate nel sistema informatico dell'autorità delle imprese siano considerate come portate a conoscenza dei terzi. Tale disposizione non si applica però prima del diciassettesimo giorno successivo alla pubblicazione di tali informazioni, purché sia dimostrato che un terzo non avrebbe potuto prendere conoscenza degli elementi pubblicati.

Finché non è avvenuta la pubblicazione nel sistema informatico dell'autorità gli elementi che devono essere registrati e pubblicati non sono opponibili a un terzo, a meno che non sia dimostrato che quest'ultimo ne abbia avuto conoscenza. Il fatto che tali elementi non siano stati ancora pubblicati non osta a che un terzo se ne possa avvalere.

Responsabilità rispetto all'esattezza delle informazioni registrate

I dichiaranti sono responsabili dell'esattezza delle informazioni pubblicate, ai sensi dell'articolo 8 del decreto sulle dichiarazioni (anmeldelsesbekendtgørelsen) e dell'articolo 15, secondo comma, della legge sulle società. Essi sono penalmente responsabili rispetto alla legittimità della dichiarazione e all'esattezza delle informazioni comunicate.

L'autorità non verifica l'esattezza delle informazioni inserite, bensì registra le informazioni comunicate, indipendentemente dal fatto che si tratti di registrazioni manuali o di autoregistrazioni effettuate attraverso il sito Virksomheder.dk.

L'Erhvervsstyrelsen è ritenuto responsabile dell'eventuale danno causato dall'uso di dati o documenti registrati la cui erroneità è ad esso imputabile e in particolare in caso di errore nel trattamento di tali dati e/o documenti.

Link utili

[Autorità delle imprese danese](#)

[Registro centrale delle imprese](#)

[Ministero danese delle imprese e della crescita](#)

[Registro delle imprese europeo \(EBR\)](#)

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 01/07/2020

Registri delle imprese negli Stati membri - Germania

Questa sezione del portale fornisce una panoramica del registro delle imprese tedesco.

Quali informazioni sono contenute nel registro delle imprese tedesco?

Il portale del [registro delle imprese tedesco](#) è gestito dal **Ministero della Giustizia dello Stato federale del Nord Reno-Westfalia** per conto degli altri Länder. Esso permette un accesso unico a tutti i registri federali tedeschi relativamente alle imprese, alle cooperative e alle società collegate nonché alle pubblicazioni che essi contengono.

Si possono trovare informazioni generiche in inglese, francese, italiano, olandese, polacco, spagnolo e turco sul portale del [registro delle imprese \(Handelsregisterportal\)](#); tuttavia, le informazioni principali nel registro medesimo sono in tedesco.

Ulteriori informazioni su fallimenti, relazioni contabili e finanziarie nonché informazioni sul mercato dei capitali sono disponibili sul sito internet del [registro delle società tedesco](#). Il detto sito è stato tradotto in inglese, francese, italiano e spagnolo; sebbene le informazioni pubblicate sul sito siano disponibili prevalentemente in lingua tedesca (tranne le informazioni sul mercato dei capitali, che sono parzialmente tradotte in inglese o in altre lingue). Inoltre, il registro delle imprese tedesco è collegato al portale del registro commerciale, in modo tale che sia possibile effettuare una ricerca in entrambi i registri.

La consultazione del registro delle imprese tedesco è gratuita?

L'iscrizione nel registro delle imprese è gratuita, come anche la ricerca di una specifica impresa e la consultazione delle pubblicazioni e dei dati delle imprese. Ogni richiesta di consultazione dei dati relativa a un dato numero di registrazione (ad es. i dati aggiornati, la stampa del cronologico o dello storico o la visura di documenti) è a pagamento; il costo è di 4,50 EUR per la stampa dei documenti e di 1,50 EUR per le visure.

Come consultare il registro delle imprese tedesco

Il sito internet del [registro delle imprese tedesco](#) dà la possibilità di effettuare due diversi tipi di ricerca ([ricerca semplice](#) e [ricerca avanzata](#)) a seconda delle informazioni a disposizione dell'utente. Il sito internet del [registro delle imprese tedesco](#) ha anche una funzione di ricerca.

Fino a che punto sono affidabili i documenti contenuti nel registro?

L'articolo 15 dell'[Handelsgesetzbuch \(codice commerciale tedesco\)](#) stabilisce le disposizioni nazionali alle quali i terzi possono far riferimento per i documenti e i dettagli elencati all'articolo 2 della direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48 del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 258 dell'1.10.2009, pag. 11) ai sensi degli articoli 3, paragrafi 5, 6 e 7 di questa direttiva.

Ai sensi dell'articolo 15, la società può opporsi a un terzo soltanto in base ai fatti che sono stati precedentemente registrati e pubblicati o a quelli che erano noti al terzo in precedenza (articolo 15, primo comma, del Codice commerciale tedesco) Un terzo deve avere la possibilità di trovare fatti correttamente registrati e pubblicati. Ciò non vale per azioni legali avviate entro 15 giorni dalla pubblicazione nella misura in cui il terzo possa provare che il fatto non era conosciuto, né che fosse necessario venirne a conoscenza. (articolo 15, secondo comma, del codice commerciale tedesco).

Se un fatto che occorreva registrare è stato pubblicato in modo non corretto, un terzo può far affidamento sul fatto pubblicato, rispetto alla parte per conto della quale il fatto doveva essere registrato, a meno che il terzo medesimo fosse consapevole dell'errore (articolo 15, terzo comma, del Codice commerciale tedesco).

Storia del registro delle imprese tedesco

A partire dal 2007 tutte le informazioni sono disponibili in formato elettronico.

Link correlati

[Portale del registro delle imprese tedesco](#)

[Ricerca avanzata](#)

[Ricerca semplice](#)

[Registro delle imprese tedesco](#)

[Registro delle imprese europeo](#)

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 10/11/2020

Registri delle imprese negli Stati membri - Estonia

Questa pagina dà una panoramica sulle informazioni generali sui registri estoni delle imprese, delle associazioni senza scopo di lucro e delle fondazioni.

Quali informazioni sono contenute nel registro estone delle imprese e nel registro delle associazioni senza scopo di lucro e delle fondazioni?

Il registro delle imprese e il registro delle associazioni senza scopo di lucro e delle fondazioni sono tenuti dall'ufficio del registro del tribunale regionale di Tartu. La loro tenuta presso i tribunali assicura la loro indipendenza e la competenza del conservatore. Questi registri hanno un grande valore giuridico e mirano a garantire la certezza del diritto. I dati iscritti nel registro sono opponibili ai terzi, a meno che il terzo sapesse o avesse dovuto sapere che l'iscrizione non era corretta. I dati iscritti nel registro non possono essere fatti valere nei negozi giuridici conclusi nei quindici giorni successivi alla loro iscrizione nel registro se il terzo dimostra che non era a conoscenza né avrebbe potuto essere a conoscenza del loro contenuto. Pertanto il terzo può, in buona fede, confidare nella veridicità dei dati iscritti nel registro, ad esempio presumendo, nel concludere un contratto, che la persona indicata nel registro come membro del consiglio di amministrazione ha il potere di firmare a nome e per conto della società.

Alcuni elementi di diritto sono opponibili solo se sono iscritti nel registro: ad esempio, il potere di firma di un membro del consiglio di amministrazione può essere circoscritto dall'atto costitutivo o dal contratto concluso con il membro del consiglio di amministrazione, ma solo le limitazioni iscritte nel registro sono opponibili ai terzi.

Alcuni importanti atti prendono effetto dal momento in cui sono iscritti nel registro: ad esempio, l'aumento di capitale di una società diventa efficace nel momento in cui è iscritto nel registro delle imprese, e non quando è presa la decisione di aumento del capitale o quando sono versati i contributi. Lo stesso vale per la costituzione di una persona giuridica, la modifica del suo statuto o la sua fusione, scissione o trasformazione.

I registri sono tenuti per via elettronica.

L'ufficio del registro del tribunale regionale di Tartu tiene il registro delle imprese relativo agli imprenditori individuali, alle società (società per azioni, società in nome collettivo, società in accomandita, associazioni commerciali, società europee (*Societas Europaea*), società cooperative europee (*Societas Cooperativa Europaea*) e gruppi europei di cooperazione territoriale, e alle filiali di società estere situate in Estonia.

Il registro delle associazioni senza scopo di lucro e fondazioni contiene informazioni sulle associazioni senza scopo di lucro e fondazioni (tra le associazioni senza scopo di lucro rientrano anche le cooperative senza scopo di lucro, i partiti politici, i sindacati, le chiese, le congregazioni, le associazioni di congregazioni e i monasteri) situate in Estonia. Il registro delle associazioni senza scopo di lucro e fondazioni comprende anche il registro dei condomini.

Il registro delle imprese e il registro delle associazioni senza scopo di lucro e fondazioni contengono per ogni imprenditore individuale, persona giuridica e filiale di società estera:

- una scheda del registro;
- un fascicolo commerciale (nel caso del registro delle imprese) o un fascicolo pubblico (nel caso del registro delle associazioni senza scopo di lucro, delle fondazioni e dei condomini);
- un fascicolo nel registro.

I fascicoli commerciali e pubblici contengono i documenti che una persona giuridica, un imprenditore individuale o una filiale di società estera ha presentato al cancelliere conformemente alla legge, ad esempio gli articoli dell'atto costitutivo o associativo e altri documenti iscritti nel registro pubblico. Le sentenze degli organi giurisdizionali, le impugnazioni di sentenze, la corrispondenza e altri documenti che non sono conservati nei fascicoli commerciali o pubblici sono conservati nel fascicolo del registro.

La scheda del registro di una persona fisica, di un imprenditore individuale o di una filiale di società estera contiene le seguenti informazioni:

- nome o denominazione dell'impresa e numero di iscrizione nel registro;
- residenza o sede sociale e indirizzo della persona fisica, dell'imprenditore individuale o della filiale di società estera;
- dati dell'imprenditore individuale, informazioni sulla sospensione delle sue attività e indicazione della loro natura stagionale o temporanea;
- dati delle persone con poteri di rappresentanza (membri del consiglio di amministrazione, soci accomandatari soci accomandanti o terzi con poteri di rappresentanza, liquidatori e curatori fallimentari) accordi sui poteri di rappresentanza e mandati conferiti per la rappresentanza della persona giuridica;
- dati del rappresentante;
- forma giuridica dell'impresa o tipo di società;
- data di approvazione dello statuto;
- valore finanziario del capitale sociale;

- indicazione che la società a responsabilità limitata sia stata costituita senza apporto di capitali;
- indicazione che le quote sono state registrate nel registro centrale delle garanzie estone o indicazione del responsabile che tiene il registro degli azionisti;
- inizio e fine del registro dell'esercizio finanziario;
- informazioni sul fallimento previsto per legge;
- indicazioni sulla fusione, divisione e trasformazione della società, sul suo scioglimento e cancellazione dal registro;
- indicazione dei dati inseriti per legge dal conservatore senza che l'impresa ne abbia fatto domanda;
- informazioni sul soggetto presso cui sono depositati i documenti di una società in stato di liquidazione;
- obiettivi della fondazione;
- altre informazioni previste per legge.

Le controversie relative al registro non fanno parte del contenzioso civile e sono trattate per iscritto. L'inserimento dei dati nei registri viene effettuato su domanda, a seguito di decisione giudiziaria o per disposizione di legge. La domanda deve essere firmata elettronicamente oppure rivestire la forma di documento notarile.

Il registro delle imprese e il registro delle associazioni senza scopo di lucro e fondazioni sono pubblici. Chiunque può consultare le informazioni che figurano nella scheda del registro e i documenti contenuti nel fascicolo commerciale o pubblico e chiederne copia. I fascicoli del registro possono essere consultati dagli organi amministrativi competenti, dagli organi giurisdizionali in caso di procedimento giudiziario e da qualunque altro soggetto legittimato a tal fine.

La banca dati centrale del registro delle imprese e del registro delle associazioni senza scopo di lucro e fondazioni è gestita dal Centro dei registri e dei sistemi informativi. Il Centro fornisce anche i servizi descritti nelle sezioni successive:

registro online delle imprese

Il registro online delle imprese è un servizio basato sulla banca dati dell'ufficio del registro del tribunale regionale di Tartu, che fornisce dati in tempo reale su tutte le persone giuridiche, filiali di società straniere e lavoratori autonomi registrati in Estonia. Il registro online delle imprese consente di:

- consultare gratuitamente i dati della scheda del registro, i dati generali e i dati sugli arretrati fiscali;
- effettuare ricerche per nome, numero di iscrizione, sede legale, settore di attività, ecc.;
- consultare, a pagamento, rapporti annuali, statuti e altri documenti elettronici, informazioni personali e dati relativi a garanzie commerciali, ecc. figuranti nel fascicolo commerciale o nel fascicolo pubblico;
- controllare in tempo reale le informazioni procedurali sulle imprese e le modifiche dei loro dati;
- verificare gratuitamente l'esistenza di divieti commerciali imposti a persone fisiche o giuridiche estoni;
- consultare gratuitamente l'elenco dei membri dei partiti politici;
- visualizzare i collegamenti tra società e persone.

Ulteriori informazioni sul registro online delle imprese sono reperibili sul [sito internet](#) del Centro dei registri e dei sistemi informativi.

Portale per la registrazione delle società (Ettevõtjaportaal)

Il portale per l'iscrizione delle società è uno strumento che permette alle persone fisiche e giuridiche di presentare da sole i documenti agli uffici di iscrizione dei tribunali regionali. Attraverso il portale è possibile chiedere l'iscrizione di una nuova società, la modifica dei dati figuranti nel registro, la liquidazione di una società e la sua cancellazione dal registro. Analogamente, attraverso il portale possono essere redatti e presentati rapporti annuali. I cittadini estoni (in particolare gli e-residenti), finlandesi, lettoni e belgi possono collegarsi al portale usando la carta di identità per l'autenticazione. I cittadini estoni e lituani possono registrarsi usando il servizio di identificazione del telefono cellulare. Il portale per l'iscrizione delle società si trova sulla [pagina del sito web](#) del Centro dei registri e dei sistemi informativi.

Il registro europeo delle imprese (EBR)

Il registro europeo delle imprese (EBR) è un sistema di ricerca online che fornisce informazioni ufficiali sulle imprese europee. Le ricerche sono effettuate attraverso il [sito internet](#) del registro.

- Il registro contiene informazioni provenienti dai registri delle imprese di [20 paesi](#).
- Le ricerche possono riguardare persone fisiche e giuridiche.
- L'[elenco dei paesi](#) disponibili varia da un paese all'altro.
- I dati contenuti nel registro hanno un valore giuridico diverso nei vari paesi.
- La funzione di ricerca può essere utilizzata sia da persone fisiche che giuridiche.
- Il servizio è a pagamento.

La consultazione del registro delle imprese estone è gratuita?

Il registro può essere consultato [online](#) e anche presso [gli studi notarili](#).

Non è richiesto alcun corrispettivo per le ricerche online sulle persone giuridiche, sugli imprenditori individuali o sulle filiali di società estere, per le informazioni sui procedimenti giudiziari o per l'accesso alle informazioni contenute nella scheda del registro. Non è più richiesto alcun corrispettivo a chi effettua ricerche online concernenti la propria persona. Tuttavia, per tutte le altre ricerche, compresi i dati della scheda del registro, i rapporti annuali, gli statuti sociali e altri documenti è richiesto un corrispettivo. Nel caso in cui le informazioni siano a pagamento verrà emessa fattura e il pagamento va effettuato immediatamente tramite bonifico bancario via Internet. Gli utenti che hanno diritto di usare parametri di ricerca avanzata pagano fatture mensili. Le tariffe applicate per l'uso dei dati informatici contenuti nel registro delle imprese sono fissate da un [regolamento](#) del Ministero della giustizia.

La consultazione dei dati contenuti nel registro e dei documenti dei fascicoli presso gli studi notarili è a pagamento. Le tariffe applicate sono fissate dalla [legge sulle tariffe notarili](#).

Come consultare il registro delle imprese estone?

Il registro delle imprese e il registro delle associazioni senza scopo di lucro e fondazioni possono essere consultati attraverso il [sito Internet](#) del Centro dei registri e dei sistemi informativi.

Qual è il grado di affidabilità dei documenti contenuti nel registro?

Questa pagina spiega come è disciplinato in Estonia l'uso dei dati e dei documenti contenuti nel registro delle imprese.

L'ufficio del registro del tribunale regionale di Tartu tiene il registro delle imprese. Gli imprenditori individuali, le filiali di società estere e le società (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in nome collettivo, società in accomandita, associazioni commerciali, società europee (*Societas Europaea*), società cooperative europee (Societas Cooperativa Europaea) e gruppi europei di cooperazione territoriale) sono iscritti nel registro delle imprese. Questi registri elettronici hanno un grande valore giuridico e mirano a garantire la certezza del diritto. Il registro delle imprese è tenuto in estone.

I dati iscritti nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi, a meno che il terzo sapesse o avesse dovuto sapere che l'iscrizione non era corretta. I dati iscritti nel registro non possono essere fatti valere nei negozi giuridici conclusi nei quindici giorni successivi alla loro iscrizione nel registro se il terzo dimostra che non era a conoscenza né avrebbe potuto essere a conoscenza del loro contenuto. Pertanto il terzo può, in buona fede, confidare nella veridicità dei dati iscritti nel registro, ad esempio presumendo, nel concludere un contratto, che la persona indicata nel registro come membro del consiglio di amministrazione ha il potere di firmare a nome e per conto della società.

Alcuni elementi di diritto sono opponibili solo se sono iscritti nel registro: ad esempio, il potere di firma di un membro del consiglio di amministrazione può essere circoscritto dall'atto costitutivo o dal contratto concluso con il membro del consiglio di amministrazione, ma solo le limitazioni iscritte nel registro sono opponibili ai terzi.

Alcuni importanti atti giuridici prendono effetto dal momento in cui sono iscritti nel registro: ad esempio, l'aumento di capitale di una società diventa efficace nel momento in cui è iscritto nel registro delle imprese, e non quando è presa la decisione di aumento del capitale o quando sono effettuati i conferimenti. Lo stesso vale per la costituzione di una persona giuridica, la modifica del suo statuto o la sua fusione, scissione o trasformazione.

Il registro delle imprese contiene per ogni imprenditore individuale, persona giuridica e filiale di società estera:

- una scheda del registro;
- un fascicolo commerciale;
- un fascicolo del registro.

Il fascicolo commerciale contiene i documenti che una società, un imprenditore individuale o una filiale di società estera ha presentato al cancelliere conformemente alla legge, ad esempio gli articoli dell'atto costitutivo o associativo e altri documenti iscritti nel registro pubblico. Le sentenze degli organi giurisdizionali, le impugnazioni di sentenze, la corrispondenza e gli altri documenti che non sono inseriti nel fascicolo commerciale sono conservati nel fascicolo del registro.

I documenti redatti in lingua straniera devono essere presentati al cancelliere unitamente a una traduzione in estone certificata da un traduttore giurato o da un notaio o da una traduzione in estone per la quale un notaio abbia certificato l'autenticità della firma del traduttore. Un'impresa non può basarsi su una traduzione che differisce dal documento originale. Un terzo può basarsi sulla traduzione di un documento presentato al cancelliere, a meno che l'impresa non dimostri che il terzo era a conoscenza dell'inesattezza della traduzione.

I dati iscritti nel registro sono pubblici. Chiunque può consultare le informazioni figuranti nella scheda del registro e i documenti contenuti nel fascicolo commerciale e chiederne copia. I fascicoli del registro possono essere consultati dagli organi amministrativi competenti, dagli organi giurisdizionali in caso di procedimento giudiziario e da qualunque altro soggetto legittimato a tal fine.

I documenti del fascicolo possono essere consultati e ne può essere richiesta copia al registro online delle imprese o a un notaio.

Storia del registro delle imprese estone

Le informazioni contenute nel registro delle imprese estone risalgono al 1° settembre 1995 e vengono aggiornate regolarmente.

Link connessi

[Registro europeo delle società](#)

[Ricerca nel registro delle imprese](#)

[Ettevõtjaportaal \(portale per la registrazione delle imprese\)](#)

[Registro elettronico delle imprese](#)

[Ufficio per le registrazioni](#)

[Notai](#)

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 21/12/2020

Registri delle imprese negli Stati membri - Irlanda

La presente sezione contiene una panoramica del registro delle imprese irlandese.

Quali informazioni sono contenute nel registro delle imprese dell'Irlanda?

Il [Registro delle imprese dell'Irlanda](#) registra determinati documenti che sono tenuti e conservati dall'**Ufficio del registro delle imprese**, verificando che vengano adempiuti gli obblighi stabiliti dai *Companies Acts 1963-2012*. Il registro fornisce le principali informazioni relative a una società tra cui:

- indirizzo;
- data di costituzione;
- data dell'ultima relazione annuale depositata.

Tutti i documenti depositati dalle imprese conformemente ai *Companies' Acts* sono accessibili al pubblico. Si possono acquistare visure dell'impresa, vale a dire un estratto delle informazioni contenute nel registro tra cui i nominativi dei dirigenti, le cariche amministrative e un elenco degli atti depositati.

La consultazione del registro delle imprese è gratuita?

Sì, la consultazione della banca dati per l'acquisizione delle informazioni principali relative alle imprese è gratuita. Al contrario, l'accesso a informazioni di qualsiasi altro genere è a pagamento.

Come consultare il registro delle imprese irlandese e le denominazioni delle imprese?

Le ricerche possono essere effettuate inserendo il numero o la denominazione della società o dell'impresa. Sono possibili quattro tipi di ricerca per nominativo.

- Trova risultati che "contengano tutte le seguenti parole" per denominazioni contenenti tali parole (opzione raccomandata).
- Trova risultati "che inizino con la seguente frase" per denominazioni che iniziano con questa frase.
- Trova risultati "che contengano la seguente frase" per denominazioni che contengono questa frase.
- La funzione "alphasort" è una stringa creata eliminando parole comuni quali "Irlanda", "Responsabilità limitata", gli articoli determinativi, "E", ecc., nonché rimuovendo spazi, virgole, trattini, ecc. dalla denominazione della società. Per effettuare una ricerca con la funzione "alphasort" è necessario applicare gli stessi criteri.

Le ricerche per nominativi possono essere affinate inserendo l'indirizzo dell'impresa o parte dello stesso.

In che misura sono affidabili i documenti presenti nel registro?

L'ufficio per la registrazione delle imprese (Companies Registration Office: "CRO") è il deposito centrale delle informazioni accessibili al pubblico per legge sulle imprese in Irlanda. I *Companies Act 2014* e la relative norme costituiscono il fondamento legislativo in base al quale le imprese sono obbligate a fornire informazioni al CRO per la registrazione e la pubblicazione.

Le informazioni contenute nel registro delle imprese sono fornite al CRO da terzi, conformemente all'obbligo di legge; la legge vieta la trasmissione (dolosa o negligente) di false informazioni al CRO. Quest'ultimo non risponde dell'esattezza delle informazioni che gli vengono fornite da terzi.

In relazione alla presentazione di taluni documenti e dati esiste una disposizione in base alla quale la persona che trasmette tali dati deve firmare una dichiarazione formale di assunzione di responsabilità in base alla quale dichiara di garantire che tali dati e documenti richiesti sono stati presentati nella dovuta forma. Ai sensi dello *Statutory Declarations Act* del 1938 (come modificato) le persone che consapevolmente presentano una dichiarazione solenne che risulti falsa o ingannevole sono perseguibili e possono subire una condanna a una multa e/o alla reclusione.

Inoltre, l'articolo 876 del *Companies Act 2014*, configura come reato la comunicazione di informazioni false al CRO su formulari previsti per legge, sia che siano state trasmesse in maniera dolosa o anche in maniera negligente.

Storia del registro delle imprese irlandese

Per quanto riguarda tutte le imprese in situazione normale, i dati elettronici che figurano sul registro sono completi.

Link correlati

Sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS)

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 23/03/2021

Registri delle imprese negli Stati membri - Grecia

Che cosa contiene il registro delle imprese greco?

Il registro delle imprese greco è chiamato registro generale delle imprese (G.E.MI. - abbreviazione greca) ed è previsto ai sensi della legge n. 3419/2005 ([Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica, serie I, n. 297 del 6.12.2005](#)) e dell'articolo 116 della legge n. 4635/2019 ([Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica, serie I, n. 167 del 30.10.2019](#)). Esso contiene tutti i documenti e i dati consultabili pubblicamente delle società a responsabilità limitata e delle imprese individuali. Il sito web del registro generale

delle imprese (G.E.MI.) funge da "bollettino nazionale per la pubblicità di informazioni commerciali". Qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi associazione di persone fisiche o giuridiche, come previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, della legge n. 3419 /2005, è tenuta ad iscriversi nel registro generale delle imprese.

Nel sito web del registro si possono trovare le informazioni pubblicate dai seguenti tipi di imprese:

- a. le persone fisiche che esercitano un commercio e che hanno il proprio domicilio o uno stabilimento professionale o che commerciano con uno stabilimento principale o secondario in Grecia;
- b. le associazioni di persone che esercitano un'attività commerciale con uno stabilimento principale o secondario in Grecia e qualsiasi società commerciale, a condizione che sia stata costituita in base alla normativa greca, cioè una società in nome collettivo o in accomandita (semplice o per azioni), una cooperativa (comprese le cooperative o le cooperative di credito) e società per azioni o a responsabilità limitata, nonché le persone fisiche o giuridiche che hanno l'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 39 del decreto presidenziale 27.11/14.12.1926;
- c. le associazioni d'interesse economico, di cui al regolamento (CEE) 2137/1985 del Consiglio (GU L 199, corrigendum L 247) e che hanno la sede in Grecia;
- d. le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio (GU L 294) che hanno sede legale in Grecia;
- e. le società cooperative europee, come previsto dal regolamento (CE) 1435/2003 (GU L 207) che hanno sede legale in Grecia;
- f. i soggetti di cui alle precedenti lettere e che hanno il loro stabilimento principale o la loro sede legale in Grecia devono registrare anche le filiali che hanno nel paese;
- g. le società straniere di cui all'articolo 1 della direttiva 68/151/CEE (GU L 65), modificata dall'articolo 1 della direttiva 2003/58/CE (GU L 221) con sede legale in uno Stato membro UE devono registrare tutte le filiali o agenzie che possiedono in Grecia;
- h. le società straniere con sede in un paese terzo e la cui forma giuridica è analoga a quella delle società straniere di cui alla lettera g) devono registrare tutte le filiali o le agenzie che hanno in Grecia;
- i. altre persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone che hanno il loro stabilimento principale o la loro sede all'estero e che non rientrano nelle lettere g) o h) devono registrare le loro filiali o agenzie mediante le quali commerciano in Grecia;
- j. i consorzi;
- k. le società di diritto civile ai sensi dell'articolo 784 del codice civile e
- l. le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di persone che esercitano o hanno l'intenzione di esercitare un'attività economica o professionale senza tuttavia essersi registrate come commercianti per tale attività.

Quali documenti e informazioni sono registrati nel registro delle imprese greco?

Nella scheda di ogni soggetto sono registrate le seguenti informazioni:

- a. il numero GEMI della società, della filiale o dell'agenzia;
- b. il servizio o l'ufficio del GEMI che ha iscritto o che ha effettuato una ulteriore registrazione nonché nome e cognome del relativo responsabile;
- c. il numero di fascicolo attribuito alla domanda d'iscrizione e al codice di registrazione;
- d. i riferimenti della decisione delle autorità o dei servizi competenti che rilasciano un'autorizzazione ad esercitare il mestiere o la professione o un'autorizzazione allo stabilimento e alla gestione di un'impresa o di una filiale qualora tale autorizzazione sia una condizione preventiva alla creazione di una società o di un avvio di attività in base alla normativa in vigore;
- e. le decisioni giudiziarie di dichiarazione di fallimento o di concordato o altre procedure concorsuali per soddisfare le pretese dei creditori. La registrazione include anche cognome e nome, cognome e nome dei genitori, numero di carta d'identità o del passaporto, luogo e data di nascita, nazionalità e domicilio dei liquidatori, degli amministratori giudiziari, dei commissari e di altri operatori partecipanti alla procedura;
- f. i riferimenti delle decisioni giudiziarie di chiusura, sospensione o revoca delle situazioni di cui al trattino precedente;
- g. le informazioni la cui pubblicazione è prevista dalla normativa sulle procedure concorsuali;

h. informazioni dettagliate sulle domande pendenti di fallimento o di concordato o qualsiasi procedura concorsuale intesa a soddisfare i creditori;

i. il numero delle filiali o delle agenzie del soggetto sul territorio nazionale, nonché l'indirizzo e il numero di registrazione GEMI per ciascuna di esse;

j. numero, indirizzo e coordinate delle filiali o delle agenzie all'estero.

I. Per le società di capitali con sede legale in Grecia occorre registrare e pubblicare anche le seguenti informazioni:

a) l'atto costitutivo e lo statuto;

b) le modifiche allo strumento di costituzione o allo statuto, che includono la proroga della durata della società e qualsiasi modifica successiva dell'atto costitutivo o dello statuto, con il testo integrale dell'atto o dello statuto modificato nella sua redazione aggiornata;

c) la nomina, la cessazione delle funzioni e l'identità delle persone sia in quanto costituiscono l'organo previsto dalla legge sia poiché sono membri di tale organo:

aa) hanno il potere di rappresentare la società nei rapporti con i terzi (nel caso in cui si tratti di diverse persone dev'essere specificato se queste persone possono rappresentare la società singolarmente oppure devono farlo congiuntamente);

bb) rappresentano la società dinanzi a un giudice;

cc) partecipano all'amministrazione, alla vigilanza o al controllo della società;

d) almeno annualmente, l'importo del capitale sottoscritto, nel caso in cui l'atto costitutivo o lo statuto menzionino un capitale autorizzato, a meno che un aumento del capitale sottoscritto non comporti una modifica dello statuto;

e) i documenti contabili di ciascun esercizio, la cui pubblicazione è obbligatoria conformemente alle direttive del Consiglio 78/660/CEE (GU L 222 del 14.8.1978), 83/349/CEE (GU L 193 del 18.7.1983), 86/635/CEE (GU L 372 del 31.12.1986) e 91/674/CEE (GU L 374 del 31.12.1991);

f) qualsiasi modifica della sede legale;

g) lo scioglimento della società;

h) la decisione giudiziaria con la quale si dichiara la nullità degli atti di costituzione della società;

i) la nomina e l'identità dei liquidatori;

j) la chiusura della liquidazione e la radiazione dal registro.

II. Le seguenti informazioni sono registrate e pubblicate in relazione alle società straniere di cui all'articolo 1 della direttiva 68/151/CEE (GU L 65), modificata dall'articolo 1 della direttiva 2003/58/CE (GU L 221) che hanno la sede legale in uno Stato membro dell'UE:

a) l'indirizzo postale o altro indirizzo della filiale;

b) l'indicazione dell'area di operatività della filiale;

c) il registro dello Stato membro presso il quale è aperto un fascicolo per la società, con menzione del numero di registrazione di quest'ultima;

d) la denominazione e la forma della società, nonché la denominazione della filiale nel caso in cui non corrisponda a quella della società;

e) la nomina, la cessazione delle funzioni e l'identità delle persone che hanno il potere di rappresentare la società nei confronti dei terzi e in un procedimento giudiziario:

aa) nella misura in cui la legge li considera organi d'amministrazione della società o come membro di tale organo, in conformità con la pubblicità relativa alla società in base all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2009/101/CE (GU L 258/1.10.2009);

bb) in qualità di rappresentanti della società per l'attività della filiale, con l'indicazione della proroga dei loro poteri;

f) lo scioglimento della società, la nomina, l'identità e i poteri dei liquidatori, nonché la chiusura della liquidazione, la menzione che ne viene fatta nel registro di uno Stato membro, la procedura di fallimento, di concordato o qualsiasi altra procedura analoga di cui la società è stata oggetto;

g) i documenti contabili della società redatti, controllati e pubblicati in base al diritto dello Stato membro a cui appartiene, in conformità con le direttive 78/660/CEE (GU L 222 del 14.8.1978), 83/349/CEE (GU L 193 del 18.7.1983) e 84/253/CEE (GU L 126 /20 del 12.5.1984);

h) la chiusura della filiale.

Come ottenere informazioni dal registro delle imprese greco?

È possibile cercare qualsiasi informazione commerciale pubblica sul sito web del [registro generale delle imprese](#) utilizzando solo una delle seguenti informazioni relative alla società:

1. il numero di codice fiscale (A.F.M. - abbreviazione greca) o
2. il numero del registro generale delle imprese (Γ.Ε.ΜΙ.) o
3. il nome o
4. l'acronimo.

L'accesso al registro delle imprese greco è gratuito?

Tutti i cittadini possono accedere gratuitamente alla scheda di una società nel [registro generale delle imprese](#). Chiunque può caricare sul proprio dispositivo elettronico, stampare e in generale riprodurre qualsiasi atto, informazione o annuncio pubblicato sul sito web del registro per la consultazione pubblica, sia attraverso quest'ultimo, sia attraverso i funzionari incaricati di rendere tale servizio. Nel caso in cui qualcuno intenda ottenere certificati (autentici) o copie delle informazioni e atti registrati nella scheda della società che figura nel registro generale delle imprese può iscriversi gratuitamente al [servizio delle relazioni con l'esterno del registro generale delle imprese](#).

Per ottenere certificati ufficiali o copie di documenti e dati, occorre corrispondere l'importo per i diritti attraverso l'applicazione elettronica pertinente. La consegna dei certificati o delle copie degli atti o delle informazioni richieste viene effettuata secondo due modalità: digitalmente attraverso l'applicazione delle relazioni con l'esterno del registro o per posta all'indirizzo del destinatario in qualunque parte del mondo.

Come si controlla l'autenticità dei certificati ufficiali o delle copie rilasciate dal registro delle imprese in Grecia?

Il controllo di autenticità dei certificati o delle copie ufficiali viene effettuato per mezzo del [registro generale delle imprese in Grecia](#).

Se la persona interessata indica il numero di riferimento del certificato o della copia, il numero di registro della società e il dipartimento del registro che ha rilasciato il documento, si otterrà il documento richiesto.

In che misura sono affidabili i documenti presenti nel registro?

I documenti registrati nelle schede delle società sono affidabili in quanto il registro è l'unica piattaforma di pubblicità delle imprese e costituisce il "bollettino nazionale per la pubblicità di informazioni commerciali" ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2009/101/CE. Il registro generale delle imprese è collegato con i registri degli altri Stati membri interessati (registri nazionali) attraverso una serie di strumenti tecnologici informatici ("piattaforma centrale europea") nell'ambito del sistema d'interconnessione dei registri, conformemente alla direttiva 2012/17/UE. La registrazione degli atti e delle informazioni nel registro generale delle imprese interviene dopo un controllo effettuato dai servizi del registro generale delle imprese che riguarda la legittimità, l'esattezza, la chiarezza, l'eshaustività e il pagamento di qualsiasi diritto previsto dalla normativa in vigore. Qualora da tale verifica non risultino ostacoli alla registrazione, il servizio responsabile del registro generale delle imprese registrerà le informazioni pertinenti per le imprese nel registro. Qualora la domanda, i documenti presentati e gli altri documenti giustificativi non soddisfino le condizioni di legge e non siano esatti e completi, il servizio competente del registro generale delle imprese invita l'interessato per iscritto o via e-mail o a fax ad apportare le precisazioni, le correzioni o i complementi d'informazione e a fornire documenti giustificativi e i documenti d'accompagnamento entro cinque (5) giorni lavorativi a partire dal ricevimento dell'invito ad adempiere in tal senso. Tale termine può essere prorogato di un mese al massimo qualora le circostanze e il tipo di dati registrati lo richiedano. La concessione di tale termine proroga tutti i termini legali di registrazione dei dati nel suddetto registro. Qualora il termine di cinque giorni o il termine prorogato scadano senza che vi sia alcuna risposta o se le informazioni presentate non sono considerate conformi ai requisiti di legge o non sono esatte e complete, la domanda di registrazione sarà respinta con decisione motivata e i

diritti di iscrizione saranno rimborsati. Per le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice, le società a responsabilità limitata e le società per azioni, le cooperative di diritto civile, i gruppi europei di interesse economico di cui al regolamento 2137/1985/CEE (GU L 199, corrigendum L 247) con sede in Grecia, le società europee di cui al regolamento 2157/2001/CE (GU L 294) con sede in Grecia, le società cooperative europee di cui al regolamento 1435/2003/CE (GU L 207) con sede in Grecia e le società di diritto civile di cui all'articolo 784 del codice civile, la registrazione di fatti, dichiarazioni, documenti e altre informazioni nel registro elettronico generale delle imprese produrrà i seguenti effetti:

- a. l'acquisizione da parte delle persone giuridiche in corso di costituzione di cui al primo comma, della personalità giuridica;
- b. la conversione, con riserva delle disposizioni speciali della normativa in vigore che regolano la conversione o la trasformazione delle società a responsabilità limitata in società per azioni, in società a capitali privati, in cooperative, in associazioni europee d'interesse economico, in società europee e in società cooperative europee.
- c. la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto dell'impresa;
- d. la fusione o la divisione, con la sola iscrizione e prima della radiazione della società assorbita o divisa;
- e. lo scioglimento dopo la decisione degli azionisti o l'emissione di un atto amministrativo a tal proposito;
- f. la ripresa dell'attività;

Infine, conformemente alla disposizione esplicita di cui al paragrafo 4 della legge n. 3419/2005, le pertinenti registrazioni nel registro delle imprese si presumono essere legittime e corrette.

Esistono informazioni specifiche relativamente al registro generale delle imprese greco di cui si dovrebbe essere a conoscenza?

Il sito web del registro generale delle imprese (G.E.MI.) funge da "bollettino nazionale per la pubblicità di informazioni commerciali" in formato elettronico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2009/101/CE, del 16 settembre 2009 (GU L 258). Esso rende pubblico il registro generale delle denominazioni commerciali, la scheda e qualsiasi altra informazione necessaria per l'uso pubblico del registro generale delle imprese. Qualsiasi persona fisica o giuridica ha il diritto di accedere gratuitamente al registro. Chiunque può caricare sul proprio dispositivo elettronico, stampare e in generale riprodurre qualsiasi atto, dato o annuncio pubblicato sul sito web del G.E.MI. per la consultazione pubblica, sia attraverso il servizio apposito del registro, sia attraverso i funzionari incaricati di rendere tale servizio.

Nell'ambito del sistema d'interconnessione dei registri, il registro generale delle imprese a) comunica via e-mail con gli altri registri nazionali e aa) riceve informazioni relative ai dati registrati in un altro registro nazionale e che riguardano società che hanno la sede in uno Stato membro dell'UE e le loro filiali stabilite in un diverso Stato membro e bb) fornisce informazioni sui dati di cui all'articolo 6, commi 2a e 2b, della legge n. 3419/2005 su società che hanno la loro sede legale o filiali in Grecia, conformemente a quanto previsto alla lettera g) del primo comma della medesima legge e b) risponde ai quesiti posti da utenti allo sportello unico europea di accesso elettronico al sistema d'interconnessione dei registri ("il portale"), riguardante le informazioni di cui alla lettera a), paragrafo bb).

Il dipartimento Imprese e registro della direzione generale Mercati (segretariato generale per il Commercio e la tutela dei consumatori, ministero dell'Economia, dello sviluppo e del turismo) è competente a rispondere a quesiti trasmessi tramite il portale elettronico europeo, per quanto riguarda gli atti e le informazioni di cui all'articolo 6, commi 2a e 2b, della legge n. 3419/2005, per quanto riguarda le società le cui azioni sono quotate alla borsa di Atene, le banche e le filiali bancarie degli Stati membri dell'UE e dei paesi terzi, le compagnie d'assicurazione a responsabilità limitata e le relative filiali negli Stati membri dell'UE e dei paesi terzi, i fondi di investimento pubblici a responsabilità limitata, le società di gestione di fondi comuni di investimento a responsabilità limitata, le società di gestione di fondi comuni di investimento a responsabilità limitata per beni immobili, i fondi di investimento a responsabilità limitata per beni immobili, le società di gestione e liquidazione degli attivi e dei passivi a responsabilità limitata, le società di investimento a responsabilità limitata e le società pubbliche sportive a responsabilità limitata (calcio e basket).

Inoltre, ciascuna camera di commercio dispone di un servizio del G.E.MI. competente, tra l'altro, a rispondere a quesiti trasmessi tramite piattaforma elettronica e che riguardano gli atti e le informazioni di cui all'articolo 6 commi 2a e 2b della legge n. 3419/2005 e tutte le forme giuridiche di società eccetto quelle che sono state precisamente citate.

Osservazioni: le informazioni succitate sono sintetiche e mirano a consentire agli interessati di informarsi in modo generale sulla connessione del registro greco, cioè del registro generale delle imprese (G.E.MI.), agli altri registri nazionali degli Stati membri. Informazioni più dettagliate sul quadro giuridico sono disponibili sul sito web del [registro generale delle imprese](#) (G.E.MI.).

Link correlati

[Pubblicità online del registro delle imprese generale](#)

[Iscrizione dei cittadini ai servizi online del registro generale delle imprese \(G.E.MI.\)](#)

[Iscrizione delle imprese al registro generale delle imprese \(G.E.MI.\)](#)

[Controllo dell'autenticità dei certificati e delle copie emesse dal registro generale delle imprese \(G.E.MI.\)](#)

[Legislazione del registro generale delle imprese \(G.E.MI.\)](#)

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 24/12/2020

Registri delle imprese negli Stati membri - Spagna



La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: [es](#).

In Spagna, alle conservatorie spetta la tenuta dei seguenti registri:

- registri della proprietà dei beni immobili (*Registros de la Propiedad de Bienes Inmuebles*), genericamente denominati "registri immobiliari";
- registri della proprietà dei beni mobili (*Registros de la Propiedad de Bienes Muebles*);
- registri delle imprese (*Registros Mercantiles*);
- registro delle condizioni generali di contratto (*Registro de Condiciones Generales de la Contratación*).

La presentazione dei registri immobiliari e i link correlati possono essere consultati sul portale europeo della giustizia, nella sezione relativa ai registri immobiliari.

Nella presente pagina si può trovare:

- una presentazione dei registri delle imprese in Spagna, e link correlati ,
- una breve presentazione del registro della proprietà dei beni mobili, e link correlati,
- una breve presentazione dei registri delle condizioni generali di contratto, e link correlati.

Cosa offre il registro delle imprese in Spagna?

Sicurezza giuridica ed economica.

Di seguito sono illustrati alcuni degli aspetti salienti del sistema spagnolo di registrazione delle imprese.

1.- Oggetto del registro delle imprese.

1.1.- Soggetti giuridici iscritti nel registro delle imprese.

- Imprenditori individuali
- Società commerciali
- Società di diritto civile
- Istituti di credito e assicurativi, così come soggetti giuridici di garanzia mutualistica
- Fondi comuni d'investimento
- Gruppi d'interesse economico
- Casse di risparmio
- Fondi pensione

- Succursali di qualsiasi soggetto tra quelli sopra indicati
- Succursali di società straniere
- Società straniere che trasferiscono la propria sede sul territorio spagnolo.
- Tutte le entità che svolgono attività commerciale, purché le acquisizioni da esse realizzate o intermedie o le vendite da esse effettuate ammontino a più di 600 000 euro.

1.2.- Oggetto del registro delle imprese

- **Atti relativi alle società commerciali.**- La costituzione delle società commerciali rappresenta la prima annotazione della storia di una società nel registro delle imprese. In seguito ricorrono gli atti e i contratti relativi a ciascuna società (aumento o riduzione del capitale sociale, modifiche della struttura del suo organo di amministrazione, nomine o sospensioni di amministratori o procuratori, stati di insolvenza dell'impresa, azioni giudiziarie di impugnazione dei suoi patti sociali...).
- **Libri contabili.**- Gli imprenditori e le società sono obbligati alla tenuta di una serie di libri contabili, che obbligatoriamente devono essere presentati al registro delle imprese del luogo dove ha sede la società ai fini della loro autenticazione da parte del conservatore del registro. La presentazione deve avvenire prima che siano trascorsi quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio finanziario di ciascuna impresa. Ad esempio, in genere quelle imprese il cui esercizio è chiuso al 31 dicembre dovranno presentare i libri contabili entro il 31 maggio.
- **Il deposito dei bilanci degli imprenditori e di altri soggetti obbligati a presentarli.**- La tenuta dei bilanci conformemente allo schema contabile generale (*Plan General Contable*) è obbligatoria. I bilanci devono essere approvati dai soci o dagli azionisti entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio e, una volta approvati, devono essere presentati entro il mese successivo per l'autenticazione obbligatoria presso il registro delle imprese corrispondente. Ad esempio, in genere le imprese per le quali la data di chiusura dell'esercizio è il 31 dicembre e che abbiano approvato i bilanci entro il 30 giugno, devono obbligatoriamente procedere al loro deposito entro il 30 luglio.
- **L'inoltro della documentazione ai fini della nomina di revisori ed esperti.**- Qualunque azionista che posseda il 5% del capitale sociale di un'impresa ha il diritto di richiedere, entro i tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio della società, la designazione di un revisore da parte del registro delle imprese del luogo in cui si trova la sede sociale. In quelle imprese la cui data di chiusura dell'esercizio è il 31 dicembre, i soci o azionisti titolari del 5% avranno il diritto di richiedere la nomina di un revisore entro il 31 marzo dell'esercizio successivo. Può anche essere richiesta la nomina di esperti commerciali al conservatore del registro delle imprese del luogo in cui si trova la sede sociale dell'impresa in cui devono essere realizzati apporti non monetari, nonché in caso di fusione e scissione.

2.- Sicurezza giuridica nel registro delle imprese spagnolo.

Il registro delle imprese è il principale strumento giuridico per la formalizzazione delle attività commerciali. È essenziale allo sviluppo economico in quanto mezzo per ridurre i costi di transazione.

Le trascrizioni nel registro sono effettuate previa verifica dei requisiti di validità da parte del conservatore del registro: controllo della legalità e della validità del contenuto degli atti e accordi sociali, nonché della capacità e legittimazione di coloro che li sottoscrivono.

In virtù di tale controllo da parte del conservatore, alle dette trascrizioni sono conferiti effetti giuridici sostanziali:

1. vige la presunzione dell'esattezza e validità del contenuto del registro;
2. gli atti trascritti sono opponibili ai terzi di buona fede;
3. le annotazioni del registro sono garantite dall'autorità giudiziaria e produrranno effetti sintantoché non sia iscritta la decisione giudiziaria che ne accerta l'inesattezza o nullità;
4. la decisione giudiziaria di inesattezza o nullità delle annotazioni non pregiudica i diritti dei terzi di buona fede, acquisiti conformemente alla legge.

In tal modo, tanto le imprese quanto i cittadini e le pubbliche amministrazioni evitano alti costi di transazione, poiché dispongono di sufficienti informazioni accreditate in merito ai soggetti giuridici con i quali intendono instaurare rapporti contrattuali, nonché alla loro situazione giuridica ed economica.

3.- Procedimento di trascrizione nel registro delle imprese.

Il principio generale per la trascrizione nel registro delle imprese è quello della pubblicità degli atti. Gli atti pubblici possono essere di natura notarile, giudiziaria o amministrativa. La trascrizione di scritture private potrà essere effettuata solo nei casi

espressamente previsti dalla legge e dal regolamento del registro delle imprese. Sono esempi di trascrizioni di scritture private: l'iscrizione dell'imprenditore individuale che non sia armatore, la nomina, la sospensione, l'accettazione di nomina e la dimissione dall'incarico di amministratore, liquidatore e revisore, nonché la delega di poteri da parte del consiglio di amministrazione.

Il procedimento è su richiesta, ossia è iniziato, salvo eccezioni, dall'interessato alla trascrizione..

L'accesso al registro delle imprese è gratuito?

L'accesso al registro delle imprese in Spagna non è gratuito.

Il [tariffario dei diritti di conservatoria dei registri delle imprese](#) e il [Regolamento del registro delle imprese](#) fissano i costi di iscrizione e di pubblicità.

I costi d'iscrizione dipendono da vari fattori e sono consultabili direttamente nel [tariffario dei diritti di conservatoria dei registri delle imprese](#).

I costi di pubblicità oscillano tra 1,20 e 24 euro e possono essere consultati direttamente nel medesimo tariffario o alla pagina del collegio dei conservatori di Spagna ([tariffario dei diritti di conservatoria dei registri delle imprese](#)) o nella pagina del [Collegio dei conservatori del registro di Spagna](#).

Come consultare il registro delle imprese in Spagna?

1.- Carattere pubblico.

Il registro delle imprese è pubblico e spetta al conservatore del registro il trattamento amministrativo delle informazioni contenute nelle annotazioni del registro.

2.- Nota informale

Concetto.- La nota informale ha valore puramente informativo e non attesta la veridicità del contenuto delle annotazioni. Riporta tutti o solo alcuni dei dati contenuti nella relativa annotazione.

Modalità per ottenerla.- Esistono due modi per richiedere e ottenere una nota informale:

- **Per iscritto su supporto cartaceo.** Facendone richiesta personalmente presso il registro delle imprese pertinente.
- **Via internet.** tramite il primo link al termine di questa pagina.

3.- Certificazione

Concetto.- Le certificazioni sono copie o trascrizioni, letterali o in forma di resoconti, del contenuto del registro che, previo trattamento amministrativo da parte del conservatore, costituiscono l'unico mezzo per attestare in maniera irrefutabile il contenuto delle annotazioni nel registro delle imprese. I conservatori possono essi stessi certificare i documenti archiviati o depositati presso il registro.

Modalità per ottenerla.- Al fine di ottenere una certificazione, la relativa richiesta deve essere inoltrata per iscritto su supporto cartaceo e presentata di persona, per posta, per fax o altro procedimento analogo.

4.- Consultazione del registro delle imprese via internet.

Si rinvia ai "LINK CORRELATI" riportati al termine della presente pagina. Il procedimento è molto semplice, basta seguire le istruzioni della pagina al seguente indirizzo:

- Link: <https://www.registradores.org/registroVirtual/init.do>

La pagina offre la possibilità di pagamento con carta di credito, qualora non si tratti di utente abbonato o non si sia in possesso di un certificato previamente riconosciuto da parte del Collegio dei conservatori:

- "pagamento con carta". basta fornire i dati della carta di credito.
- e cliccare su "Invio".

In questa pagina si può scegliere tra: registro immobiliare, registro delle imprese, registro dei beni mobili e registro delle condizioni generali di contratto; scegliere: "*Publicidad Mercantil*" (pubblicità delle imprese)".

- successivamente, selezionare ciò che è d'interesse per completare la consultazione.

Chiunque può avere accesso in tempo reale all'informazione interattiva sulle imprese che il collegio dei conservatori fornisce attraverso la pagina suindicata. Le informazioni corrispondenti a determinati dati societari, così come all'esatto contenuto dei bilanci depositati, potrà essere ottenuta immediatamente 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Le informazioni ottenute relativamente ai dati societari registrati sono aggiornate e veritiere.

In che misura sono affidabili i documenti presenti nel registro?

La direttiva 2012/17/UE relativa all'interconnessione dei registri delle imprese, introduce tra l'altro l'articolo 3bis della direttiva 2009/101/CE, nel quale si stabiliscono determinati obblighi per gli Stati membri per quanto riguarda l'aggiornamento delle informazioni in relazione alle disposizioni nazionali in base alle quali i terzi interessati possono avvalersi delle indicazioni e ciascun tipo di atti di cui all'articolo 2, conformemente all'articolo 3, paragrafi 5, 6 e 7. In particolare, gli Stati membri devono fornire queste informazioni per la pubblicazione sul portale europea della giustizia elettronica, in base alle norme previste per quest'ultimo e ai relativi requisiti tecnici. Tali informazioni si riferiscono a come, per ogni sistema giuridico, le richieste possono essere introdotte per consultare i dati di cui all'articolo 2 della direttiva, e inoltre si riferisce all'opponibilità degli atti registrati nel registro rispetto ai terzi.

I dati di cui all'articolo 2 della direttiva vengono pubblicati nel registro delle imprese spagnolo, che è regolato dai principi relativi ai dati personali, alla pubblicità, alla legittimità, alla fede pubblica (o buona fede), opponibilità, trasmissione successiva dei titoli e pubblicazione.

L'articolo 19 della legge 14/2013, e il suo allegato (*Disposición Adicional 13ª*), a sostegno degli imprenditori e della loro internazionalizzazione stabiliscono la tenuta del registro delle imprese in formato elettronico, mediante un sistema informatico unico, nella forma stabilita dalla legge.

Le informazioni contenute nel registro delle imprese possono essere rese pubbliche con un certificato o un estratto.

La certificazione emessa dal registro delle imprese è l'unico modo di accreditare il contenuto dei libri e fa riferimento all'articolo 23, paragrafo 1, del codice del commercio e dagli articoli 12 e 77 del regolamento sul registro delle imprese.

Gli articoli 12 e 78 del regolamento del registro delle imprese fanno riferimento agli estratti di tutte o di alcune delle informazioni registrate nel registro delle imprese.

Inoltre, si può effettuare la consultazione sul registro online, come stabilito all'articolo 79 del medesimo regolamento.

Conformemente all'articolo 23, quarto comma del codice del commercio e 80 del regolamento del registro delle imprese, si applicano anche le norme sulla pubblicità previste nella normativa ipotecaria, in particolare gli articoli 221, 222, 222.bis, 227 e 248 della legge ipotecaria, da cui deriva la possibilità di pubblicizzare per via telematica. L'articolo 110, primo comma della legge 24/2001 stabilisce la pubblicazione sul registro utilizzando la firma digitale e si applica inoltre ai registri delle imprese, nell'ambito dell'utilizzazione di tecniche elettroniche, informatiche e telematiche anche per quanto riguarda i registri delle imprese (articoli 106-115).

Il registro centrale delle imprese ha come oggetto, conformemente all'articolo 379 del regolamento del registro delle imprese l'organizzazione, la registrazione e la pubblicazione unicamente a fini informativi, dei dati ricevuti dai registri delle imprese; ha inoltre come oggetto l'archivio e la pubblicità delle denominazioni di enti e persone giuridiche, la pubblicazione della Gazzetta ufficiale del registro delle imprese, la gestione del registro relativo a società ed enti che abbiano trasferito all'estero il proprio domicilio senza perdere la cittadinanza spagnola e la comunicazione dei dati di cui all'articolo 14 del regolamento CE 2157/2001. Il registro centrale delle imprese può rilasciare estratti, conformemente all'articolo 23 del codice del commercio e 382 del regolamento del registro delle imprese, ma non può rilasciare certificati, salvo quelli relativi a ragioni sociali e denominazioni nonché concernenti enti iscritti.

La pubblicazione può essere richiesta per posta fax, o mezzi analoghi.

Attraverso la pagina [Registri della Spagna](#) si possono richiedere informazioni per via telematica mediante il "FLEI" (*Fichero Localizador de Entidades Inscritas*).

Conformemente all'articolo 9 del regolamento del registro delle imprese, che regola l'opponibilità: "1. Gli atti soggetti a iscrizione sono opponibili rispetto ai terzi in buona fede soltanto se sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale del registro delle imprese. Sono fatti salvi gli effetti della registrazione. 2. Se si tratta di operazioni realizzate entro i quindici giorni dalla pubblicazione, gli atti iscritti e pubblicati non saranno opponibili a terzi che possano provare di non essere stati in grado di conoscerli. 3. In caso di discrepanza tra il contenuto della pubblicazione e il contenuto dell'iscrizione, i terzi di buona fede potranno invocare la pubblicazione nel caso in cui fosse favorevole. Chiunque sia responsabile per la discrepanza dovrà risarcire la parte danneggiata.

4. Si presume che il terzo agisca in buona fede qualora non si possa provare che era a conoscenza di un documento che avrebbe dovuto essere registrato ma non era stato registrato, oppure di un documento che era stato registrato ma non pubblicato o di una discrepanza tra il contenuto della pubblicazione e il contenuto della registrazione nel registro."

Si possono consultare ulteriori informazioni sugli:

- effetti del registro delle imprese nel settore dei registri delle imprese del web del [Ministero della giustizia](#), nonché sul sito web del [Registro delle imprese](#)
- [pubblicità](#)
- [certificazioni](#)

Storia del Registro delle imprese in Spagna

1.- Antecedenti.

Gli antecedenti dell'attuale legislazione del registro delle imprese spagnolo sono.

- Le ordinanze di Bilbao del 1737, con le quali fu istituito un registro d'immatricolazione delle navi (*Registro de matrículas y abanderamiento de los buques*).
- Il codice del commercio del 1885.
- Il regolamento provvisorio per l'instaurazione del registro delle imprese del 1885, nonché i regolamenti successivi del 1919 e del 14 dicembre 1956 modificato dal decreto del 21 luglio 1973.

2.- Legislazione vigente relativa la registro delle imprese

Sono le norme generali contenute nel codice del commercio del 22 agosto 1885. La materia afferente al registro delle imprese contenuta in tale codice è stata modificata a più riprese, da ultimo ad opera della legge 19/1988, del 25 luglio 1989.

- regio decreto legge 1/2010, del 2 luglio 2010, sulle società di capitali; legge 3/2009, del 3 aprile 2009, relativa a modifiche strutturali;
- normativa specifica corrispondente a determinate società in base al loro settore specifico di attività (istituti finanziari, assicurativi, entità del settore elettrico, imprese di leasing....);
- regolamento del registro delle imprese del 19 luglio 1996. Il nuovo testo del regolamento è attualmente in fase di elaborazione.

3.- Organizzazione

Il registro delle imprese è un ufficio pubblico, che ha sede in ciascun capoluogo di provincia nonché in altre città previste dal suo stesso regolamento, sotto la responsabilità di uno o più conservatori, e che dipende dal ministero della Giustizia, più precisamente dalla direzione generale dei Registri e del Notariato (*Dirección General de los Registros y del Notariado*).

Il conservatore è un professionista del diritto ed esercita la funzione pubblica di controllare sotto la propria responsabilità la legalità di tutti i documenti che devono essere inseriti nel registro.

Vi è un registro delle imprese in ciascun capoluogo di provincia della Spagna. Inoltre esistono registri delle imprese nelle città di Ceuta, Melilla, Ibiza, Mahón, Arrecife, Puerto del Rosario, Santa Cruz de la Palma, San Sebastián de la Gomera, Valverde e Santiago de Compostela. Esiste altresì un registro centrale unico delle imprese che si occupa delle denominazioni delle società ed entità commerciali.

Le società acquisiscono la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo in cui si trova la sede sociale, il che significa che l'iscrizione nel registro è obbligatoria e a carattere costitutivo.

Link correlati

- Accesso diretto alle informazioni dei registri delle imprese. <https://www.registradores.org/registroVirtual/init.do>
- Accesso alla pagina dei conservatori di Spagna: [Conservatori dei registri di Spagna](#).
- Accesso al tariffario dei diritti di conservatoria dei registri delle imprese. [Tariffario dei registri del commercio](#)
- Linea Telefonica di informazioni generali: +34 91 2701796

REGISTRO DEI BENI MOBILI

1.- Cosa offre il registro dei beni mobili in Spagna ?

Sicurezza giuridica ed economica.

1.1.- Oggetto del registro dei beni mobili.

L'oggetto del registro dei beni mobili è la trascrizione della proprietà e di altri diritti reali che gravano su beni mobili suscettibili di iscrizione nel registro.

1.2.- Beni mobili che possono essere iscritti nel registro?

Beni mobili propriamente detti: veicoli a motore, beni di consumo, macchinari ad uso industriale, stabilimenti industriali, riserve di magazzino, beni agricoli e allevamenti di bestiame, nonché la maggior parte dei beni previsti dalla legge.

Taluni beni immateriali o diritti: diritti di proprietà industriale e intellettuale, diritti di sfruttamento di opere cinematografiche, licenze amministrative e crediti in generale.

1.3.- Quali diritti sono trascritti relativamente a beni mobili registrati ?

La proprietà, i sequestri, le riserve di proprietà, le ingiunzioni di non disporre, le ipoteche mobiliari, i pegni senza spossessamento (*prendas sin desplazamiento*) e altri atti suscettibili di trascrizione o annotazione previsti dalla legge.

2.- Caratteristiche del registro dei beni mobili in Spagna.

Si tratta di un registro pubblico, che dipende dal ministero della Giustizia. Non è un registro meramente amministrativo, bensì previsto dalla legge. In generale, ha natura volontaria, pur essendo la volontarietà incentivata dagli effetti favorevoli prodotti dalla trascrizione. Si basa su un sistema di libertà delle forme: di norma, i contratti sono trascritti in forma di scritture private autenticate, ma anche di modelli ufficiali. Inoltre, beneficia della qualificazione da parte del conservatore del registro, ossia il conservatore opera un controllo della legalità prima della trascrizione, tanto del titolo quanto del fatto suscettibile di trascrizione.

3.- Organizzazione

Questo registro è organizzato come un sistema a base reale (*folio real*) cartaceo e in formato elettronico.

Il regio decreto 1828/1999 struttura il registro dei beni mobili in sei sezioni:

- Navi e aeromobili
- Automobili e altri veicoli a motore
- Macchinari industriali, stabilimenti commerciali e attrezzature
- Altre garanzie reali
- Altri beni mobili registrati
- Registro delle condizioni generali di contratto (*Registro de Condiciones Generales de la Contratación*)n

4.- L'accesso al registro dei beni mobili è gratuito?

No. Le sue tariffe sono fissate dall'ordinanza del 20 luglio 1999, il cui articolo 36 esplicita i diritti da riscuotere in funzione del valore dell'oggetto dell'iscrizione:

- fino a 600 euro di valore dell'oggetto dell'iscrizione: 2,4 euro;
- da 600 a 6 000 euro di valore: 6 euro;
- da 6 000 a 12 000 euro di valore: 10 euro;
- da 12 000 a 18 000 euro di valore: 13 euro;
- per quanto eccede i 18 000 euro di valore: 1,20 euro per ogni parte di 3 000 o sua frazione.

Per quanto riguarda l'ipoteca su beni mobili e il pegno senza spossessamento, vige il tariffario del registro immobiliare ed è pertanto riscosso quanto in esso previsto (si veda l'apposita sezione relativa al registro immobiliare).

Per quanto riguarda l'informazione relativa al contenuto del registro, sono necessari 3 euro per le note informative e da 6 a 24 euro per le certificazioni.

A ciò va aggiunta l'IVA in vigore al momento del pagamento.

5.- Accesso al registro dei beni mobili tramite internet.

Si rinvia ai "link correlati" riportati al termine della presente pagina. Il procedimento è molto semplice, basta seguire le istruzioni della pagina al seguente

- indirizzo: <https://www.registradores.org/registroVirtual/init.do>

Poi selezionare: "Acceso al registro elettronico". La pagina successiva offre la possibilità di pagamento con carta di credito, qualora non si tratti di utente abbonato o non si sia in possesso di un certificato previamente riconosciuto da parte del Collegio dei conservatori:

- "pagamento con carta": basta fornire i dati della carta di credito
- e cliccare su "Invio".

In questa pagina si può scegliere tra: registro immobiliare, registro delle imprese, registro dei beni mobili e registro delle condizioni generali di contratto; scegliere: "Pubblicità dei beni mobili" (*Publicidad Bienes Muebles*);

- successivamente selezionare ciò che è d'interesse per completare la consultazione.

6.- Link correlati

- Accesso diretto alle informazioni dei registri delle imprese: <https://www.registradores.org/registroVirtual/init.do>
- Accesso alla pagina dei conservatori di Spagna: <http://www.registradores.org/>
- [Tariffario dei diritti di conservatoria dei registri delle imprese](#)
- Linea telefonica per informazioni generali: +34 91 2701796.

REGISTRO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1.- Cosa offre il registro delle condizioni generali di contratto in Spagna?

Mediante questo registro sono tutelati gli interessi di consumatori ed utenti che concludono un contratto con una persona fisica o giuridica la quale utilizza condizioni generali di contratto. Detto registro consente di conferire maggior certezza al negozio giuridico privato e stabilisce direttamente i mezzi necessari ad evitare contenziosi.

1.2.- Oggetto del registro delle condizioni generali di contratto in Spagna.

Il registro delle condizioni generali di contratto persegue i seguenti obiettivi:

1.- Il deposito delle condizioni generali di contratto in Spagna

Sono definite condizioni generali di contratto quelle clausole contrattuali che sono state redatte unilateralmente ("predisposte") da una delle parti del contratto, al fine di essere incorporate in una molteplicità di contratti. In altre parole, si tratta di condizioni che non sono state oggetto di negoziazione individuale. Non è necessario che si tratti di clausole abusive.

Nella pratica, a dispetto delle possibilità offerte dal sistema, non tutte le condizioni generali che fanno parte di contratti di adesione sono depositate in questo registro. Il loro deposito è volontario, fatti salvi determinati settori della contrattazione la cui determinazione è demandata al governo.

Nei casi in cui il deposito delle condizioni generali avviene, non è raro che chi le deposita, laddove concluda nuovi contratti che le includono, si riferisca ad esse mediante rinvio ai riferimenti del loro deposito nel registro, piuttosto che riprodurle per esteso nei futuri contratti. Molti utenti che hanno sottoscritto un contratto contenente condizioni generali di contratto ignorano quali siano esattamente le clausole che li vincoleranno, dal momento che può risultare indispensabile sapere quali erano le condizioni del contratto, a cosa li vincolavano, come è possibile a posteriori sottrarsi a tali obblighi e, in questo caso, con quali conseguenze.

2.- Sentenze emesse dai tribunali, che dichiarano nulle alcune condizioni facenti parte di contratti di adesione.

Si tratta di sentenze che trovano la loro origine in un'azione introdotta da un soggetto interessato (azione individuale) o da un'organizzazione di consumatori in rappresentanza di vari soggetti interessati (azione collettiva) che abbiano ottenuto una sentenza favorevole e definitiva.

Una volta iscritta, quest'ultima produrrà effetto in altri procedimenti che si riferiscono a condizioni identiche.

L'intenzione è che, con una sola sentenza pronunciata sul carattere abusivo di determinate clausole, si possano risolvere migliaia di reclami cosicché, qualora successivamente siano usate clausole abusive identiche a quelle già dichiarate nulle, non sia necessario aprire un nuovo contenzioso, purché si tratti dello stesso soggetto che le ha predisposte. Da qui, l'idea di pubblicare il contenuto di dette sentenze attraverso il registro.

Il carattere espressamente giuridico di questo registro deriva dagli effetti che la trascrizione conferisce alla dichiarazione di nullità di una clausola abusiva da parte dell'autorità giudiziaria. La trascrizione di una clausola in quanto abusiva produce effetti nei confronti dei terzi. Il registro prevede che, nei casi in cui, malgrado la trascrizione della sentenza definitiva, venga perpetuato l'uso di clausole dichiarate nulle dai giudici in seguito ad un'azione individuale o collettiva, il conservatore possa annotare la persistenza dell'utilizzo di tali clausole, dandone al contempo notizia al ministero della Giustizia.

2.- Legislazione del registro delle condizioni generali di contratto.

La legge sulle condizioni generali (*Ley de Condiciones Generales*) del 1998 ha istituito il relativo registro, conferendone la responsabilità ai conservatori dei registri della proprietà e delle imprese. Fa parte del registro dei beni mobili.

3.- Organizzazione.

Il registro delle condizioni generali di contratto costituisce una delle sezioni del registro dei beni mobili e può essere consultato tramite i link riportati alla fine di questa pagina.

4.- L'accesso al registro delle condizioni generali di contratto in Spagna è gratuito?

Sì.

5.- Consultazione del registro delle condizioni generali di contratto via internet.

Si rinvia ai "LINK CORRELATI" riportati qui di seguito. Il procedimento è molto semplice, basta seguire le istruzioni della pagina al seguente:

- Link: <http://www.registradores.org/>
- Successivamente cliccare su: "Consulta Registro Condiciones Generales" (consultare il registro delle condizioni generali)
- e poi scegliere il settore che interessa.

6.- Link correlati.

- Accesso diretto alle informazioni dei registri delle imprese: <https://www.registradores.org/registroVirtual/init.do>
- Accesso alla pagina dei conservatori di Spagna: <http://www.registradores.org/>
- Linea telefonica per informazioni generali: +34 91 2701796

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 11/03/2020

Registri delle imprese negli Stati membri - Francia

Questa pagina fornisce informazioni in merito alle possibilità di consultare i registri delle imprese in Francia.

Cosa offre il registro delle imprese in Francia?

I registri delle imprese (RCS) locali sono tenuti dai cancellieri dei tribunali commerciali e dei tribunali civili aventi competenza commerciale (i tribunali nei dipartimenti del Basso Reno, dell'Alto Reno e della Mosella nonché i tribunali misti di commercio nelle regioni e nei dipartimenti d'oltremare). Le informazioni contenute in questi registri sono verificate. I funzionari devono verificare che le iscrizioni siano conformi alle disposizioni legislative e regolamentari, corrispondano ai documenti giustificativi e agli atti depositati in allegato, siano sotto la sorveglianza del presidente o di un giudice a tal fine nominato, competente per le eventuali

contestazioni fra il soggetto passivo e la cancelleria e siano compatibili con lo stato del fascicolo, in caso di domanda di modifica o di cancellazione.

L'estratto Kbis, rilasciato dalla cancelleria, rappresenta la vera e propria carta d'identità, l'anagrafe di un'impresa registrata nell'RCS. Tale documento raggruppa tutte le informazioni che l'impresa deve dichiarare, e, se del caso, le annotazioni apposte dal cancelliere incaricato della tenuta del registro. L'estratto Kbis attesta l'esistenza giuridica dell'impresa e fornisce informazioni verificate. Si tratta dell'unico documento ufficiale attestante l'identità e l'indirizzo della persona (fisica o giuridica) registrata, la sua attività, i suoi organi di direzione, amministrazione, gestione o controllo, nonché l'eventuale esistenza di una procedura concorsuale nei suoi confronti. Questo documento ufficiale rilasciato e firmato dalla cancelleria del Tribunale fa fede, salvo iscrizione di falsi delle indicazioni riportate dalla società nell'RCS.

L'Istituto nazionale della proprietà intellettuale (INPI) tiene il registro nazionale delle imprese (RNCS) e centralizza i documenti facenti fede dei registri delle imprese e delle società conservati nelle cancellerie. L'INPI è quindi responsabile della diffusione e della messa a disposizione gratuita del pubblico, a fini di riutilizzo, delle informazioni tecniche, commerciali e finanziarie contenute nel registro RNCS.

Tali registri contengono tutte le informazioni relative ai commercianti e alle società. Essi danno accesso all'integralità delle registrazioni e dei documenti che figurano nei registri delle imprese.

Il sito internet [Infogreffe](#) dà un accesso centralizzato alle informazioni contenute nel registro delle imprese e consente inoltre di espletare tali formalità (registrazione, modifica, radiazione, deposito dei bilanci annuali) in linea. Il servizio è offerto in francese e in inglese.

Il sito dell'[INPI](#) consente di accedere, in dati aperti, ai dati delle registrazioni, alle modifiche, alle radiazioni e ai conti annuali delle imprese.

Bollettino ufficiale degli avvisi civili e commerciali (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales - BODACC)

Il [BODACC](#) garantisce la pubblicità degli atti registrati nell'RCS, dalla creazione alla radiazione della società: in particolare vendite e cessioni, procedure concorsuali, presentazione dei conti annuali. La trasmissione al BODACC avviene senza l'intervento degli interessati, che non devono prendere alcuna iniziativa. Le inserzioni devono essere effettuate con diligenza e sotto la responsabilità della cancelleria che riceve le dichiarazioni.

La pubblicità sul BODACC, che consente di garantire la massima diffusione delle iscrizioni nell'RCS, dipende dalla [Direction de l'information légale et administrative](#) (Dila).

La consultazione del registro delle imprese è un servizio a pagamento?

Gli utenti del sito Infogreffe possono accedere gratuitamente a talune informazioni sulle imprese in esso contenute, anche se la maggior parte delle informazioni contenute nella banca dati sono solo a pagamento.

La diffusione dei dati del registro da parte dell'INPI è a titolo gratuito e può essere fatta per lettera oppure online sul sito dell'INPI. Il riutilizzo dei dati è tuttavia subordinato all'accettazione di una licenza.

Dal 1° luglio 2015 il BODACC è pubblicato in forma esclusivamente virtuale. Il contenuto del sito (ossia gli avvisi BODACC) è gratuito da luglio 2011.

Nel 2016 è stato creato inoltre un nuovo portale d'accesso digitale, il «[Portail de la Publicité Légale des Entreprises](#)». Esso consente agli utenti di accedere attraverso un'unica interfaccia agli avvisi e alle informazioni legali pubblicate sui tre siti internet, ossia <https://www.infogreffe.fr/>, <https://actulegales.fr/>, <https://www.bodacc.fr/>.

Come cercare nel Registro del commercio in Francia?

Il sito Infogreffe consente di ricercare un'impresa mediante:

- la denominazione,
- i nomi dei dirigenti e degli amministratori,
- la città o il dipartimento dove ha la sede legale, il domicilio o la sua azienda,
- il numero SIREN (sistema di identificazione del registro delle imprese),
- il numero di iscrizione al registro delle imprese.

Il sito del BODACC consente di ricercare un avviso relativo a un'impresa mediante il numero SIREN o la denominazione sociale.

Link correlati

[Registre de Commerce européen \(European Business Register\)](#)

[Infogreffe](#)

[INPI](#)

[CNGTC](#)

[BODACC](#)

[PPLE](#)

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 01/07/2020

Registri delle imprese negli Stati membri - Croazia

Nella Repubblica di Croazia il registro delle imprese è gestito dai tribunali commerciali (*trgovački sudovi*).

Registro delle imprese (*sudski registar*)

Il registro delle imprese è un registro pubblico contenente dati e documenti relativi agli enti che vi devono essere iscritti per legge. Il tribunale che procede all'iscrizione nel registro è responsabile dell'autenticità delle iscrizioni. Nel registro sono iscritti: le società commerciali pubbliche (*javna trgovačka društva*), le società in accomandita (*komanditna društva*), i gruppi di interesse economico (*gospodarska interesna udruženja*), le società anonime (*dionička društva*), le società a responsabilità limitata (*društva s ograničenom odgovornošću*), i singoli imprenditori (*trgovci pojedinci*), le società europee (SE), i gruppi europei di interesse economico (GEIE), le società cooperative europee (SCE), le istituzioni (*ustanove*), le comunità di istituzioni (*zajednice ustanova*), le cooperative (*zadruga*), le unioni di cooperative (*savezi zadruga*), le unioni di credito (*kreditne unije*), le società a responsabilità limitata semplice (*jednostavna društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.)*) le altre persone giuridiche che per legge devono essere iscritte. Le filiali sono iscritte nel registro soltanto quando previsto dalla legge.

Il registro non contiene dati relativi agli artigiani o alle associazioni.

Chiunque e senza bisogno di dimostrare un legittimo interesse, ha diritto di consultare le informazioni iscritte nel registro principale, i documenti su cui una iscrizione è basata, e gli altri documenti e le altre informazioni conservate nella raccolta dei documenti tranne i documenti esclusi per legge dalla possibilità di essere pubblicamente consultati. Chiunque può domandare anche un estratto, una copia certificata conforme o una trascrizione di documenti e di dati conservati nella collezione dei documenti.

Registro

Informazioni relative all'iscrizione nel registro e alla pubblicazione dei dati relativi ai soggetti iscritti

Nel registro devono essere iscritti principali atti legislativi che disciplinano l'istituzione degli enti e la loro iscrizione, vale a dire: la legge sul registro di commercio (*Zakon o sudskom registru o ZSR*), la legge sulle società commerciali (*Zakon o trgovačkim društvima o ZTD*) e il regolamento sul modo di iscrizione nel registro di commercio (*Pravilnik o načinu upisa u sudski registar*). I dati la cui iscrizione è richiesta dalla legge sono iscritti nel registro e modificati in conformità delle suddette leggi.

I dati relativi agli enti iscritti nel registro sono disponibili 24 ore su 24 e possono essere consultati gratuitamente sul [sito internet del registro di commercio](#).

Avvio della procedura di iscrizione

La procedura di iscrizione nel registro prende avvio con l'introduzione di una domanda scritta intesa a ottenere l'iscrizione dei dati o la modificazione di dati già iscritti. Questa domanda va presentata al tribunale competente in formato cartaceo o per via elettronica. Salvo contraria disposizione di legge la domanda deve essere presentata al tribunale entro il termine di 15 giorni a

decorrere dalla data in cui sono soddisfatte le condizioni per l'iscrizione. Nei casi previsti dalla legge il tribunale avvia d'ufficio alla procedura di iscrizione.

Nell'ambito delle loro competenze e conformemente alle disposizioni della legge sul registro di commercio, anche i notai possono entrare in contatto elettronicamente con il tribunale che procede all'iscrizione.

Esiste una procedura di iscrizione semplificata per le società a responsabilità limitata semplici (*j.d.o.o.*) (società con al massimo tre soci e con consiglio di amministrazione composto da un solo membro e un capitale sociale di almeno 10,00 HRK). Per costituirsi sotto forma di società a responsabilità limitata semplice gli interessati devono utilizzare dei formulari notarili.

Possano introdurre domande di iscrizione nel registro:

- i notai (che possono introdurre domande in via elettronica e emettere estratti, copie e trascrizioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della legge sul registro di commercio);
- le persone che sono legalmente abilitate a chiedere una iscrizione nel registro (in persona o mediante intermediario di un mandatario);
- le persone che lavorano agli sportelli HITRO.HR (che sono abilitate a introdurre domande in vista dell'istituzione di società commerciali attraverso il sistema e-Tvrka, conformemente alle competenze e che sono loro conferite da speciali disposizioni di legge)

Effetto dell'iscrizione

L'efficacia giuridica di un'iscrizione decorre dal giorno successivo all'iscrizione nel registro (salvo contraria disposizione di legge) e è opponibili ai terzi a decorrere dalla sua pubblicazione.

Esiste una presunzione legale di conoscenza delle informazioni iscritte nel registro principale che sono state pubblicate conformemente alle disposizioni di legge sul registro di commercio.

Chiunque può trarre beneficio dall'iscrizione nel registro di dati e di fatti giuridicamente avvenuti che vi sono stati scritti legalmente salvo che non risulti che la detta persona aveva conoscenza dell'inesattezza dei dati o dei fatti iscritti.

Per quanto concerne le azioni esperite prima del sedicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'iscrizione, le informazioni iscritte e i documenti menzionati nella pubblicazione non sono opponibili a un terzo se quest'ultimo prova di non averne avuto conoscenza.

Una persona di buona fede non può subire pregiudizio per il fatto di aver fatto affidamento all'iscrizione nel registro di dati e di fatti giuridicamente avvenuti.

Infrazioni penali e amministrative e sanzioni inflitte dal tribunale che ha proceduto all'iscrizione nel registro

Le infrazioni penali e amministrative e le sanzioni inflitte dai tribunali che hanno proceduto all'iscrizione nel registro sono definite agli articoli da 624 a 632 della legge sulle società commerciali. Gli articoli 81 e 81 bis della legge sulle società commerciali definiscono l'avvio della procedura di messa in mora e di applicazione delle sanzioni per le persone che avevano l'obbligo di introdurre una domanda di iscrizione nel registro.


La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 06/09/2016

Registri delle imprese negli Stati membri - Italia

Questa sezione contiene informazioni generali sul registro delle imprese in Italia.

Quali informazioni sono contenute nel registro delle imprese italiano?

Il  Registro delle Imprese italiano è tenuto dalle **Camere di commercio**, con il supporto di **Unioncamere**, sotto la vigilanza del giudice del Registro e del **Ministero dello Sviluppo Economico**. L'infrastruttura telematica è realizzata e mantenuta da **InfoCamere**, la società consortile per azioni delle **Camere di commercio**.

Il Registro fornisce informazioni dettagliate relative alle imprese, tra cui:

- denominazione completa delle società
- sede legale
- partita IVA
- attività esercitata forma giuridica
- organi amministrativi
- capitale investito
- rappresentanti legali
- poteri dei rappresentanti
- filiali

Fornisce inoltre la possibilità di consultare **documenti pubblici delle società**, tra i quali:

- rendiconti finanziari completi
- atti costitutivi
- elenchi degli azionisti

Il Registro delle Imprese italiano persegue due tipi di divulgazione:

1. divulgazione giuridica

- a fini di garanzia dell'esistenza della società
- a fini di opponibilità ai terzi (art. 2193 c.c.)

2. divulgazione economica

- a fini statistici ed economici

La consultazione del registro delle imprese è gratuita?

Al Registro è possibile accedere **gratuitamente** per ottenere alcune informazioni (ad esempio la denominazione e l'indirizzo della società). Tuttavia, l'accesso completo ai dati del Registro può avvenire solo su richiesta e a pagamento.

Qual è l'attendibilità dei documenti che figurano nel registro?

Il Registro delle Imprese è tenuto, in Italia, da appositi uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tali uffici sono denominati uffici del Registro delle Imprese ed agiscono sotto la vigilanza - di tipo giurisdizionale - di un giudice delegato dal tribunale territorialmente competente (vigilanza sulla regolarità formale della singola iscrizione), nonché sotto la vigilanza amministrativa del Ministero dello sviluppo economico.

Il Registro delle Imprese ha trovato la sua attuale organizzazione, in Italia, a seguito di una riforma del 1993 (articolo 8 della legge n. 580 del 1993), attuata con un regolamento del 1995 (decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995).

Con tale riforma il Registro delle Imprese, fino ad allora tenuto in forma prettamente cartacea dalle cancellerie commerciali dei tribunali, è stato trasferito alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, affinché lo gestissero in modo completamente informatizzato, con piena ed immediata disponibilità dei dati e degli atti presenti nel registro su tutto il territorio nazionale.

Tali disposizioni sono state, successivamente, integrate dall'art. 31 della legge n. 340 del 2000, che ha reso obbligatorio per quasi tutte le tipologie di imprese (in particolare, per tutte le società) l'utilizzo della firma digitale e degli strumenti informatici e telematici per la predisposizione e la presentazione delle istanze di iscrizione, e degli atti che le accompagnano, al Registro delle Imprese.

A seguito di una ulteriore evoluzione della normativa (art. 9 del decreto-legge n. 7 del 2007) ormai tutte le tipologie di imprese, comprese quelle individuali, colloquiano con il Registro delle Imprese, ai fini dello svolgimento dei previsti adempimenti pubblicitari, mediante l'utilizzo della firma digitale nonché di appositi canali telematici.

Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del Registro delle Imprese accerta (articolo 11, comma 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995):

- a) l'autenticità della sottoscrizione della domanda;
- b) la regolarità della compilazione del modello di domanda;
- c) la corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge;
- d) l'allegazione dei documenti dei quali la legge prescrive la presentazione;
- e) il concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione.

Va evidenziato, nel contempo, che la quasi totalità degli atti relativi alle società da iscrivere nel Registro delle Imprese è predisposta con l'intervento di un notaio: l'art. 11, comma 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995 recita, infatti: <<L'atto da iscrivere è depositato in originale, con sottoscrizione autenticata, se trattasi di scrittura privata non depositata presso un notaio. Negli altri casi è depositato in copia autentica. L'estratto è depositato in forma autentica ai sensi dell'articolo 2718 del Codice civile>>.

Ai sensi dell'art. 2193 del Codice civile:

1. I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.
2. L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta.
3. Sono salve le disposizioni particolari della legge.

Storia del registro delle imprese

Il Registro delle Imprese italiano è stato istituito nel 1993.

Link correlati

[📄 Registro europeo delle imprese](#)

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 24/02/2020

Registri delle imprese negli Stati membri - Cipro

Questa pagina contiene un'introduzione sul registro delle imprese (Μητρώο Εταιρειών) di Cipro.

La Sezione Imprese del registro responsabile della registrazione, del monitoraggio, del controllo e della cancellazione di società nazionali, società estere, cooperative e ragioni sociali fa parte del Dipartimento del conservatore del registro delle imprese presso il Ministero del commercio, dell'industria e del turismo.

Sono disponibili i seguenti servizi su internet:

- Nel sito della Sezione Imprese sono disponibili [📄 moduli](#) e [📄 domande](#).
- I cittadini possono richiedere informazioni sulle [📄 tariffe](#) e sui prezzi di ciascun modulo e domanda.
- Nel sito della Sezione Imprese sono disponibili [📄 statistiche](#).

Quali informazioni sono contenute nel registro delle imprese?

Chiunque può effettuare una ricerca on line per sapere se una determinata impresa è iscritta nei registri della Sezione e per conoscerne la situazione (impresa operativa o cancellata). Si può effettuare una ricerca on line dei dati di tutte le imprese ed esaminare i documenti nei relativi fascicoli.

Il registro delle imprese è gestito dal Ministero del commercio, dell'industria e del turismo.

La consultazione del registro delle imprese è gratuita?

La consultazione on line del registro delle imprese è gratuita.

In che misura sono affidabili i documenti presenti nel registro?

L'affidabilità dei documenti presenti nel registro è garantita dalla normativa contenuta nel Capo 113 della legge sulle imprese che garantisce la validità delle informazioni nei confronti dei terzi, conformemente all'articolo 3, lettera a), della direttiva 2009/101/CE, in base ai seguenti articoli di legge:

Articolo 365

Esame, comunicazione e prova dei documenti tenuti dal conservatore.

Articolo 365 bis

Comunicazione da parte del conservatori del registro delle imprese della conservazione e dell'opponibilità dei dati registrati nel registro o pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica.

Articolo 365, settimo comma

Il conservatore del registro delle imprese garantisce che gli atti e le informazioni di cui al secondo comma siano disponibili e accessibili tramite il sistema d'interconnessione dei registri dell'Unione europea, sotto forma di messaggio normalizzato elettronico e controlla il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza per quanto riguarda la trasmissione dei dati.

Articolo 366

Rispetto del dovere di presentare relazioni al conservatore, compresa la relazione annuale e la dichiarazione finanziaria annuale (Articoli 118-121).

Come effettuare la ricerca nel registro?

Si può effettuare la ricerca per nome e/o numero dell'impresa. Inoltre figurano informazioni più dettagliate sulla pagina della ricerca.

Storia del registro delle imprese

Il registro on line contiene informazioni su tutte le organizzazioni iscritte dal 1923, comprese le imprese straniere, le cooperative e i marchi delle imprese.

Link correlati

[Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη](#) (Dipartimento del conservatore del registro delle imprese e del curatore fallimentare)

<http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf>

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 23/07/2019

Registri delle imprese negli Stati membri - Lettonia

Questa sezione contiene una panoramica del registro delle imprese lettone.

Quali informazioni sono contenute nel registro delle imprese lettone?

Il [registro delle imprese lettone](#) è un ente pubblico lettone che registra società, operatori economici, le loro filiali e gli uffici di rappresentanza nonché tutte le modifiche apportate ai loro documenti fondamentali e che effettua altri atti previsti dalla legge. Sono inoltre registrati i media, le associazioni e le fondazioni, le garanzie commerciali, l'influenza determinante esercitata su un'impresa, gli accordi contrattuali matrimoniali, gli accordi di partenariato pubblico-privato, i partiti politici, i tribunali e gli organi di arbitrato, le associazioni professionali, le organizzazioni religiose e le relative istituzioni, nonché le procedure concorsuali.

L'accesso al registro delle imprese è a pagamento?

Sì, in Lettonia non esistono registri delle imprese online gratuiti.

Tuttavia, utilizzando le funzioni di ricerca proposte sul [sito web del registro delle imprese lettone](#) si possono ottenere le informazioni basilari seguenti concernenti le persone giuridiche registrate nel registro delle imprese:

- tipo di persona giuridica;
- indirizzo della sede;
- denominazione o nome commerciale attuale o nuovo e denominazione o nome commerciale registrato precedentemente o storico;
- numero d'immatricolazione;
- codice d'identificazione del beneficiario per lo spazio unico di pagamento in *euro* (se assegnato);
- data d'immatricolazione;
- data della cancellazione della persona giuridica dal registro (o data di riorganizzazione se il motivo della cancellazione è la riorganizzazione);
- termine di registrazione delle organizzazioni religiose che effettuano di nuovo la registrazione.
- verifica degli agenti abilitati a rappresentare l'organo.

Il registro delle imprese lettone dà la possibilità di ottenere le seguenti informazioni su tutte le persone giuridiche registrate liberamente e a titolo gratuito per quanto riguarda i **dati pubblici**:

- numero d'immatricolazione;
- denominazione o nome commerciale;
- tipo di persona giuridica;
- registro nel quale è registrata la persona giuridica;
- data d'immatricolazione;
- informazioni sull'eventuale cancellazione della persona giuridica dal registro o sua riorganizzazione;
- data della cancellazione della persona giuridica dal registro (o data di riorganizzazione se il motivo della cancellazione è la riorganizzazione);
- indirizzo della sede;
- attività delle associazioni, delle fondazioni e dei sindacati.

Le informazioni sono fornite [qui](#) in formato .csv, .txt o .xlsx. L'utente può scegliere il formato indipendentemente dalle finalità d'uso previste delle informazioni. I dati sono aggiornati quotidianamente.

Tutti i dati inseriti nel registro delle imprese sono pubblicati **elettronicamente** sul [sito internet della gazzetta ufficiale "Latvijas Vēstnesis"](#). Lo stesso vale per le informazioni relative ai documenti presentati separatamente.

Come ottenere informazioni dal registro delle imprese lettone?

Il registro delle imprese della Lettonia fornisce informazioni su tutte le persone giuridiche registrate e sui relativi fatti giuridici.

Le informazioni del registro delle imprese di Lettonia possono essere ottenute a pagamento presentando un [modulo di richiesta informazioni](#) o un'altra domanda al servizio interessato, di persona, o tramite posta o posta elettronica info@ur.gov.lv, sotto forma di documento elettronico con firma elettronica sicura e marca temporale digitale. Il modulo di domanda dev'essere accompagnato da informazioni relative al pagamento effettuato a favore del registro delle imprese (con un documento che certifica

che la tassa sulle informazioni richieste è stata versata, o con una copia o con la stampa di un estratto di operazioni bancarie online). Si raccomanda ai richiedenti di indicare sotto quale forma intendono ricevere le informazioni (rimesse al richiedente di persona, per posta o per via elettronica).

Si possono richiedere informazioni relative a una persona fisica o giuridica o su un fatto giuridico (contratto) anche in linea sul portale [Latvija.lv](#). Le informazioni sono preparate in 10-15 minuti. Dopo il trattamento della richiesta, le informazioni ufficiali dell'autorità munite di timbro elettronico sono trasmesse sul portale o all'indirizzo di posta elettronica del cliente. Tale timbro elettronico attesta l'affidabilità dei dati e la relativa conformità alle informazioni che figurano nel registro delle imprese.

Gli [importi dei diritti percepiti](#) sono consultabili su internet.

In che misura sono affidabili i documenti presenti nel registro?

Tutti i dati registrati nel registro delle imprese sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale "Latvijas Vēstnesis", ed elettronicamente sul [sito web della Gazzetta ufficiale](#). Lo stesso vale per le informazioni relative ai documenti presentati separatamente.

I dati registrati nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi solo dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale "Latvijas Vēstnesis", a meno che le pertinenti informazioni fossero note al terzo prima della pubblicazione. Tuttavia nel caso in cui un terzo possa dimostrare che non ne era a conoscenza e non avrebbe potuto essere a conoscenza delle informazioni pubblicate, tali informazioni non sono opponibili rispetto alle azioni legali intraprese entro quindici giorni dalla pubblicazione.

Qualora le informazioni da registrare nel registro delle imprese siano state inserite o pubblicate in modo errato, il terzo in buona fede può far affidamento alle informazioni pubblicate anche se non corrispondono ai dati registrati nel registro delle imprese o all'effettiva situazione dell'impresa. Il terzo non può tuttavia far affidamento a informazioni pubblicate in modo errato se era consapevole delle inesattezze.

Per ulteriori informazioni cfr. [l'articolo 12 del codice commerciale lettone](#) (è disponibile anche una [traduzione in inglese](#)).

Come ottenere ulteriori informazioni sul registro delle imprese lettone?

Contatti:

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs

Pērses iela 2

Rīga

Lettonia

LV 1011

Linea telefonica per informazioni: 67031703 (N.B.: non si forniscono consulenze giuridiche)

Fax: 67031793

Indirizzo di posta elettronica: info@ur.gov.lv

Gli [orari di apertura](#) sono consultabili su internet.

Storia del registro delle imprese lettone

Il registro delle imprese della Repubblica di Lettonia è stato istituito il 1° dicembre 1990.

Link

[Registro delle imprese della Lettonia](#)

[Registro europeo delle imprese \(accesso tramite Lursoft\)](#)

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 10/12/2019

Registri delle imprese negli Stati membri - Lituania


Questa sezione contiene una panoramica del registro delle imprese lituano.

Quali informazioni sono contenute nel registro delle imprese lituano?

I dati presenti nel registro delle persone giuridiche, i documenti tenuti nel registro e qualsiasi altra informazione fornita al registro sono pubblici. I dati e i documenti sulle persone fisiche e giuridiche sono conservati nel registro delle persone giuridiche. Il registro annovera complessivamente 26 diversi tipi di persone giuridiche.

Il registro contiene le seguenti informazioni: il nome della persona giuridica, il numero di codice, la forma giuridica, lo statuto, la sede legale, gli organi previsti nello statuto, i membri degli organi di direzione (cognome, nome, numero d'identificazione, luogo di residenza) e i partner legittimati a effettuare operazioni a nome della persona giuridica e la portata dei loro diritti, le filiali e i rappresentanti, la portata delle attività della persona fisica, la fine della persona fisica, l'esercizio finanziario, le date di modifica dei dati e i documenti del registro, i dati sulle persone fisiche legittimate a effettuare operazioni a nome della persona fisica e altri dati previsti dalla legislazione.

Inoltre, figurano nel registro delle persone giuridiche: l'atto costitutivo della persona giuridica, le decisioni degli organi della persona giuridica, le relazioni finanziarie annuali trasmesse dalla società e gli altri documenti previsti in base alla normativa.


 [Il registro lituano delle persone giuridiche](#) viene gestito e supervisionato dal **Centro nazionale di registrazione**.


L'accesso al registro lituano delle persone giuridiche è gratuito?

L'accesso al registro è gratuito per la ricerca delle persone giuridiche. I dati seguenti riguardanti le persone giuridiche sono forniti gratuitamente:

- numero di codice
- nome
- sede legale
- forma giuridica
- status giuridico.

Per accedere ai dati più approfonditi occorre pagare i relativi diritti amministrativi che possono essere ottenuti come segue:

- concludendo un contratto di servizi come utente registrato;
- utilizzando il  [sistema del libero servizio del centro di registrazione](#)
- presentando una richiesta indirizzata al gestionario del registro.

 [Il registro lituano delle persone giuridiche](#) dà la possibilità di verificare gratuitamente se una denominazione non è identica a quella di un'altra persona giuridica o di una filiale o di un rappresentante o a una denominazione temporaneamente registrata nel registro.

In che misura sono affidabili i documenti presenti nel registro?

Una volta che il gestore del registro ha registrato le modifiche dei dati o delle informazioni sulle persone fisiche, le pubblica entro il giorno lavorativo seguente e la data di registrazione delle modifiche viene pubblicata nel bollettino delle informazioni elettroniche ufficiale.

Il fatto che vengano pubblicati estratti di informazioni o di dati o copie dei documenti ricavati dal registro, indica che essi sono validi *prima facie*.

Come ottenere informazioni dal registro delle imprese lituano?

Si può ricercare una persona fisica gratuitamente per mezzo dei seguenti criteri:

- numero di codice,
- denominazione,
- denominazione storica.

Gli utenti registrati che hanno concluso un contratto di servizi possono effettuare ricerche in base al numero di codice, al nome, alle persone fisiche o alle persone giuridiche straniere.

Il sistema di libero servizio permette di ricercare una persona giuridica in base al numero di codice, al nome e alla denominazione storica (per le persone giuridiche che hanno modificato la loro denominazione).

Storia del registro lituano delle persone giuridiche

Il registro delle persone giuridiche è stato istituito nel 2004. I dati delle persone giuridiche che figurano nei sistemi d'informazione di registrazione precedenti, dal 1990 sono stati trasferiti automaticamente.

Link connessi

[Registro delle persone giuridiche](#)

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 18/02/2019

Registri delle imprese negli Stati membri - Lussemburgo

Questa pagina fornisce informazioni in merito alle possibilità di consultare il registro di commercio e delle società (RCS) del Lussemburgo.

Cosa offre il registro di commercio lussemburghese?

Il **registro di commercio e delle società (RCS)** costituisce un elenco ufficiale di tutte le **persone fisiche e giuridiche che esercitano un'attività commerciale** nonché di tutte le altre entità di cui alla legge modificata del 19 dicembre 2002.

Il registro è posto sotto l'autorità del ministero della giustizia. La sua gestione è affidata dal ministro della giustizia a un gruppo di interesse economico, il **Luxembourg Business Registers (ex GIE RCSL)**, che comprende lo Stato, la camera di commercio e la camera dei mestieri.

Obiettivo del registro è:

- garantire l'identificazione delle persone la cui **immatricolazione o iscrizione** è richiesta dalla legge, stilandone un inventario permanente,
- conferire una maggior **sicurezza alle operazioni**,
- **informare** i terzi.

Il registro raccoglie due tipi di **dati**:

- i **dati segnaletici e giuridici**, quali la denominazione sociale o la ragione sociale, l'oggetto sociale, il capitale sociale, la composizione del consiglio d'amministrazione, il revisore esterno, i poteri di firma e altri dati analoghi,
- i **conti annuali**.

Contatti

Indirizzo degli uffici	Indirizzo postale	Giorni e orario d'apertura
14, rue Erasme L-1468 Luxembourg - Kirchberg Telefono (+352) 26 428-1 Fax: (+352) 26 42 85 55 E-Mail: helpdesk@lbr.lu	LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS L-2961 Luxembourg	da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 16

La consultazione del registro è un servizio a pagamento?

La consultazione presso i locali del registro è gratuita.

Un determinato numero di informazioni è disponibile a titolo gratuito sul sito web del Luxembourg Business Registers:

- numero di registro,
- data d'immatricolazione,
- denominazione
- forma giuridica,
- indirizzo della sede sociale,
- elenco dei documenti depositati da febbraio 2006.

Mediante pagamento è possibile ottenere:

- un estratto aggiornato e fedele dei dati che gli iscritti al registro sono tenuti a depositare,
- una copia certificata conforme in formato elettronico dei documenti depositati presso il registro.

Il [tariffario](#) applicabile è accessibile in linea alla rubrica "informations générales-Tarifs".

Come effettuare una ricerca nel registro lussemburghese?

Si può effettuare una ricerca attraverso il sito internet del [Luxembourg Business Registers](#), sull'apposito portale del registro di commercio e delle società in base a:

- del **nome** (o di una parte del nome) o
- del **numero di matricola** della persona iscritta.

Il motore di ricerca del sito visualizza l'elenco dei nomi corrispondenti alla ricerca effettuata.

Cliccando sul **nome** di una delle persone visualizzate, si ottengono gratuitamente le seguenti informazioni:

- numero di registro,
- data d'immatricolazione,
- denominazione
- forma giuridica,
- indirizzo della sede sociale.

Quale affidabilità hanno i documenti che figurano nel registro?

Ai sensi dell'articolo 19, terzo comma, della legge modificata del 19 dicembre 2002 relativa al registro di commercio e delle società nonché la contabilità e i conti annuali delle imprese, gli atti o gli estratti di atti sono opponibili ai terzi unicamente dal giorno della loro pubblicazione sul Recueil électronique des sociétés et associations (RESA, elenco elettronico delle società e associazioni), a meno che la società non dimostri che ne avevano avuto conoscenza anteriormente. I terzi possono tuttavia far valere gli atti o gli estratti di atti non ancora pubblicati.

Per le operazioni avvenute prima del sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione, gli atti e gli estratti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nell'impossibilità di averne conoscenza.

In caso di discordanza fra il testo depositato e quello pubblicato sul RESA, quest'ultimo non è opponibile ai terzi. Essi possono tuttavia farlo valere, salvo nel caso in cui la società non dimostri che essi abbiano avuto conoscenza del testo depositato.

Periodo in cui sono stati tenuti i registri di commercio lussemburghesi.

Il registro di commercio e delle società esiste **dal 1909** e dal 2003 è posto sotto l'autorità del ministro della giustizia e la gestione è affidata a un gruppo di interesse economico, il Luxembourg Business Registers. Da allora è stato oggetto di un'**operazione di informatizzazione integrale**.

I documenti depositati al registro dal 1° gennaio 2006 sono sistematicamente digitalizzati e pubblicati per consultazione elettronica sul sito internet.

I documenti depositati dalla creazione del registro nel 1909 sono stati digitalizzati e messi a disposizione del pubblico mano a mano che sono stati digitalizzati.

Il registro è quindi consultabile integralmente per via elettronica.

Link collegati

[Luxembourg Business Registers](#)

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 10/01/2020

Registri delle imprese negli Stati membri - Ungheria

La presente sezione contiene una panoramica del registro delle imprese ungherese.

Quali informazioni sono contenute nel registro delle imprese dell'Ungheria?

Il registro delle imprese contiene dati relativi alle imprese registrate e i documenti che servono da base per la registrazione. I dati contenuti nel registro – e relativi alle imprese in esso registrate – sono gestiti dai tribunali nella loro funzione di camere di commercio. Le informazioni e i documenti relativi alle imprese vi sono custoditi in formato elettronico. Le informazioni relative alle imprese registrate presso qualsiasi camera di commercio ungherese possono essere consultate gratuitamente sul sito internet del *Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálatának* (Servizio di informazione e registrazione telematica delle imprese del ministero della Pubblica amministrazione e della giustizia – Servizio di informazione sulle imprese) - <https://www.e-cegjegyzek.hu/>.

Il sito consente l'accesso (online) ai dati seguenti (esistenti o cancellati), disponibili nel registro delle imprese al momento dell'interrogazione: - *cégjegyzékszám* (numero d'iscrizione al registro delle imprese);

- numero d'iscrizione al registro delle imprese;
- denominazione della società,
- *székhely* (sede legale);
- *telephely* (sede o sedi operative);
- *fióktelep* (filiali);
- attività;
- capitale sottoscritto;
- numero di partita IVA e inoltre:
- informazioni su eventuali procedure fallimentari, di liquidazione o di scioglimento;
- eventuali informazioni indicanti che un (ex) direttore o dirigente della società non può rivestire funzioni direttive in un'altra società commerciale, conformemente alla sezione 3.22 della legge n. V del 2013 che istituisce il codice civile.

Il primo giorno di ogni settimana viene effettuato l'aggiornamento dei dati seguenti.

1. Tutte le informazioni relative alle società iscritte nel registro delle imprese (*tárolt cégkivonat*, visura della società) nonché quelle riguardanti le richieste di registrazione o di variazione della registrazione non ancora trascritte.
2. Le informazioni societarie comprendono:
 - la partecipazione (in qualità di socio o azionista), i poteri di rappresentanza di una persona giuridica, le associazioni di imprese prive di personalità giuridica (*jogi személyiség nélküli gazdasági társaság*), altre forme di associazione;
 - i poteri di rappresentanza, la partecipazione a un organo di controllo per una persona fisica.

I dati aggiornati il primo giorno della settimana possono essere reperiti utilizzando la funzione di ricerca.

Il registro delle imprese archivia informazioni anche sulla base di altri criteri (ad esempio, possono essere consultati dati che non sono più validi) e oltre ai dati sulle imprese permette di consultare anche documenti aziendali. Essi sono accessibili presso le camere di commercio o tramite il servizio di informazione sulle imprese; dietro pagamento di un diritto amministrativo possono essere ottenute copie certificate o non certificate di informazioni sulle imprese e documenti aziendali.

La consultazione del registro delle imprese è gratuita?

Il *magyar cégnyilvántartás* (registro delle imprese ungherese) può essere interamente consultato in forma gratuita con le modalità summenzionate all'indirizzo <https://www.e-cegjegyzek.hu/?ceginformacio>. Per altre informazioni occorre pagare un importo per i diritti di visura.

Come consultare il registro delle imprese ungherese?

Per la ricerca delle informazioni relative alle società si possono utilizzare i criteri seguenti:

denominazione della società,

numero d'iscrizione al registro delle imprese;

numero di partita IVA.

In che misura sono affidabili i documenti presenti nel registro?

I dati di cui all'articolo 2 della direttiva 2009/101/CE sono accessibili online gratuitamente per le imprese registrate in Ungheria.

In Ungheria le informazioni relative alle imprese sono fornite dai tribunali del commercio e dal Servizio informazioni sulle imprese e sono inoltre pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle imprese che è una pubblicazione ufficiale del ministero della Giustizia consultabile liberamente al seguente indirizzo <http://www.e-cegkozlon.gov.hu/>. Quando vengono pubblicati i dati (che si trovano sul registro delle imprese) nella suddetta Gazzetta, relativamente a una società per azioni o a una società a responsabilità limitata, i tribunali commerciali pubblicano anche sulla Gazzetta medesima lo statuto della detta società o le eventuali modifiche. Tali informazioni vengono inserite quotidianamente.

I dati del registro delle imprese sono gestiti dagli organi giurisdizionali regionali nella qualità di tribunali commerciali. I dati relativi alle imprese e ai documenti d'impresa sono conservati sotto forma elettronica; essi vengono registrati presso il tribunale commerciale e sono disponibili gratuitamente sul sito web del servizio informazioni sulle imprese e sul registro elettronico delle imprese del ministero della Giustizia (Servizio di informazioni sulle imprese - <https://www.e-cegjegyzek.hu/>).

Storia del registro delle imprese

Le informazioni riguardanti il registro delle imprese sono archiviate dai tribunali in formato elettronico da quando, nel luglio 1993, l'*Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer* (Sistema nazionale di informazione e registrazione delle imprese) è divenuto completamente operativo.

Il tempo di risposta del sistema durante il collegamento tra due tribunali è di pochi minuti.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 15/02/2017

Registri delle imprese negli Stati membri - Malta

Questa sezione contiene informazioni generali sul registro delle imprese di Malta.

Quali informazioni sono contenute nel registro delle imprese di Malta?

Il [registro delle imprese di Malta](#) contiene informazioni generali sulle imprese maltesi.

Il registro è di proprietà dell'[Autorità maltese per i servizi finanziari](#) (MFSA, *Maltese Financial Services Authority*), che è giuridicamente responsabile del suo aggiornamento. Il sito Internet dell'MFSA fornisce informazioni sulla legislazione in materia di servizi finanziari, tra cui:

- leggi del Parlamento e avvisi legali pertinenti (con collegamento al [ministero maltese dell'Interno e della Sicurezza nazionale](#));
- regolamenti;
- licenze;
- circolari;
- opuscoli;
- avvisi;
- altre informazioni pubblicate dall'MFSA e altro materiale utile ai fini della regolamentazione dei servizi finanziari a Malta.

La consultazione del registro delle imprese è gratuita?

Le informazioni di carattere generale contenute nel registro delle imprese di Malta sono accessibili al pubblico gratuitamente, mentre alcune sezioni del sito Internet sono soggette a pagamento.

Il sito Internet dell'MFSA può essere consultato gratuitamente.

Come consultare il registro delle imprese

Gli utenti registrati al sistema del registro on line possono accedere gratuitamente alla banca dati del registro. Per registrarsi come utente non è necessario pagare una quota di iscrizione. Il download di estratti relativi alle imprese è soggetto a pagamento, mentre la ricerca di informazioni nella banca dati è gratuita. Pertanto, chiunque può consultare il registro per avere informazioni su un'impresa, utilizzando la denominazione completa o parziale dell'impresa stessa o il suo numero di registrazione. Tra le altre informazioni disponibili gratuitamente vi sono la sede legale dell'impresa e il nome dei suoi amministratori, dei segretari e degli azionisti.

Qual è l'attendibilità dei documenti che figurano nel registro?

La legge sulle imprese del 1995 (capo 386 delle leggi di Malta) è il principale strumento normativo che regola le società a responsabilità limitata registrate a Malta, e contiene disposizioni che permettono ai terzi di fare affidamento sui documenti e altri dati figuranti nel registro, segnatamente:

Tutti i documenti e gli avvisi presentati dalle società ai fini dell'iscrizione sono firmati/autenticati (tramite firma) da un direttore o un segretario della società. I documenti e gli avvisi sono ricevuti in buona fede dall'addetto al registro. Il rappresentante della società che appone la firma è responsabile del contenuto del documento. Secondo la legislazione maltese è reato fornire una dichiarazione falsa in un documento destinato all'autorità pubblica al fine di ottenere un vantaggio o un beneficio per sé o per altri.

Storia del registro delle imprese di Malta

La normativa societaria è stata introdotta a Malta dalla *Commercial Partnerships Ordinance* (ordinanza in materia di società commerciali) nel 1962. Originariamente il registro apparteneva a un dipartimento ministeriale, il *Commerce Department* (dipartimento del commercio). La proprietà del registro è stata quindi trasferita all'Autorità maltese per i servizi finanziari nel 1997, con l'introduzione del nuovo *Companies Act* (legge sulle società) del 1995. Tutti gli atti registrati delle imprese esistenti sono stati scannerizzati e, per ciascuna impresa, è stato creato un fascicolo elettronico. L'accesso remoto alla banca dati delle imprese e ai documenti in essa contenuti era possibile inizialmente grazie a una connessione diretta tramite modem (dial-in); nel 2000 è avvenuto il passaggio a Internet. Sul finire del 2004 è stato lanciato un nuovo sistema basato sul web, mentre nel 2006 è stato introdotto il deposito elettronico con firma digitale.

Link correlati

[Registro delle imprese di Malta](#)

[Autorità maltese per i servizi finanziari](#)

[Sito Internet del ministero della Giustizia, della cultura e del governo locale](#)

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 04/05/2021

Registri delle imprese negli Stati membri - Paesi Bassi

In questa pagina trovate una panoramica del registro delle imprese nei Paesi Bassi.

Cosa si può trovare nel registro delle imprese dei Paesi Bassi?

Il [registro delle imprese nei Paesi bassi](#) è gestito dalla Camera di commercio dei Paesi Bassi (Kamer van Koophandel), su autorizzazione del governo conformemente alla legge sul registro delle imprese.

Nel registro si trova una panoramica di tutte le informazioni (giuridiche) pertinenti su tutti i soggetti (economici) interessati nei Paesi Bassi. Tutti le imprese e le altre persone giuridiche sono registrate. Si tratta dei seguenti soggetti giuridici:

- Società (società a responsabilità limitata e società per azioni)
- Imprese individuali
- Associazioni
- Fondazioni
- Libere professioni (ad es. avvocati, dottori, artisti)
- Associazioni che riuniscono condomini
- Istituti religiosi
- Enti pubblici

I dati registrati variano a seconda della forma giuridica del soggetto. I dati registrati più importanti sono i seguenti:

- ragione sociale
- altre denominazioni commerciali
- forma giuridica e sede sociale
- indirizzi
- dirigenti
- persone con delega
- dipendenti
- recapiti degli stabilimenti
- contatti
- attività (codice secondo la nomenclatura NACE)

A norma del diritto dei Paesi Bassi, le informazioni contenute nel registro sono valide (e sono vincolanti per i terzi), salvo diversa indicazione. L'obbligo di registrazione (e di registrare eventuali modifiche) spetta ai soggetti giuridici stessi. Qualsiasi modifica deve essere comunicata entro una settimana.

La registrazione non rientra nel processo di costituzione di una società nei Paesi Bassi. Dal punto di vista giuridico, un'impresa nei Paesi Bassi può esistere anche senza tale registrazione. Pertanto, anche se si tratta di un'omissione illegittima, di fatto un'impresa non registrata può esistere ed agire in quanto tale.

Anche le società a responsabilità limitata e le società per azioni devono presentare i loro resoconti annuali presso il registro delle imprese. La maggior parte delle imprese sono tenute a presentare solo un bilancio, mentre le grandi imprese devono presentare anche un conto profitti e perdite.

La consultazione del registro delle imprese dei Paesi Bassi è gratuita?

Le informazioni di base – come le coordinate, il numero d'identificazione nel registro delle imprese e il numero di stabilimento – contenute nel registro delle imprese dei Paesi Bassi sono disponibili gratuitamente sul [sito web](#) della Camera di commercio dei Paesi Bassi. Per altre informazioni — quali estratti ufficiali, bilanci e altri documenti — viene riscosso un onere. Troverete inoltre [una panoramica delle tariffe](#) sul sito web della Camera di commercio.

Inoltre potete scaricare gratuitamente la [KvK App Handelsregister](#) che vi permetterà di ottenere facilmente informazioni riprese dal registro delle imprese. Ciò consente di ottenere semplici informazioni dal Registro commerciale.

Qual è l'attendibilità dei documenti contenuti nel registro delle imprese dei Paesi Bassi?

I dati che figurano in tale registro devono essere attendibili. Il registro contiene dati autentici. La qualità dei dati è garantita, in modo tale che l'utente possa avvalersene. Il proprietario di un'impresa è responsabile delle informazioni concernenti quest'ultima e che sono contenute nel registro. Le società registrate devono sempre trasmettere le modifiche. Se un'impresa omette di trasmetterle, fanno fede solo i dati già registrati e che figurano nel registro. Si tratta della regola della tutela dei terzi di buona fede. I terzi di buona fede dovrebbero poter fare affidamento sui dati registrati.

Come effettuare ricerche nel registro delle imprese dei Paesi Bassi?

Potete effettuare ricerche sul [Registro delle imprese dei Paesi Bassi](#) in base a:

- Ragione sociale
- Numero ufficiale di registrazione alla Camera di commercio
- Indirizzo
- Codice postale

Storia del registro dei Paesi Bassi

Informazioni date dalla nascita dell'attuale registro (1920). I dati sono disponibili anche per le imprese più vecchie.

Link correlati

[Registro europeo delle imprese](#)

[Camera di commercio](#)

[Registro delle imprese](#)

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 21/12/2020

Registri delle imprese negli Stati membri - Austria

Questa sezione contiene una panoramica del portale del registro delle imprese in Austria.

Quali informazioni sono contenute nel registro delle imprese austriaco?

Il [registro delle imprese](#) (*Firmenbuch*, anche noto come registro principale – *Hauptbuch*) contiene informazioni su tutte le imprese austriache registrate (cfr. articolo 2 della legge sul registro delle imprese (*Firmenbuchgesetz – FBG*)). I documenti a fondamento di tali iscrizioni sono conservati in un **archivio elettronico** gestito dal ministero di Giustizia (archivio documenti – *Urkundensammlung*). Le informazioni sulle imprese e l'archivio documenti sono accessibili al pubblico on line, ma la consultazione è consentita **a pagamento**.

Le autorità austriache possono consultare i dati delle imprese anche attraverso il **portale del centro di calcolo federale** (*Bundesrechnungszentrum – BRZ*). I cittadini dell'UE possono consultare i dati attraverso il [Registro europeo delle imprese](#) (EBR).

La consultazione del registro delle imprese è gratuita?

La consultazione del registro delle imprese austriaco è **soggetta a pagamento**.

Come consultare il registro delle imprese austriaco

Chiunque può consultare la banca dati del registro delle imprese al fine di ottenere **informazioni sulle iscrizioni** al registro.

È possibile accedere a una copia dei dati attuali inserendo il numero di iscrizione al registro delle imprese (*Firmenbuchnummer*). Inoltre è possibile ottenere su richiesta i dati che sono stati rimossi, a condizione che siano disponibili in formato elettronico. Le richieste possono riguardare anche iscrizioni inserite, modificate o rimosse di recente.

La consultazione pubblica della banca dati del registro delle imprese avviene a opera di [☞ imprese](#) note come "centrali di coordinamento" (*Verrechnungsstellen*), che si sono aggiudicate un appalto del ministero della Giustizia per la gestione delle richieste. Queste centrali prestano servizi a pagamento, che comprendono la risposta a richieste relative al registro delle imprese o la fornitura di copie certificate delle iscrizioni nel registro equivalenti ai certificati rilasciati in via ufficiale.

Tuttavia un documento pubblico attestante lo status di un'impresa nel registro delle imprese destinato a essere presentato a un'autorità pubblica **può essere rilasciato esclusivamente** da un tribunale distrettuale (*Landesgericht*) (ufficio del registro delle imprese – *Firmenbuchabteilung*).

Quanto sono attendibili i documenti contenuti nel registro?

Ai sensi dell'articolo 3 bis della direttiva 2009/101/CE, quale modificata dalla direttiva 2012/17/UE, gli Stati membri devono fornire informazioni sulle disposizioni del diritto nazionale attestanti che le indicazioni e i documenti relativi alle imprese di cui all'articolo 2 (ad esempio potere di rappresentare le organizzazioni, atti costitutivi) siano attendibili. Questa scheda informativa descrive la situazione giuridica in Austria.

In Austria, in conformità dell'articolo 2 della direttiva 2009/101/CE, le indicazioni e i documenti relativi alle società per azioni (*Aktien gesellschaften – AG*) e alle società a responsabilità limitata (*Gesellschaften mit beschränkter Haftung – GmbH*) devono essere consultabili nel registro delle imprese, la cui base giuridica è rappresentata dal codice delle imprese (*Unternehmensgesetzbuch – UGB*) e dalla legge sul registro delle imprese (*Firmenbuchgesetz – FBG*). Il registro delle imprese è gestito dai tribunali sotto forma di registro elettronico. Esso è composto dal registro principale, in cui vengono inseriti e cancellati i fatti giuridici (ad esempio il potere di rappresentanza degli organismi), e dall'archivio documenti, che contiene i documenti pertinenti (ad es. gli statuti).

Ai sensi dell'[☞ articolo 10, primo comma, del codice delle imprese](#), le iscrizioni nel registro delle imprese devono essere inserite nella banca dati degli avvisi giuridici (*Ediktsdatei*, consultabile gratuitamente on line), da una parte, e pubblicate sulla gazzetta ufficiale *Wiener Zeitung*, dall'altra. Tale pubblicazione dovrebbe avvenire quando i dati in questione sono inseriti nella banca dati degli avvisi giuridici.

Gli effetti delle iscrizioni nel registro delle imprese nei confronti di terze parti sono regolati dall'[☞ articolo 15 del codice delle imprese](#), in virtù del quale un fatto che avrebbe dovuto essere iscritto nel registro delle imprese, ma che non è stato iscritto, non può essere impugnato da un'impresa nei confronti di una terza parte, a meno che questa non fosse già consapevole del fatto in questione (primo comma). Una volta che un fatto è stato iscritto, la terza parte deve accettarlo come vincolante. Tuttavia ciò non si applica agli atti giuridici emanati entro 15 giorni dalla pubblicazione, a condizione che la terza parte dimostri che non era a conoscenza del fatto né avrebbe dovuto esserlo (secondo comma). L'impresa deve altresì accettare come vincolanti le iscrizioni scorrette nei confronti di una terza parte nelle operazioni commerciali, se essa stessa ha effettuato l'iscrizione scorretta oppure non ha provveduto a cancellare un'eventuale iscrizione della cui scorrettezza era o avrebbe dovuto essere a conoscenza. Tuttavia l'impresa non è tenuta ad accettare iscrizioni scorrette come vincolanti se è in grado di dimostrare che la terza parte ha agito senza considerare l'iscrizione, oppure che la terza parte era a conoscenza della scorrettezza, oppure non ne era a conoscenza a causa di grave negligenza (terzo comma).

La versione vincolante degli statuti di una società per azioni o di una società a responsabilità limitata è quella che compare nel registro delle imprese, poiché qualsiasi modifica agli statuti non ha validità giuridica finché non viene iscritta nel registro delle imprese ([☞ articolo 148, terzo comma, della legge sulle società per azioni \(Aktengesetz – AktG\)](#), [☞ articolo 49, secondo comma della legge sulle società a responsabilità limitata \(GmbH-Gesetz – GmbHG\)](#)).

Storia del registro delle imprese austriaco

Originariamente le iscrizioni sul registro delle imprese austriaco avvenivano in **formato cartaceo**. Nel 1991, quando il registro è stato automatizzato, i dati cartacei sono stati trasferiti in una banca dati elettronica. Da allora tutti i dati, presenti e passati, sono **consultabili in formato elettronico**.

Link correlati

- [Registro europeo delle imprese](#)
- [Informazioni generali sul registro delle imprese austriaco](#)
- [Banca dati degli avvisi giuridici dell'ordinamento giudiziario austriaco](#)
- [Testo integrale del codice delle imprese](#)
- [Testo integrale della legge sul registro delle imprese](#)
- [Testo integrale della legge sulle società per azioni](#)
- [Testo integrale della legge sulle società a responsabilità limitata](#)

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 21/04/2021

Registri delle imprese negli Stati membri - Polonia

Questa sezione contiene una panoramica del registro delle imprese polacco

Quali informazioni sono contenute nel registro delle imprese polacco?

Il [registro delle imprese polacco](#) (*Krajowy Rejestr Sądowy* registro giudiziario nazionale) viene gestito dal [Ministero polacco della giustizia](#)

Esso fornisce informazioni su società, fondazioni, associazioni e altre persone giuridiche.

Più in particolare, il registro contiene vari tipi di informazioni relative a queste persone giuridiche:

- numero d'immatricolazione del registro nazionale (numero KRS);
- codice REGON (codice d'attività dell'elenco nazionale delle attività economiche);
- nome;
- natura giuridica e status;
- data di registrazione nel registro nazionale;
- indirizzo;
- date importanti (data di inserimento e di cancellazione);
- autorità competenti;
- persone legittimate alla rappresentanza.

L'accesso al registro delle imprese polacco è gratuito?

Sì, l'accesso al registro è **gratuito**.

Come ottenere informazioni dal registro delle imprese polacco?

Si possono effettuare ricerche sul registro delle imprese usando i seguenti termini di ricerca:

- numero d'immatricolazione al registro giudiziario nazionale (numero KRS) o
- ragione sociale della persona giuridica.

In che misura sono affidabili i documenti presenti nel registro?

In base alla legge polacca, la tutela dei terzi relativamente all'accesso alle informazioni e ai documenti contemplati dalla direttiva 2009/101/CE è regolata dalla legge del 20 agosto 1977 sul registro nazionale giudiziario (Gazzetta ufficiale delle leggi del 2013, n. 1203- testo unificato).

In base alle disposizione della legge 20 agosto 1997 sul registro nazionale (Gazzetta ufficiale delle leggi del 2013, n. 1203- testo unificato):

Articolo 12.

1. I dati contenuti nel registro non possono essere soppressi a meno che la legge stabilisca diversamente.
2. Se risulta nel registro una registrazione che contiene errori palesi o incoerenze rispetto al dispositivo emesso da un organo giurisdizionale, quest'ultimo corregge automaticamente i relativi dati.
3. Nel caso in cui il registro contenga dati inammissibili in base alla legge, il registro, dopo aver sentito le persone interessate nel corso di una riunione o dopo aver ordinato loro di presentare una dichiarazione scritta, rimuove automaticamente i dati.

Articolo 13.

1. Le registrazioni sono pubblicate nella Gazzetta economica e giudiziaria (*Monitor Sądowy i Gospodarczy*), a meno che la legge preveda diversamente.

Articolo 14.

Una persona giuridica che è tenuta a presentare una domanda di registrazione di dati non può, contro la buona fede dei terzi, far riferimento ai dati che non sono stati registrati o che sono stati cancellati.

Articolo 15.

1. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta economica e giudiziaria, nessuno può invocare l'ignoranza dei dati pubblicati. Tuttavia, riguardo agli atti eseguiti prima del sedicesimo giorno dalla pubblicazione, la persona giuridica iscritta nel registro non può opporre l'iscrizione a un terzo qualora quest'ultimo dimostri che non era a conoscenza del contenuto dei dati registrati.
2. Nel caso di discordanza tra i dati registrati e la relativa pubblicazione nella Gazzetta economica e giudiziaria, i dati registrati sono giuridicamente vincolanti. Tuttavia, un terzo può invocare il contenuto pubblicato nella Gazzetta economica e giudiziaria, a meno che la persona giuridica registrata dimostri che il terzo era a conoscenza del contenuto dei dati registrati.
3. Un terzo può far riferimento ai documenti e ai dati per i quali l'obbligo di pubblicazione non è stato soddisfatto, purché la mancata pubblicazione non privi i documenti degli effetti giuridici.

Articolo 17.

1. Esiste la presunzione che i dati inseriti nel registro siano corretti.
2. Qualora i dati inseriti nel registro non siano conformi alla domanda della persona giuridica, o non vi sia alcuna domanda, la persona giuridica non può invocare nei confronti del terzo in buona fede gli errori nei dati nel caso in cui non abbia immediatamente presentato una domanda per modificare, completare o cancellare la registrazione..

Storia del registro delle imprese polacco

Il registro è operativo dal gennaio 2007.

Link connessi

[📄 Legge del 20 agosto 1997 sul registro nazionale](#)

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 18/10/2016

Registri delle imprese negli Stati membri - Portogallo

Questa pagina fornisce una panoramica in merito al registro delle imprese portoghese.

Registro delle imprese

In Portogallo il registro delle imprese è disciplinato dal codice sul registro delle imprese, adottato con decreto legge del 3 dicembre 1986 n. 403/86.

La tenuta delle registrazioni è di competenza degli uffici del registro delle imprese, che sono servizi esterni dell'*Instituto dos Registos e do Notariado* (IRN, Istituto dei registri e dei notai), esso stesso operante sotto l'egida del ministero della Giustizia. Gli uffici del registro delle imprese sono presenti in tutto il paese. Non vi sono limitazioni geografiche in merito alla loro zona di competenza.

Il registro delle imprese ha come finalità la pubblicizzazione della situazione giuridica di:

- titolari dell'impresa individuali;
- imprese commerciali;
- imprese di diritto civile aventi forma commerciale;
- *estabelecimentos individuais de responsabilidade limitada* (EIRL, stabilimenti individuali a responsabilità limitata);
- cooperative;
- imprese pubbliche;
- *agrupamentos complementares de empresas* (ACE, raggruppamenti complementari di imprese) e gruppi di interesse economico europeo;
- persone fisiche e associazioni tenute per legge all'iscrizione.

L'iscrizione al registro conferisce personalità giuridica alle imprese commerciali ed è in genere obbligatoria. Le imprese devono iscriversi al registro entro due mesi dalla data di costituzione.

I fatti relativi ai soggetti iscritti nel registro possono essere registrati soltanto se corroborati legalmente da prove documentali, che devono essere archiviate elettronicamente. I documenti in lingua straniera vengono accettati soltanto se tradotti come richiesto dalla legge, fatto salvo il caso in cui registrino fatti soggetti a trascrizione nel registro, siano scritti in inglese, francese o spagnolo e il funzionario competente conosca bene tale lingua.

L'iscrizione nel registro può avvenire mediante **trascrizione** (le informazioni pertinenti per la situazione giuridica dei soggetti tenuti a registrarsi sono estratte dai documenti presentati e riepilogati e devono essere convalidate da un conservatore o funzionario del registro) oppure mediante **deposito** (solo per l'archiviazione di documenti relativi a fatti che richiedono l'iscrizione nel registro).

Le imprese commerciali e le imprese di diritto civile aventi forma commerciale sono tenute a far iscrivere nel registro quanto segue:

- la loro costituzione;
- risoluzioni prese dall'assemblea generale, ove previsto dalla legge, in merito ad acquisti di attivi dell'impresa;
- raggruppamenti di azioni, frazionamenti azionari o trasferimenti di azioni nel contesto di società a responsabilità limitata private oppure in relazione ad azioni detenute da soci in accomandita semplice in società in accomandita semplice;
- impegni a cedere o porre gravami su azioni di società in nome collettivo, società in accomandita semplice o società a responsabilità limitata; accordi di prelazione, laddove sia stato concordato che avranno effetti *erga omnes* (ossia, nei confronti di tutti); nonché obblighi di prelazione ai quali sono stati attribuiti tali effetti da un testatore nelle sue ultime volontà e nel suo testamento;
- trasferimenti di azioni di società in nome collettivo o di azioni detenute da soci in accomandita semplice in società in accomandita semplice; la costituzione di diritti reali di utilizzo e godimento oppure di garanzie su tali azioni e sul loro trasferimento; la modifica o la cancellazione, nonché l'attribuzione di diritti sugli utili e sulle quote di liquidazione;
- l'istituzione e il trasferimento di un usufrutto, una garanzia, un vincolo, un sequestro o un pignoramento nel contesto di procedimenti penali in relazione ad azioni o diritti su tali azioni nonché qualsiasi altro atto od altra ordinanza che incida sulla libera disposizione di tali azioni;
- il recesso o l'espulsione di soci da società in nome collettivo e società in accomandita semplice, l'estinzione di azioni a causa del decesso di un socio e l'ammissione di nuovi soci soggetti a responsabilità illimitata;
- l'ammortamento di partecipazioni nonché l'espulsione o il recesso di soci da società a responsabilità limitata;
- decisioni in materia di ammortamento, conversione o riscatto;

- l'emissione di obbligazioni mediante offerta privata, fatto salvo il caso in cui siano ammesse alla negoziazione su un mercato mobiliare regolamentato entro il periodo di domanda di registrazione;
- la nomina e la cessazione della carica, per qualsiasi motivo diverso dal trascorrere del tempo, di membri del consiglio di amministrazione e dei consigli di gestione o del segretario della società;
- la presentazione di conti da parte di società per azioni, società private a responsabilità limitata e società di persone in accomandita per azioni nonché da parte di società in nome collettivo e società in accomandita semplice ove richiesto; così come presentazione dei conti consolidati delle società tenute a presentarli;
- la variazione di sede legale o il trasferimento della sede legale all'estero;
- piani relativi a fusioni o scissioni nazionali o transfrontaliere;
- piani per costituire una società pubblica europea a responsabilità limitata mediante fusione, piani per costituire una società pubblica europea a responsabilità limitata mediante la trasformazione di una società pubblica a responsabilità limitata costituita ai sensi del diritto nazionale oppure piani per la costituzione di una holding pubblica europea, in quest'ultimo caso, fornendo prova del fatto che le condizioni per procedere in tal senso sono soddisfatte;
- qualsiasi estensione, fusione nazionale o transfrontaliera, scissione, conversione o qualsiasi scioglimento di una società, nonché qualsiasi aumento, riduzione o riacquisto di capitale sociale e qualsiasi altra modifica allo statuto di una società;
- la nomina e la cessazione dell'incarico, prima del completamento della liquidazione, dei liquidatori della società, nonché qualsiasi modifica dei poteri statutari o contrattuali dei liquidatori;
- il completamento della liquidazione o la ripresa delle attività dell'impresa;
- decisioni concernenti il mantenimento del controllo totale da parte di un'impresa nei confronti di un'altra, in un gruppo di imprese o la cessazione di tale situazione;
- accordi di subordinazione e qualsiasi modifica o scadenza degli stessi;
- l'emissione di warrant su azioni, laddove si tratti di un'offerta privata da parte di un soggetto che non detiene titoli quotati in un mercato regolamentato nazionale, fatto salvo il caso in cui essi siano ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato di valori mobiliari entro il periodo della domanda di registrazione.

Modalità di richiesta dell'iscrizione nel registro e costi

È possibile richiedere la registrazione dei documenti per l'iscrizione nel registro delle imprese di persona recandosi presso un ufficio del registro delle imprese, tramite posta oppure [online](#).

I costi variano a seconda dei fatti che si intende registrare e vengono riveduti periodicamente. I costi di registrazione dei vari atti possono essere consultati al [seguente indirizzo](#).

Modalità di consultazione delle informazioni contenute nel registro delle imprese e costi correlati

Chiunque può richiedere estratti del registro e dei documenti archiviati oppure ottenere informazioni orali o scritte in merito al loro contenuto.

Informazioni sulle registrazioni la cui pubblicazione è obbligatoria sono disponibili **a titolo gratuito** [qui](#).

La registrazione può essere dimostrata soltanto tramite l'emissione di un estratto che ha validità di sei mesi. Gli estratti possono essere messi a disposizione su supporto elettronico e sono validi per tutte le finalità di legge e dinanzi a qualsiasi autorità pubblica o ente privato alle stesse condizioni della versione cartacea.

Vengono addebitate commissioni per gli **estratti** dal registro e per i documenti, emessi in formato tanto cartaceo quanto elettronico.

L'accesso agli estratti elettronici è disponibile a fronte di un abbonamento di 25 EUR l'anno ed è possibile sottoscrivere abbonamenti per due, tre o quattro anni a un prezzo corrispondente. Il costo può variare a seconda del tipo di estratto richiesto (registrazione o una delle altre due tipologie possibili).

Le richieste possono essere presentate all'[indirizzo seguente](#).

Ove richiesto le informazioni contenute nel registro delle imprese possono essere fornite mediante un certificato elettronico in inglese, con effetti giuridici equivalenti alle informazioni fornite in portoghese.

Effetti giuridici del registro delle imprese

I fatti che devono essere registrati hanno effetto nei confronti di terzi soltanto dopo la data di registrazione. I fatti che devono essere registrati e pubblicati (sul sito Internet <http://publicacoes.mj.pt/Pesquisa.aspx>) acquisiscono efficacia nei confronti di terzi soltanto dopo la data di pubblicazione.

La **registrazione tramite trascrizione** definitiva costituisce una presunzione del fatto che la situazione giuridica esista, nei termini precisi definiti. Ad esempio le registrazioni relative ad una società commerciale (forma giuridica, nome, sede legale, oggetto, soggetti con poteri di firma, identificazione dei membri degli organi sociali, ecc.) godono della presunzione che sussista la situazione giuridica come menzionata nel registro.

La **registrazione mediante deposito** non gode di tale presunzione; funge da notifica pubblica e non gode della presunzione di correttezza.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 24/12/2020

Registri delle imprese negli Stati membri - Romania

La presente sezione presenta un quadro d'insieme dell'Oficiul Național al Registrului Comerțului (registro delle imprese rumeno), tenuto dal ministero della Giustizia.

Quali informazioni sono contenute nel registro delle imprese rumeno?

L'[Oficiul Național al Registrului Comerțului](#) (Ufficio nazionale del registro delle imprese) è un ente pubblico dotato di personalità giuridica e posto sotto l'autorità del **ministero della Giustizia**. L'Ufficio è responsabile della tenuta, dell'organizzazione e della gestione del registro centrale informatizzato delle imprese.

Esistono poi diversi uffici del registro delle imprese facenti capo all'Ufficio nazionale del registro delle imprese, uno a Bucarest e uno in ciascuno dei 41 distretti rumeni, cui compete la tenuta, l'organizzazione e la gestione dei registri locali delle imprese.

In conformità alla legge n. 26/1990, il registro delle imprese contiene informazioni relative ai professionisti iscritti nel registro, ossia:

- società commerciali;
- società nazionali;
- imprese nazionali;
- imprese pubbliche;
- società cooperative;
- organizzazioni cooperative;
- gruppi di interesse economico;
- gruppi europei di interesse economico;
- società commerciali europee;
- società cooperative europee;
- imprese commerciali individuali;
- imprese individuali;
- imprese familiari;
- altre persone fisiche o giuridiche previste dalla legge.

Nel registro delle imprese sono registrati i **documenti, gli atti, i riferimenti** e l'**identità dei professionisti** interessati, la cui iscrizione è obbligatoria per legge, nonché ogni altro atto o documento espressamente previsto dalla legge.

Sul [sito internet](#) del registro delle imprese sono disponibili:

1. documenti;
2. informazioni e servizi strutturati in sezioni e altri servizi;
3. informazioni relative all'Ufficio nazionale del registro delle imprese e agli uffici del registro delle imprese presso i tribunali;
4. varie informazioni di interesse pubblico – accesso gratuito;
5. moduli utilizzati all'interno dell'ente;
6. formalità per l'iscrizione nel registro delle imprese per ogni categoria di professionisti e operazioni;
7. statistiche relative alle operazioni registrate.

- storico della società
- rete degli uffici del registro delle imprese (ORC)
- moduli (per professionisti, ecc.) e formalità
- tasse e costi per i servizi dell'Ufficio nazionale del registro delle imprese
- servizi
- legislazione
- dati statistici
- media.

I servizi online del registro delle imprese sono disponibili sul [portale dei servizi online](#), realizzato grazie ai programmi operativi settoriali "Migliorare la competitività economica" e "Investimenti per il tuo futuro!" nell'ambito del progetto "Servizi online (e-government) forniti alle imprese dall'Ufficio nazionale del registro delle imprese mediante un portale specifico".

Sul portale di servizi elettronici dell'Ufficio nazionale del registro delle imprese sono disponibili i seguenti servizi online:

- InfoCert;
- Recom online;
- verifica della disponibilità della denominazione sociale e relativa riserva online;
- verifiche preliminari (disponibilità e/o riserva di denominazione/logo per le persone giuridiche/fisiche, le imprese individuali/familiari);
- iscrizione dei dati nel registro delle imprese e autorizzazione delle persone giuridiche;
- aggiornamento dei recapiti delle società iscritte nel registro delle imprese;
- disponibilità di informazioni aggiornate sulle attività passate della società e statistiche;
- rilascio di documenti (certificati);
- stato della pratica;
- notifica delle richieste presentate presso gli uffici del registro delle imprese;
- decisioni di rinvio delle richieste presentate presso gli uffici del registro delle imprese;
- pubblicazione di informazioni sulle diverse situazioni delle persone giuridiche;
- dati statistici (operazioni del registro centrale delle imprese, imprese a capitale estero);
- moduli offline del registro delle imprese.

Il servizio Recom online fornisce accesso alle seguenti informazioni sui professionisti:

- denominazione e forma giuridica dell'organizzazione;
- informazioni di identificazione (numero consecutivo nel registro delle imprese, identificativo unico europeo, codice unico di registrazione, sede legale, recapiti della società (telefono, fax);
- sede legale (documento comprovante la sede legale, la data a partire dalla quale è valida l'attestazione della sede legale, la data della relativa scadenza e la durata della sede legale);
- capitale sociale sottoscritto e versato;
- attività principale del professionista dichiarato/autorizzato;
- attività secondarie del professionista dichiarato/autorizzato;

- dati relativi all'identificazione delle persone fisiche e giuridiche associate;
- dati sull'identificazione degli amministratori;
- dati relativi ai loghi;
- dati relativi a filiali/controllate/sottodivisioni (sede legale, telefono);
- dati relativi alle sedi secondarie/sedi di lavoro (sede legale, telefono);
- dati relativi alle sedi legali e/o attività autorizzate a norma dell'articolo 15 della legge n. 359/2004;
- dati relativi ai diritti di proprietà;
- dati relativi agli accordi con i creditori;
- dati relativi ai fatti di cui all'articolo 21, lettere da e) a h), della legge n. 26/1990;
- dati relativi ad altri riferimenti;
- dati relativi allo stato patrimoniale (fatturato, numero medio dei dipendenti, utile lordo), se forniti dal ministero delle Finanze pubbliche.

La consultazione del registro delle imprese rumeno è gratuita?

Le informazioni del registro delle imprese sono accessibili [online](#) sul portale dei servizi online dedicato dell'Ufficio nazionale del registro delle imprese. L'accesso alle informazioni è gratuito, previa registrazione obbligatoria dell'utente (con creazione di un nome utente e una password).

Le informazioni pubblicate sul portale dell'Ufficio nazionale del registro delle imprese sono strutturate in base ai servizi forniti. Alcune informazioni sono consultabili a titolo gratuito, altre a pagamento, in linea con la normativa in vigore.

Le informazioni disponibili includono:

- Informazioni generali per soggetti interessati allo svolgimento di attività regolamentate, se del caso (professionisti, singoli, persone giuridiche, autorità ed enti pubblici, ecc.), sono disponibili sul seguente [sito internet](#).
- La sezione del servizio "Recom online" accessibile con sottoscrizione è consultabile solo in seguito alla conclusione di un contratto col beneficiario. L'accesso è garantito 24 ore su 24.

Moduli elettronici.

- La consultazione dello stato delle domande di iscrizione nel registro delle imprese è gratuita.
- La consultazione della sezione relativa alle decisioni di rinvio delle richieste di iscrizione presso il registro delle imprese è gratuita.
- L'accesso ad alcune informazioni di interesse pubblico (situazione finanziaria, scioglimento, scioglimento disposto per legge, ecc.) è gratuito.

Tutte le altre sezioni del [sito Internet](#) sono accessibili gratuitamente, 24 ore su 24.

Come consultare il registro delle imprese rumeno.

È possibile eseguire una ricerca all'interno dei contenuti gratuiti di [Recom online](#) in base ai criteri seguenti:

denominazione del professionista;

- numero di iscrizione nel registro delle imprese;
- numero unico di registrazione;
- distretto in cui si trova sede legale;

Le **informazioni generali per le persone interessate** offerte a titolo gratuito dal servizio online Recom includono:

la ragione sociale del professionista iscritto nel registro delle imprese;

- il numero di iscrizione nel registro delle imprese;
- l'identificativo unico europeo (EUID);
- il numero unico di registrazione;

- l'indirizzo della sede legale/operativa;
- lo status societario (ad esempio, funzione, scioglimento, liquidazione, fallimento, cancellazione del registro).

Storia del registro delle imprese rumeno

Il registro delle imprese è stato istituito nel 1990 conformemente alla legge n. 26/1990 sul registro delle imprese.

Nella seconda metà del 2011 è stato creato un portale dedicato per fornire nuovi servizi online alle imprese e a tutti gli interessati.

Obiettivi dell'Ufficio nazionale del registro delle imprese:

- fornire alla comunità imprenditoriale, agli enti pubblici, ai media e alle altre persone interessate informazioni sulle operazioni effettuate nel registro delle imprese;
- ridurre il tempo necessario per ottenere le informazioni;
- ridurre l'affluenza eccessiva presso gli uffici del registro di imprese;
- ridurre i tempi necessari per la presentazione dei documenti per l'iscrizione nel registro delle imprese;
- semplificare le procedure di iscrizione delle imprese, la fornitura di informazioni finanziarie e le richieste di informazioni e documenti;
- fornire agli interessati che presentano la richiesta online informazioni in tempo reale sui dati contenuti nel registro delle imprese.

Qual è l'attendibilità dei documenti che figurano nel registro?

Il registro delle imprese rumeno è stato istituito ed è disciplinato dalla legge n. 26/1990 sul registro delle imprese, ripubblicata e modificata. L'autorizzazione per la costituzione di soggetti sottoposti all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, per la gestione e l'iscrizione nel registro delle imprese, nonché per la registrazione di qualsiasi modifica dei documenti costitutivi o di altri aspetti espressamente previsti, è rilasciata in conformità alla legge n. 26/1990, al decreto di urgenza del governo n. 116/2009, alla legge n. 359/2004 e alle norme di attuazione per la tenuta dei registri delle imprese, la registrazione delle operazioni e la comunicazione di informazioni, approvate dal decreto n. 2594/C/2008 del ministro della Giustizia. Gli aspetti specifici di ciascun tipo di attività soggetta all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese sono regolamentati da specifici atti legislativi, tra cui i principali sono: la legge n. 31/1990 sulle società, la legge n. 1/2005 sull'organizzazione e il funzionamento delle cooperative, la legge n. 566/2004 sulle cooperative agricole, il decreto di urgenza del governo n. 44/2008 sull'esercizio di attività commerciali da parte di imprese commerciali individuali, imprese individuali e imprese familiari e la legge n. 161/2003 relativa a talune misure volte a garantire la trasparenza nell'esercizio di uffici pubblici, funzioni pubbliche o attività economiche e a prevenire e sanzionare la corruzione.

Le disposizioni nazionali in base alle quali i terzi possono avvalersi delle informazioni e dei documenti contenuti nel registro delle imprese, conformemente all'articolo 17 della direttiva (UE) n. 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario.

1. In base all'articolo 1, comma 1, della legge n. 26/1990 sul registro delle imprese, ripubblicata e modificata, ***"prima di iniziare un'attività economica, chiedono di essere iscritte o registrate nel registro delle imprese a seconda dei casi le seguenti persone fisiche o giuridiche: imprese commerciali individuali, imprese individuali e familiari, società commerciali, imprese nazionali e società nazionali, imprese pubbliche, gruppi di interesse economico, società cooperative, organizzazioni cooperative, società europee, società cooperative europee, gruppi europei di interesse economico europeo con sede principale in Romania e altre persone fisiche o giuridiche previste dalla legge"***.
Inoltre, l'articolo 1, comma 2, della suddetta legge stabilisce che ***"nel corso della loro attività o al termine della stessa, le persone fisiche e giuridiche di cui al comma 1 sono tenute a chiedere l'iscrizione nel registro delle imprese dei riferimenti relativi ai documenti e agli atti la cui registrazione è prevista dalla legge"***.
2. La comunicazione delle informazioni contenute nel registro delle imprese e il rilascio di copie dei relativi documenti avviene conformemente all'articolo 4 della legge n. 26/1990 sul registro delle imprese ripubblicata con successive modifiche.

1) Il registro delle imprese è pubblico.

2) L'Ufficio nazionale del registro delle imprese è tenuto a fornire, a spese della persona che presenta la richiesta, informazioni, estratti del registro e certificati relativi ai dati iscritti nel registro delle imprese, nonché certificati che attestano la registrazione di determinati documenti o atti, copie e copie autenticate delle iscrizioni nel registro e dei documenti presentati, dietro pagamento di una quota.

3) I documenti di cui al comma 2 possono essere chiesti e trasmessi per posta.

4) I documenti di cui al comma 2, in formato elettronico, con inclusa o allegata una firma elettronica estesa, possono essere richiesti e rilasciati con mezzi elettronici attraverso il portale di servizi online dell'Ufficio nazionale del registro delle imprese. È altresì possibile farne richiesta mediante lo sportello elettronico unico, conformemente al decreto di urgenza del governo n. 49 /2009 sulla libertà di stabilimento dei prestatori di servizi e la libertà di prestazione di servizi in Romania, modificato dalla legge n. 68/2010.

5) Le spese per il rilascio di copie e/o informazioni, indipendentemente dalla modalità di consegna, non superano mai i costi amministrativi comportati dal rilascio.

Art. 4¹

1) Le copie elettroniche dei documenti e delle informazioni di cui all'articolo 4 sono consultabili a spese del richiedente anche attraverso il sistema di interconnessione dei registri delle imprese.

2) I costi da sostenere per il rilascio di copie e/o informazioni estratte dal registro delle imprese attraverso il sistema di interconnessione dei registri delle imprese non sono mai superiori ai costi amministrativi comportati dal rilascio.

L'opponibilità dei documenti e degli atti delle persone soggette all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese è prevista dall'articolo 5 della legge n. 26/1990 sul registro delle imprese, ripubblicata e modificata:

1) La registrazione e i riferimenti possono essere fatte valere nei confronti di terzi a partire dalla data di iscrizione nel registro delle imprese o della pubblicazione nella parte IV della Gazzetta ufficiale della Romania, o in un'altra pubblicazione prevista dalla legge.

2) Le persone soggette all'obbligo di chiedere iscrizioni nel registro delle imprese non possono fare valere nei confronti di terzi documenti o atti non registrati, a meno che non siano in grado di dimostrare che i terzi ne erano a conoscenza.

3) L'Ufficio nazionale del registro delle imprese pubblica sul proprio sito Internet, nonché sul portale dei servizi online, e trasmette per la pubblicazione sul portale europeo della giustizia elettronica E-justice informazioni aggiornate sul diritto nazionale riguardanti la pubblicità e l'opponibilità nei confronti di terzi di documenti, atti e riferimenti relativi a persone soggette all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese.

Le imprese sono altresì tenute a rispettare altre disposizioni speciali a tale riguardo, specificatamente gli articoli da 50-53 della legge n. 31/1990 sulle società, ripubblicata e modificata.

Articolo 50

1) I documenti o gli atti che non sono stati resi pubblici a norma di legge non possono essere fatti valere nei confronti di terzi, a meno che la società non dimostri che questi ne erano a conoscenza.

2) Le operazioni effettuate da una società prima del sedicesimo giorno dalla pubblicazione nella parte IV della Gazzetta ufficiale della Romania della relazione del giudice dell'udienza (oggi è competente a decidere sulle domande il direttore generale dell'Ufficio nazionale del registro delle imprese/la persona designata da questi, conformemente al decreto di urgenza del governo n. 116/2009 modificato) non sono opponibili nei confronti di terzi, laddove questi riescano a dimostrare che non ne erano a conoscenza.

Articolo 51

I terzi possono tuttavia avvalersi di documenti o atti che non sono stati resi pubblici purché il fatto che non siano stati resi pubblici non ne renda nulli gli effetti.

Articolo 52

1) In caso di incoerenze tra il testo presentato all'Ufficio nazionale del registro delle imprese e il testo pubblicato nella parte IV della Gazzetta ufficiale della Romania o sui giornali, la società non può far valere il testo pubblicato contro terzi. I terzi possono far valere il testo pubblicato nei confronti della società, ad eccezione dei casi in cui la società dimostri che i terzi erano a conoscenza del testo depositato presso l'Ufficio nazionale del registro delle imprese.

L'articolo 12, comma 1, della legge n. 26/1990 sul registro delle imprese, ripubblicata e modificata, recita quanto segue:

1) Il registro delle imprese è composto da un registro per l'iscrizione di persone giuridiche che sono società commerciali, società nazionali o imprese nazionali, imprese pubbliche, gruppi di interesse economico, organizzazioni cooperative, società europee, gruppi europei di interesse economico o altre persone giuridiche espressamente previste dalla legge con sede principale o secondaria in Romania, da un registro per l'iscrizione di persone giuridiche che sono società cooperative o società cooperative europee con sede principale o secondaria in Romania e di un registro per l'iscrizione delle imprese commerciali individuali, delle imprese individuali e delle imprese familiari con sede professionale o secondaria in Romania. I registri sono tenuti in un sistema informatizzato.

3. Conformemente all'articolo 6, comma 1, della legge n. 26/1990 sul registro delle imprese, ripubblicata e modificata, in combinato disposto con l'articolo 1 del decreto di urgenza del governo n. 116/2009 sull'introduzione di talune misure relative all'iscrizione nel registro delle imprese, approvato con modifiche dalla legge n. 84/2010, **"le iscrizioni nel registro delle imprese si effettuano su decisione del direttore dell'Ufficio nazionale del registro delle imprese/della persona designata da questi oppure, se del caso, in base a una sentenza definitiva del tribunale, salvo che la legge non disponga altrimenti"**.

L'articolo 26, comma 1, della legge n. 26/1990 sul registro delle imprese, ripubblicata e modificata, stabilisce che **"la data di iscrizione nel registro delle imprese è la data di iscrizione effettiva nel registro."**

In aggiunta, a norma dell'articolo 26, comma 1, della legge n. 26/1990 sul registro delle imprese, ripubblicata e modificata, **"l'iscrizione nel registro delle imprese è effettuata entro 24 ore dalla data della decisione del direttore dell'Ufficio nazionale del registro delle imprese/della persona designata da questi e, in caso di iscrizione di un professionista, entro 24 ore dalla data della decisione di autorizzazione dell'iscrizione"**.

Ai sensi dell'articolo 51, comma 2, della legge n. 26/1990 sul registro delle imprese, ripubblicata modificata, **"le iscrizioni nel registro delle imprese sono registrate elettronicamente sia presso gli uffici del registro delle imprese presso i tribunali che nel registro centrale informatizzato"**.

Maggiori informazioni sono disponibili [qui](#).

Link collegati

[Sito internet ufficiale del registro delle imprese rumeno](#)

[Portale dei servizi online dell'Ufficio nazionale del registro delle imprese rumeno](#)

Documenti collegati

[LEGGE n. 26/1990 \(669 Kb\)](#)

[DECRETO DI URGENZA DEL GOVERNO N. 116/2009 \(255 Kb\)](#)


[NORME DI ATTUAZIONE, del 10 ottobre 2008, sulla tenuta dei registri delle imprese \(1034 Kb\)](#)

[LEGGE n. 359/2004 \(527 Kb\)](#)

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 18/11/2019

Registri delle imprese negli Stati membri - Slovenia

 La versione originale in lingua [sl](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Questa sezione presenta un'anteprima del registro delle imprese in Slovenia.

Cosa offre il registro delle imprese in Slovenia (*Poslovni register Slovenije*)?

Il registro delle imprese sloveno (PRS) è gestito dalla *Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve* – AJPES (Agenzia della Repubblica di Slovenia per i registri pubblici e i servizi connessi).

Il registro delle imprese sloveno è la banca dati pubblica centrale contenente le informazioni su tutte le imprese aventi sede legale in Slovenia, operanti con o senza scopo di lucro, e le informazioni sulle controllate e altre divisioni di dette imprese. Contiene altresì informazioni sulle controllate di imprese straniere operanti in Slovenia. Il registro è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- società (di persone e di capitali),
- imprese individuali,
- persone giuridiche di diritto pubblico,

- persone giuridiche di diritto privato,
- associazioni,
- persone fisiche che esercitano attività registrate o regolamentate,
- controllate e altre divisioni di imprese,
- sedi principali di imprese straniere,
- altre unità.

Per ogni unità iscritta nel registro delle imprese sono disponibili diverse informazioni che riguardano la registrazione (codice identificativo, denominazione della società, codice di identificazione fiscale, informazioni sui rappresentanti e sui fondatori, ecc.).

- mediante accesso diretto tramite l'applicazione ePRS, e
- mediante rilascio di copie di dati.

Cosa contiene?

L'applicazione ePRS

L'applicazione [ePRS](#) consente all'utente di avere accesso ai dati relativi a singole unità nel registro sloveno delle imprese per imprese che operano nel territorio della Repubblica di Slovenia.

La consultazione del registro delle imprese è gratuita?

L'accesso al registro è gratuito, ma gli utenti devono collegarsi al portale (e i nuovi utenti devono previamente registrarsi).

Come consultare il registro delle imprese

Per poter consultare il registro gli utenti devono registrarsi sul portale. È possibile accedere ai dati inserendo i criteri di ricerca in uno o più campi o selezionando i criteri di ricerca dal menù a tendina. I criteri di ricerca possono essere: dati, parte dei dati (parola) e prime lettere della parola. Le ricerche possono essere fatte su base del codice identificativo, della denominazione sociale, dell'indirizzo, della città o comune, ecc.

Aggiornamento

I dati sono aggiornati quotidianamente.

Copie di dati del registro delle imprese sloveno

L'AJPES fornisce i seguenti servizi per il riutilizzo dei [dati contenuti nel registro delle imprese](#):

- fornitura su base giornaliera, settimanale o mensile di dati su tutte le unità, in formato sintetico o esteso,
- fornitura su base mensile di dati sulle imprese presenti nel registro presso il tribunale, in formato sintetico o esteso,
- fornitura su base mensile di dati sulle imprese individuali, in formato sintetico o esteso,
- fornitura di dati via internet, in formato sintetico, esteso o minimo,
- fornitura di dati su base di richiesta specifica, in formato sintetico o esteso,
- trattamento di dati raccolti secondo i criteri definiti dall'utente (dati numerici).

Ogni tre mesi AJPES pubblica gratuitamente su Internet una panoramica gratuita di tutto il registro delle imprese sloveno in formato XML con una serie di dati definiti per una loro riutilizzazione.

Costo

L'AJPES applica una tariffa per il riutilizzo delle informazioni pubbliche estratte dal registro delle imprese sloveno, secondo le [Tariffe sugli indennizzi per il riutilizzo delle informazioni di carattere pubblico provenienti dal PRS \(Tarifa nadomestil za ponovno uporabo informacij javnega značaja Poslovnega registra Slovenije\)](#) (link alla banca dati della legislazione slovena).

Qual è il grado di affidabilità dei documenti contenuti nel registro?

I terzi possono fare affidamento alle indicazioni a qualsiasi tipo di atti menzionati all'articolo 2 della direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati

membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi sulla base delle seguenti disposizioni legislative:

- la [legge sulle società commerciali \("zakon o gospodarskih družbah"\)](#) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n° 65/09 - versione ufficiale consolidata, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 - decisione della corte costituzionale 82/13, in prosieguo: la "ZGD-1"), che costituisce la legge quadro disciplinante le norme fondamentali che definiscono lo statuto, la creazione e il funzionamento di società commerciali, di società imprenditoriali e di imprenditori indipendenti, di persone ad esse connesse, di gruppi di interesse economico, di succursali di società straniere nonché il loro cambiamento di statuto;

- la [legge sul registro delle imprese \("zakon o sodnem registru"\)](#) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n° 54/07 - versione ufficiale consolidata, 65/08, 49/09 et 82/13 - ZGD-1H, in prosieguo: la "ZSReg"), che definisce il registro delle società, determina le iscrizioni che in esso devono figurare, le norme di procedura in virtù delle quali il giudice competente decide in merito all'iscrizione nel registro delle imprese e le norme secondo le quali l'AJPES gestisce il registro delle imprese; questa legge disciplina anche le procedure del sistema "Vse na enem mestu" (sportello unico);

- la [legge sul registro di commercio \("zakon o Poslovnem registru Slovenije"\)](#) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n° 49/06 et 33/07 - ZSReg-B, in prosieguo: la "ZPRS-1"), che definisce la conservazione e l'aggiornamento del registro di commercio sloveno (in prosieguo: il registro di commercio o "PRS"), determina gli enti che devono essere iscritti nel registro di commercio, modalità della loro identificazione nonché l'uso obbligatorio di quest'ultima, il contenuto del registro di commercio e l'acquisizione delle informazioni necessarie alla sua tenuta e regola inoltre la procedura di iscrizione degli enti nel registro di commercio le iscrizioni che il responsabile del registro aggiunge oppone al momento dell'iscrizione, l'utilizzo delle informazioni provenienti dal registro di commercio e la conservazione dei documenti.

La consultazione del registro delle imprese è gratuita?

L'accesso al registro è **gratuito**, ma gli utenti devono collegarsi al portale.

Link correlati

[Registro delle imprese \(sloveno\)](#), [Registro delle imprese \(italiano\)](#)

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 23/03/2018

Registri delle imprese negli Stati membri - Slovacchia

Questa sezione fornisce una panoramica del registro delle imprese slovacco.

Quali informazioni sono contenute nel registro delle imprese slovacco?

L'[obchodný register](#) (registro delle imprese) è un registro pubblico che raccoglie informazioni specifiche su singoli imprenditori, società e altre persone giuridiche previste dalla legge laddove ciò sia stabilito da una specifica normativa.

Il registro è gestito dal punto di vista della programmazione e della tecnica dal [Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky](#) (Ministero della giustizia della Repubblica slovacca).

Il registro delle imprese è gestito dalle *Registrové úřady* (cancelleria dei tribunali distrettuali nella sede dell'organo giurisdizionale regionale).

La consultazione del registro delle imprese è gratuita?

Il registro delle imprese e la raccolta degli atti sono accessibili a chiunque. La consultazione del registro delle imprese e i relativi estratti sono a pagamento.

Tuttavia, quando un richiedente desidera ottenere una versione elettronica di un estratto del registro delle imprese, una versione elettronica di un atto depositato o una conferma elettronica secondo cui un dato atto non è stato depositato presso la raccolta degli atti, il tribunale responsabile della gestione del registro ne consegna una copia elettronica a titolo gratuito.

Anche un estratto del registro delle imprese, una copia di un atto depositato o la conferma secondo cui un atto non è stato depositato presso la raccolta degli atti possono essere ottenuti gratuitamente presentando domanda via il sistema di interconnessione dei registri centrali, del commercio e delle imprese (sistema di interconnessione BRIS).

Come consultare il registro delle imprese?

Il motore di ricerca è disponibile in slovacco e in inglese.

La consultazione del [registro delle imprese](#) può essere effettuata utilizzando i seguenti criteri di ricerca:

- [obchodného mena](#) (denominazione sociale)
- [identifikačného čísla](#) (codice identificativo)
- [sídla](#) (sede legale)
- [spisovej značky](#) (riferimento del fascicolo)
- [priezviska a mena osoby](#) (nome e cognome di una persona)

In quale misura i documenti presenti nel registro sono affidabili?

La legge n. 513/1991 sul codice commerciale, nella sua versione più recente, stabilisce quando è possibile invocare i dati registrati e, ove opportuno, il contenuto dei documenti depositati nel registro delle imprese.

I dati inseriti nel registro delle imprese sono opponibili nei confronti di terzi dalla data della loro pubblicazione. Il contenuto dei documenti la cui pubblicazione è prevista dalla legge è opponibile nei confronti di terzi dalla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del commercio, della notifica del deposito di tali atti presso la raccolta degli atti.

Da quel momento i terzi possono invocare le informazioni o il contenuto dei documenti suddetti. Tuttavia, questo non vale se la persona registrata interessata dimostra che i terzi avevano conoscenza delle informazioni o del contenuto degli atti.

La persona registrata non può tuttavia opporre le informazioni pubblicate o il contenuto di atti a terzi se non dopo 15 giorni dalla data della pubblicazione se i terzi dimostrano che non potevano averne conoscenza.

Dopo questo periodo, i dati registrati e il contenuto dei documenti depositati presso la raccolta degli atti possono pertanto essere opponibili.

I terzi possono sempre riferirsi al contenuto di atti e informazioni che non sono stati ancora iscritti nel registro del commercio o depositati alla raccolta degli atti, a meno che questi non producano effetti soltanto in seguito all'iscrizione nel registro delle imprese.

Nel caso di una discrepanza tra i dati registrati e quelli pubblicati o il contenuto dei documenti depositati e pubblicati, la persona registrata (l'impresa registrata) può soltanto invocare la versione pubblicata nei confronti dei terzi. Tuttavia, essa può opporsi se dimostra che il terzo aveva conoscenza del contenuto dei dati registrati o del contenuto dei documenti depositati.

Storia del registro delle imprese

Il registro delle imprese è stato istituito nel 1992, in seguito all'approvazione della legge n. 513/1991 sul codice del commercio e ha sostituito un precedente registro delle imprese.

Il codice del commercio (articoli 27-34) ha disciplinato l'ambito di applicazione legale del registro delle imprese fino al 2004.

Il 1° febbraio 2004 è entrata in vigore la legge speciale n. 530/2003 sul registro delle imprese, che modifica e integra alcune leggi, introducendo nuovi requisiti legali relativi ai registri delle imprese. Con l'introduzione della legge speciale, la regolamentazione del registro delle imprese che figurava nel codice del commercio è stata da questo parzialmente soppressa.

Oggi il registro delle imprese è in forma elettronica. La raccolta degli atti è in forma cartacea ed elettronica. (Modifica in vigore dal 1° ottobre 2020 - La raccolta degli atti è in forma elettronica a meno che la legge n. 530/2003 Rec. (legge sul registro del commercio) non disponga altrimenti.)

Link correlati

[Registro delle imprese](#)

[Registro delle imprese slovacco](#)

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 21/12/2020

Registri delle imprese negli Stati membri - Finlandia

Questa sezione contiene una panoramica del registro delle imprese finlandese.

Quali informazioni sono contenute nel registro delle imprese finlandese?

Il [registro delle imprese \(registro del commercio\)](#) dipende dall'[Ufficio dei brevetti e della registrazione \(PHR\)](#), che provvede alla sua gestione.

Il registro delle imprese finlandese è un registro pubblico che contiene informazioni sulle società commerciali (imprese). In linea di principio tutte le imprese devono essere registrate. Esse devono inoltre dichiarare qualsiasi modifica dei rispettivi dati registrati. La maggior parte delle imprese sono tenute a presentare al registro i conti annuali. Ogni anno, il registro delle imprese annovera:

- circa 40 000 nuove imprese;
- circa 145 000 modifiche dei dati di società registrate;
- circa 230 00 conti annuali.

Il registro delle imprese partecipa con l'amministrazione fiscale a una procedura comune di dichiarazione e a un servizio di informazioni. [Il servizio d'informazioni sulle imprese](#) (Yrittys- ja yhteisötietojärjestelmä ou YTJ) è un servizio gratuito di informazioni, gestito congiuntamente dall'Ufficio nazionale dei brevetti e della registrazione (Patentti- ja rekisterihallituksen o PRH) e dall'amministrazione fiscale, ma che è gestito dal PHR. Esso contiene le coordinate e le informazioni riguardanti l'identità delle imprese, ad esempio:

- la ragione sociale dell'impresa nonché le denominazioni ausiliarie e parallele;
- il numero d'identificazione dell'impresa, la forma e la sede legale;
- l'indirizzo e gli altri dati di contatto;
- il settore di attività principale;
- i registri d'amministrazione fiscale e dell'Ufficio nazionale dei brevetti e della registrazione in cui l'impresa è stata immatricolata;
- le informazioni sulle procedure di cessazione o d'interruzione dell'attività, di fallimento, di liquidazione o di ristrutturazione.

Il [Registro europeo delle imprese \(EBR\)](#) è un servizio informazioni destinato ai paesi membri dell'[Associazione europea dei registri delle imprese](#) («BERD»), che mette a disposizione informazioni sicure e ufficiali direttamente dal registro nazionale delle imprese di ciascun paese partecipante.

Il [sistema d'interconnessione dei registri delle imprese](#) (BRIS) è un sistema d'interconnessione dei registri delle imprese degli Stati membri dell'UE e dell'Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia, che permette di ottenere informazioni sulle società registrate al registro del commercio in questi paesi.

L'accesso al registro delle imprese finlandese è gratuito?

Le informazioni di base relative alle imprese sono gratuite, mentre altre informazioni, come quelle che si riferiscono alle persone responsabili di un'impresa, al settore d'attività del registro delle imprese e ai capitali, devono pagare la tariffa prevista.

Le informazioni di base sono le seguenti:

- la ragione sociale;
- il numero d'identificazione dell'impresa;
- la sede legale dell'impresa;

- la forma giuridica dell'impresa;
- la lingua dell'impresa (finlandese o svedese);
- la data dell'iscrizione al registro del commercio;
- la data d'iscrizione più recente;
- lo statuto della società;
- la situazione dell'impresa riguardo a eventuali ipoteche;
- l'indirizzo dell'impresa.

Come ottenere informazioni dal registro delle imprese finlandese?

I dati delle società commerciali sono inseriti nel registro sulla base delle dichiarazioni e delle comunicazioni ricevute dall'autorità incaricata della registrazione. Il registro contiene informazioni presentate sia dalle società commerciali che dai tribunali e da altre autorità.

Ai sensi dell'articolo 21, lettera a§), della legge sul registro del commercio, l'Ufficio nazionale dei brevetti e della registrazione può aggiornare i suoi dati e, utilizzando il sistema d'informazioni demografiche finlandese, verificare i dati personali forniti dai clienti nelle loro dichiarazioni e nei relativi allegati.

Ai sensi dell'articolo 21§ della legge sul divieto d'attività commerciale, il centro del registro giuridico in Finlandia comunica al registro delle imprese le informazioni sui divieti d'attività in vigore, precisando la data d'inizio e la data della fine del divieto. Tali informazioni vengono successivamente aggiornate nel sistema del registro delle imprese.

Il contenuto del registro delle imprese è stabilito dalla legge finlandese. La legislazione finlandese che regola il registro delle imprese, le diverse forme giuridiche e le attività commerciali precisa in generale i dati che sono inseriti per i vari tipi di società (v., ad es. la [legge sul registro delle imprese](#), la [legge sulle società a responsabilità limitata](#) e la [legge sui partenariati](#)).

Generalmente, almeno le seguenti informazioni sono registrate per ciascun tipo di società, come segue:

- la ragione sociale;
- il comune o il luogo in cui la società viene gestita e/o amministrata (sede legale);
- il settore d'attività dell'impresa;
- i rappresentanti della società;
- l'indirizzo dell'impresa.

Dal momento dell'inserimento nel registro delle imprese, i dati sono contemporaneamente pubblicati dall'intermediario del servizio d'informazioni elettroniche. Il servizio d'informazioni elettroniche sui dati inseriti e pubblicati è un servizio pubblico gratuito che comprende, oltre ai dati pubblicati, le principali informazioni sulle imprese. Con l'aiuto di tale servizio si può verificare ad esempio se un'impresa ha comunicato al registro la nuova composizione del suo consiglio d'amministrazione o informarsi su nuove società immatricolate in un determinato periodo.

Grazie a tale servizio si possono ricercare informazioni su qualsiasi società indicando il suo numero d'identificazione. La ricerca può inoltre essere effettuata con la data o in base a un determinato periodo. A seconda dei casi è possibile indirizzare la ricerca per tipo di registrazione o per comune o provincia. Il risultato della ricerca contiene dati basilari rispetto a un'impresa, la sua ragione sociale, il numero d'identificazione e la sede legale. La registrazione pubblicata contiene ad esempio il tipo di registrazione e le rubriche dei dati inseriti nel registro.

Inoltre sono inseriti altri elementi nel registro in funzione del tipo di società. Gli estratti del registro per imprese dello stesso tipo possono essere completamente diversi. Alcune società a responsabilità limitata ad esempio si avvalgono delle possibilità messe a disposizione dalla legge sulle società per decidere di emettere diritti d'opzione e altri diritti particolari o anche di provvedere alla fusione; perciò comunicano tali informazioni al registro affinché si provveda alla registrazione. Altre società, invece, scelgono di comunicare al registro soltanto le informazioni obbligatorie. Inoltre, le modifiche della legge sono inserite negli estratti del registro. I dati presenti nel registro, ad esempio, per quanto riguarda le società a responsabilità limitata, possono essere molto diversi a seconda che il dato inserito al momento della registrazione faccia riferimento a una decisione presa conformemente alla legge sulle società a responsabilità limitata, entrata in vigore il 1^o settembre 2006 o a una decisione presa ai sensi di una legge precedente.

In che misura sono affidabili i documenti presenti nel registro?

La legge sul registro del commercio contiene disposizioni relative ai dati da inserire nel registro e alla relativa pubblicazione. La legge permette a chiunque di avere accesso ai dati, agli estratti e ai certificati che figurano nel registro del commercio. Il terzo di buona fede può contare sull'affidabilità delle informazioni che figurano nel registro.

Ai sensi dell'articolo 1 a della legge, tutti i dati che figurano nel registro sono pubblicati e chiunque può avere accesso a tali informazioni, estratti e certificati che figurano nel registro di commercio. Tali dati possono inoltre essere pubblicati in forma elettronica. Le sole eccezioni sono i numeri d'identità personale delle persone fisiche e gli indirizzi dei domicili delle persone fisiche all'estero, che non sono pubblici. I dati che permettono l'identificazione delle ultime cifre del numero personale d'identità, nonché l'indirizzo del domicilio delle persone fisiche all'estero sono pubblicati soltanto nel caso in cui tale divulgazione soddisfi le condizioni di cui all'articolo 16, terzo comma, della legge sul carattere pubblico degli atti dei poteri pubblici. Negli altri casi sarà pubblicato il paese di residenza invece dell'indirizzo del domicilio.

L'articolo 26 della legge sul registro del commercio prevede che un terzo in buona fede possa basarsi sui dati inseriti e pubblicati dal registro. I dati sono pubblicati elettronicamente direttamente dopo il loro inserimento nel registro. Le pubblicazioni possono essere ottenute gratuitamente presso il servizio d'informazioni del registro del commercio.

Storia del registro delle imprese finlandese

Il registro raccoglie dati dal 1896.

Link correlati

- [☞ Ufficio dei brevetti e della registrazione \(PHR\)](#)
- [☞ Registro delle imprese \(registro del commercio\)](#)
- [☞ Sistema d'informazione sulle imprese](#)
- [☞ Associazione europea dei registri del commercio \(«BERD»\)](#)
- [☞ Registro europeo delle imprese \(EBR\)](#)
- [Sistema d'interconnessione dei registri del commercio \(BRIS\)](#)
- [☞ Legge sul registro del commercio](#)
- [☞ Legge sulle società a responsabilità limitata](#)
- [☞ Legge sui partenariati e le società in accomandita](#)

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 05/11/2020

Registri delle imprese negli Stati membri - Svezia

Questa sezione contiene una panoramica del registro delle imprese svedese.

Quali informazioni sono contenute nel registro delle imprese svedese?


L'ufficio svedese di registrazione delle società (*Bolagsverket*) ha diversi registri che contengono informazioni sulle imprese (registrate). Le informazioni che figurano in tali registri sono accessibili tramite l'intermediario di un [☞ motore di ricerca su internet](#). Si può contattare inoltre il [☞ Bolagsverket](#).

Tali registri sono definiti con la denominazione comune di "registro delle imprese".

Il registro svedese delle imprese contiene in particolare i dati seguenti relativi alle imprese registrate:

- Nome e indirizzi.
- Numero d'immatricolazione.

- Rappresentanti (in particolare membri della direzione).
- Situazioni finanziarie.
- Statuto.
- Certificati d'immatricolazione.
- Informazioni in materia di procedure fallimentari.

Il registro è tenuto e gestito dal  **Bolagsverket**.

L'accesso al registro delle imprese svedese è gratuito?

Le informazioni che figurano nel registro delle imprese possono essere ottenute gratuitamente contattando il *Bolagsverket* per telefono. Per gli estratti stampati e rilasciati dal registro occorre pagare i relativi diritti.

Il motore di ricerca su internet permette di accedere gratuitamente a informazioni come il nome di un'impresa, il numero d'immatricolazione e il suo statuto. Altre informazioni (che si possono ottenere a pagamento) sono disponibili soltanto per gli utenti registrati.

- Rappresentanti (in particolare membri della direzione).
- Situazioni finanziarie.
- Statuto.
- Certificati d'immatricolazione.
- Informazioni dettagliate in materia di fallimento e liquidazione.

In che misura sono affidabili i documenti presenti nel registro?

La pubblicazione d'informazioni sulle società per azioni svedesi si effettua conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2009/101/CE.

Le società per azioni svedesi registrate ex-novo e le modifiche che le riguardano sono registrate dal *Bolagsverket*.

L'articolo 2 della direttiva 2009/101/CE dispone che gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché taluni atti e indicazioni relative alle società siano sempre rese pubbliche. L'articolo 3 bis, punto 2, prevede altresì la pubblicazione di tali atti e indicazioni sul portale europeo e-Justice..

Per quanto riguarda la Svezia, tali informazioni vengono pubblicate sulla Gazzetta ufficiale svedese (*Post- och Inrikes Tidningar*).

Il sito web del *Bolagsverkets*  <http://www.bolagsverket.se/en> contiene altre informazioni sulle imprese svedesi.

La Gazzetta ufficiale svedese può essere consultata sul sito web del *Bolagsverkets*  <http://www.bolagsverket.se/en>.

Come ottenere informazioni dal registro delle imprese svedese?

Chiunque può consultare le informazioni che figurano nel registro, contattando il *Bolagsverket* per posta, per e-mail o per telefono.

Il motore di ricerca permette a chiunque di effettuare una ricerca per mezzo del nome di un'impresa e del suo numero d'immatricolazione. Le informazioni qui di seguito (a pagamento) sono disponibili soltanto per gli utenti registrati.

- Rappresentanti (membri della direzione in particolare).
- Situazioni finanziarie.
- Statuto.
- Certificati di registrazione.
- Informazioni più particolareggiate sul fallimento e sulla liquidazione.

Storia del registro delle imprese svedese

Il registro è stato creato nel 1897. Per alcuni tipi di informazioni i dati sono stati informatizzati e resi disponibili dal 1982. Dal 2002 tutte le informazioni del registro sono state informatizzate e rese disponibili al pubblico.

Link


La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 09/11/2020


Registri delle imprese negli Stati membri - Regno Unito

La presente sezione fornisce una sintesi del registro delle imprese del Regno Unito.

Chi tiene il registro delle imprese nel Regno Unito?

La "Companies House" è il  [registro delle imprese](#) per il Regno Unito e comprende Inghilterra e Galles, Irlanda del Nord e Scozia.


Quali informazioni sono contenute nella "Companies House"?

Il registro fornisce informazioni trasmesse da società, società a responsabilità limitata, società in accomandita semplice, grandi società di paesi terzi, GEIE (gruppi europei di interesse economico) fusioni transfrontaliere e SE ("Societas Europaea, società europee). Ulteriori informazioni sui requisiti previsti per l'iscrizione sono reperibili presso sul sito della  ["Companies House"](#). Il registro non contiene informazioni sulle imprese individuali, sulle società in nome collettivo e sulle denominazioni sociali.

La consultazione del registro delle imprese è gratuita?

Sì, la consultazione del registro è gratuita, così come il reperimento delle informazioni di base.

Come consultare il registro delle imprese nel Regno Unito

Le informazioni archiviate nel registro delle imprese del Regno Unito possono essere consultate attraverso il sito della  ["Companies House"](#), mediante il servizio di ricerca on line "WebCheck".

In quale misura i documenti presenti nel registro sono affidabili?

Il registro delle imprese

Questa sezione descrive la posizione rispetto alle informazioni dell'impresa, in quanto esse rappresentano i dati essenziali presenti nel registro.

La legge più importante in materia, e che disciplina il funzionamento del registro britannico è la *Companies Act* del 2006. In base a questa legge, qualsiasi società o i rappresentanti legali della stessa trasmettono le informazioni al registro delle imprese (in prosieguo: "il registro") per la loro registrazione. Una volta trasmesse tali informazioni vengono verificate per assicurarsi della loro completezza. I dati vengono ammessi nel registro sulla base del principio della buona fede. La loro esattezza non è sottoposta ad alcuna convalida o verifica. Se tali informazioni vengono ammesse esse sono successivamente registrate in modo da costituire un fascicolo consultabile dal pubblico. Le persone che consultano il registro possono contare sull'affidabilità del suo contenuto, ad eccezione di una serie limitata di informazioni, ma solo nella misura in cui le informazioni trasmesse al registro siano esatte.

Le informazioni che figurano nel registro e la cui registrazione produce effetti giuridici costituiscono una categoria limitata. Le persone che consultano il registro possono contare sull'affidabilità di tali dati in quanto sono presenti nel registro. I dati compresi sono i seguenti:

- l'atto costitutivo dell'impresa (articolo 16 della *Companies Act* del 2006);
- l'indirizzo della sede legale e le sue eventuali modifiche ai sensi dell'articolo 87;
- la denominazione dell'impresa e le eventuali modifiche ai sensi dell'articolo 81;
- la nuova registrazione dell'impresa per modificare il suo statuto, ad esempio nel caso in cui una società privata divenga pubblica;
- la riduzione del capitale di una società (articoli 651 e 665).

Possono essere applicate sanzioni penali nel caso di gravi inesattezze sulle informazioni trasmesse al registro. L'articolo 1112 della *Companies Act* del 2006 configura come reato il fatto di comunicare al registro consapevolmente o per negligenza informazioni errate, false o ingannevoli.

Un'impresa non può invocare nei confronti di un terzo specifici fatti sopravvenuti a meno che non li abbia ufficialmente comunicati o nel caso in cui possa provare che il terzo ne abbia avuto conoscenza (articolo 1079 della *Companies Act* del 2006).

Tali fatti specifici sono i seguenti:

- modifica dello statuto della società;
- modifica nella composizione della direzione della società;
- modifica della sede legale della società;
- provvedimento di liquidazione della società;
- nomina di un liquidatore nel caso di liquidazione volontaria della società.

Link correlati

 [Companies House](#)

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 24/07/2017